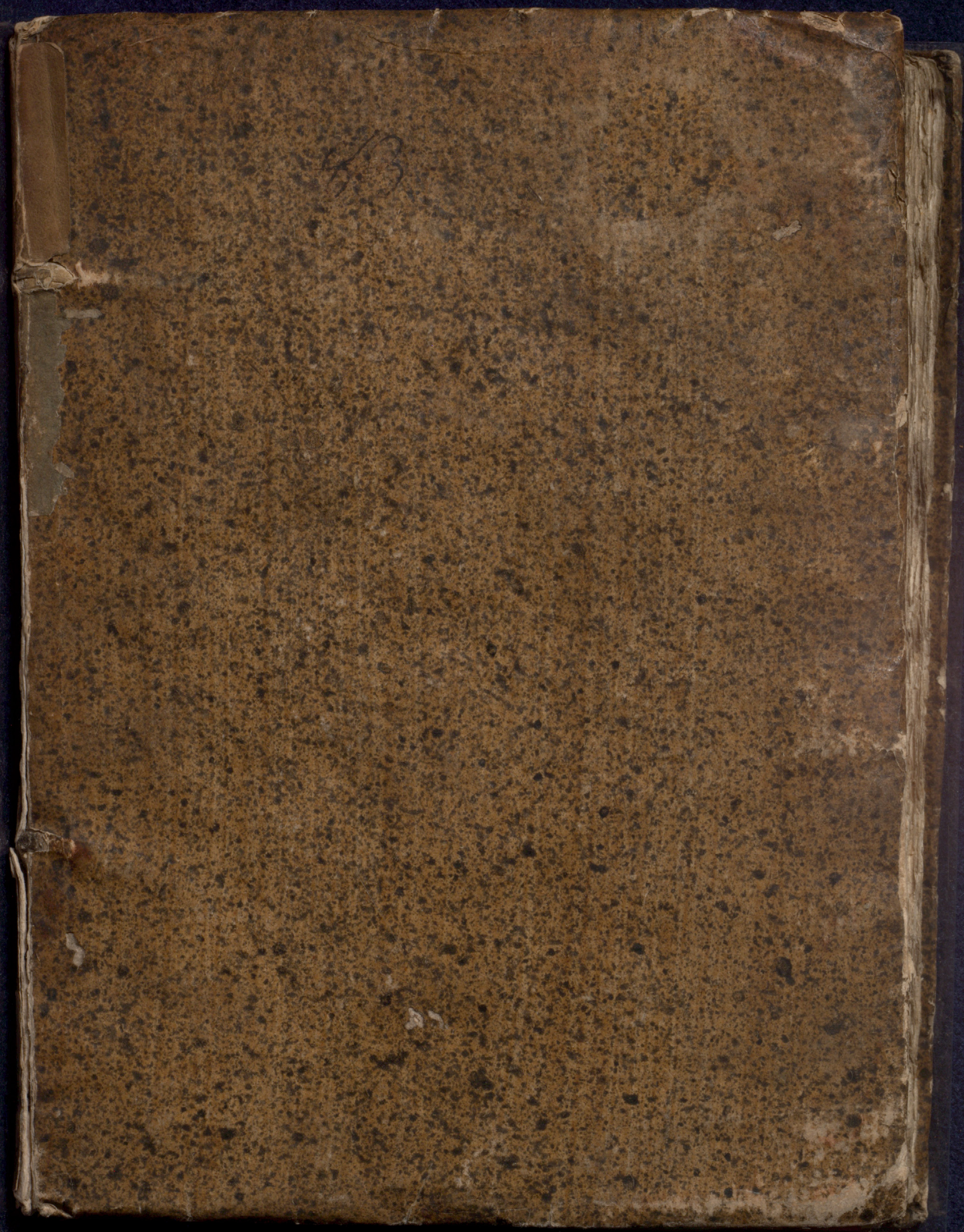


910. MS. in Italian, on paper: written early in the 17th cent.: 8⅝ × 6⅜ in., ii + 204 leaves.

'Apologia per le oppositioni fatte dall' Illustrissimo, et Reuerendissimo Signore Cardinale Bellarmino alli trattati, et risolutioni di Gio: Gersone sopra la validità delle Scommuniche, del Padre Maestro Paulo da Venetia dell' Ordine de Serui. In Venetia Appresso Roberto Meietti 1606 Con licenza de Superiori.' Copied from the 1606 ed.

Bt. at Sotheby's, 17 Mar., 1916, lot 452, sale of books of Frank Ward, Harborne.

ii ([illegible])

Sarpi (Fra Paolo) Apologia contra
Bellarmino ——————— 1606

Apologia

Per le oppositioni fatte dall'
Illustrissimo, et Reverendissimo
Signore Cardinale Bellarmino
Alli trattati, et risolutioni di
Gio: Gersone sopra la validità
delle Scommuniche

Del Padre Maestro Paulo
da Venetia dell'Ordine de
Servi

In Venetia Appresso Roberto
Meietti 1606
Con licenza de Superiori.

Gli Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Conseglio di X.ci infrascritti, havuta fede dalli Signori Reformatori dello Studio di Padova per relatione a essi fatta dalli Reverendi Theologi a ciò deputati et dal Circonspetto Segretario del Senato Giacomo Vico con giuramento, che nell'Apologia per Gio: Gerson alle opposizioni dell'Illustrissimo Signor Cardinal Bellarmino del Padre maestro Paolo di Venetia dell'Ordine dei Servi da essi diligentemente veduta et ben considerata non si trova cosa alcuna contraria alla Santa Fede Catolica Prencipi ò buoni costumi, et è degno di stampa concedendo licenza che possi esser stampata in questa Città

Dat. die 5 Sebtembris 1606

D. Lorenzo Loredan
D. Zuane da Lezze
D. Giro.o di Priuli
} Capi dell'Ill.mo Conseglio di X.ci

Illustrissimi Consilij Decem Secretarius
Io: Bap: Padavinus

1606 a 5 di Settembre

Registrato nell'officio contra la Biestema a car: 138

Gio: Francesco Pinardo Segretario

Essendo

Essendo necessario rispondere alle obbiettioni fatte
contro dui trattati sopra la validità delle Scom-
muniche d'Gio: Gerson, celebre in Santità et
dottrina non tanto, per sostentamento della re-
putatione d'esso Auttore, quanto per intelligen:
za pia, et giuridica di cosi fatta materia, et
al difendere la potestà legitima che Dio hà
dato alli Principi Supremi. Io lo farò con
ogni sorte di modestia et riverenza, tralascian-
do le punture, o le maledicenze molto disdi-
cevoli nelle considerationi che occorrono
trà Christiani et specialmente Religiosi
nelle materie concernenti la salute delle
anime; non mi curarò di propulsare qualche
ingiuria detta contro un santo Dottore, atteso,
che esso se vivesse imitarebbe secondo li
suoi documenti il Salvatore, qui cum maledi-
ceretur non maledicebat. Non potrò

altra altra dottrina che quella insegnata
da' Santi Apostoli, et successivamente da'
Santi Padri, et da' gl'altri Dottori Catholici
che sino à questi tempi hanno interpretato
la divina Scrittura, et ammaestrato li fe-
deli, la quale per tanto io sottoponerò
sempre al giudicio della Santa Madre
Chiesa, che non può errare, parendomi ve-
ramente, che di questa maniera io possa
non solo sodisfare alla mia conscientia,
per la quale mi muovo principalmente
mà à tutti quelli ancora, che vederanno
questa mia Apologia, à quali mi rendo
certo, che altretanto fossero per dispia-
cere le ingiurie impertinenti, et le cavil-
lationi, quanto sia per esser caro et ac-
cettissimo, che con sincerità di discorso et
d'affetto io sia per trattare così fatta
difesa

difesa per gloria di Dio et edificatione
del prossimo. Et per fuggire il tedio, che
sol hora apporta la replica di certi titoli
se ben debiti. Io intento alla sostanza della
cosa in se stessa lascierò di nominare l'op-
positore con quelli attributi che si li
doveriano, et con questo solo nome di Auttore
lo trattarò nel progresso del mio discorso,
riservando sempre à Sua Signoria Illus-
trissima, et Reverendissima quella de-
bita, et humil riverenza che se li deve
in ogni tempo, si come io molto prima hò
mostrato di portarle sempre, quando ar-
co hò havuto à trattar seco prima del
Cardinalato. —

Il Proemio dell'Auttore.

Quanto sia vero quello che dice Chri-
sto Signor Nostro qui male agit odit lucem
Ioa: 3 si veda manifestamente in colui

che hà tradotto in lingua volgare et mandato fuori due piccoli trattati di Gio: Gersone: perche sapendo egli stesso quante falsità erano raccolte in una sua brevissima Prefatione et come nei piccioli trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori et quanto non poco à proposito fussero l'istessi trattati per il fine, che pretendeva, si è vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello Stampatore; anzi per esser più occulto hà finto di scrivere da Parigi, essendo pur troppo noto, che hà scritto, et stampato in Venetia; Hora acciò costui con la sua hippocrisia non inganni i semplici Lettori, anderemo essaminando le parole della sua prefatione et poi anco le parole di Gio: Gersone da lui tradotte non con tanta fedeltà come esso dice.

Certamente

Certamente non hà hauuto ragione alcuna l'Interprete di vergognarsi, perche le considerationi di Gerson non seruissero al negotio, che di presente si tratta, poiche se le opere tutte intiere non si trouassero stampate già più di cento anni. Io per me hauerei creduto, che questi due trattati fussero composti adesso, tanto toccano particolarmente et aggroppiatamente tutti li ponti che si possono toccare à questo proposito; anzi che in questi paesi subito, che si uiddero, fù creduto communemente l'istesso, prima, che fossero confrontate da molti con le antiche, stampate in Parigi l'anno 1494. Mà le antichissime stampe più tosto fanno credere in Gerson qualche parte di Spirito Profetico, aggresso la parte molto eminente, che

sostedeva di pietà et di Dottrina. Ogni persona leggendo dà se, sarà giudice. Mà se ciò non è à proposito, perche l'Auttore se ne travaglia tanto? perche senza confutarlo? sempre contradice la sua Dottrina, mai mostra che non faccia al caso; se le considerationi di Gerson contengono errori, si vederà nel progresso, quando saranno essaminate le opposizioni che li sono fatte, le quali tutte, ò suppongono cose, che dal contesto appariscono falte come che Gerson scrivesse quelle considerationi in tempo di Scisma overo suppongono quello, che è in controversia cioè che il precetto del Sommo Pontefice fatto alla Republica di Venetia, sia giusto, overo preso un termine ambiguo, et stabilitolo in

tuor

buon senso; così insinuarsi nell'animo del Lettore, et in fine concludono sempre col cattolico.

La prefatione dell'Interprete non contiene Dottrina che non sia compresa nelli opuscoli, per il che non ci veggo bisogno d'hauer posto il suo nome. Se però non si presupponesse, che ogni Interprete fosse tenuto porlo; mà ne di questo si troua precetto alcuno, ò nel Santo Concilio, ò altroue, ne l'uso lo richiede: anzi non sono lodati quelli, che per hauer fatto una prefatione, ouero un Indice, ò tradotto un picciolo libretto, pensano perciò acquistarne gloria. Si trouano innumerabili opuscoli de Padri Greci tradotti in Lattino, che non portano il nome dell'Interprete, se bene altri lo portano. Il Signore non approuò il con-

seglio de suoi parenti, transi hinc et uade in Iudeam ut discipuli tui uideant opera que tu facis, nemo quippe in occulto quic-quam facit, sed querit ipse palam esse; si hec facis, manifesta te ipsum mundo: ma rispose, quel che in molti casi li servi suoi possono rispondere, tempus meum dum non advenit, tempus autem uestrum semper est paratum. Lodato sia Dio, il mondo un pezzo fa, che è uscito dalle fascie et non comincia hora ad hauer gusto, ne giudica più le uiuande da chi le mette in tauola, ma dal sapore. Et certamente lo splendore delli titoli dell'Auttore, non è pericolo che faccia perdere la causa a chi l'ha proposta senza far conoscere la sua persona, secondo il costume del giudicio Areo-pagitico. Di non hauer posto lo Stampa-

tore

tore il nome suo, non dirò altro, per non
hauer presa la difesa di lui; ma dirò bene,
che nell'occasione delle presenti contese
è uscita una Scrittura da Milano senza
nome di Auttore, ne di Stampatore, senza il
loco, et senza il tempo la quale contiene
anco certa Dottrina che il tempo mostrerà
quanto sia perniciosa al che non può
esser fatta altra risposta, se non che
vogliamo una legge per noi, et una per
gli altri. Se l'interpretatione manchi
d'intiera fidelta, quando nel progresso
sarà fatta qualche oppositione lo
consideraremo. Mà vediamo quello, che
l'auttore dice. ~

Le prime parole della prefatione sono queste

I Essendo sparsa la fama in questa
Città che il giorno della santissima Natiuità
di Nostro Signore contro la Serenissima

et Religiosissima Republica di Venetia
siano state fulminate scommuniche,
e censure, perche la Republica di Venetia
ricusa di sottomettere all'arbitrio alcuni
la libertà, che Dio gli hà donato... Se noi
andiamo ricercando tutte le sorte di li-
bertà, che può hauere una persona, ò
una Republica non ritrouieremo altre
sorte, che le sei seguenti; libertà d'arbitrio
opposto alla necessità naturale; libertà
Christiana, opposta alla seruitù del pec-
cato; libertà ciuile, opposta alla seruitù
de schiaui; libertà di Republica, opposta
alla soggettione d'un monarca; libertà
di Prencipe assoluto, che non riconosce
superiore nelle cose temporali, opposta
alla soggettione d'un Prencipe minore
ad un maggiore, et finalmente libertà
di far male, opposta alla seruitù della
giustitia

giustitia, qual libertà di far male San Paolo dice essere una istessa cosa con la servitù del peccato. Cum servi essetis peccati, liberi fuistis iustitiae. Ro: 6. Non vedo, che l'Autore di questa prefatione parli della libertà dell'arbitrio che è naturale, ne si può perdere in modo alcuno se non secondo l'errore de' Lutherani, et altri simili heretici. Ne anco può parlare ragionevolmente della libertà Christiana, opposta alla servitù del peccato, perche questa non si perde per obedire al Vicario di Christo, mà si bene per non obedirgli. Ne si può credere, che parli della libertà civile della quale sono privi li schiavi, ne anco della libertà di Republica Aristocratia, ò Democratica della quale sono privi quei popoli, che sono soggetti alla potestà Regia, ò vogliamo dire Monarchia, perche ne il moderno Sommo Pontefice, ne anco i suoi

predecessori hanno mai tentato di mutar forma di governo nella Città di Venezia, sapendo molto bene, che alla Religione Christiana, della quale il Sommo Pontefice hà la cura principale, non repugna nessuna forma di governo legitimo, ò sia d'un Rè, ò di Ottimati, ò del Popolo, anzi questa varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio, che è la Chiesa universale..."

Non sò con che consiglio l'Auttore fà un apparato di sei libertà, essendo superfluo notare di quale libertà si trattasse, mà se pure voleva mettere innanzi ogni sorte di libertà, che può havere una persona, ò una Republica, perche non propone anco la libertà Ecclesiastica? et dichiararela, che tanto è la controversia trà li Canonisti, che sino al presente non è ben stabilita. La Hierarchia Ecclesiastica è pur una Republica; la libertà che se gli

attribuisse

attribuisse non si vede sotto quali di queste
sei riporla, et poiche si dice, che non si
trouerà altra libertà, che le sei, ci ha fatti
marauigliare come se volesse renunciar
questa: della quale parlare, anzi piena-
mente trattare, forse non era luogo più
opportuno di questo; mà perche nel discorso
delle sei libertà l'Autore pose una propo-
sitione ambigua, è necessario prima, che
passiamo innanzi, limitarla al suo vero
senso, acciò nissuno resti ingannato. Par-
lando della libertà Christiana dice, che
questa non si perde per obedir al Vicario
di Christo, mà si bene per non obedirli;
bisogna limitare, quando il Vicario di
Christo commanda secondo l'institutio-
ne di Christo mà quando commanda
secondo la propria opinione, et affetti,
à quali, come huomo è soggetto, et si

come dice il Gaetano, che può essere più degl'altri 2. 2. quest: 39. art. 1. all'hora non si perde per non obedirgli, ma' ben per obedirgli.

Si come haverebbe perduta la libertà, chiunque havesse obedito ad Honorio Primo, quando commandò, che non si dicesse ne una, ne due volontà in Christo, et chi havesse obedito à Gregorio Terzo quando dichiarò, che fosse lecito à chi haveva la moglie per infermità inetta all'uso del matrimonio, pigliarne un altra appresso quella; et similmente alle molte censure di Steffano Sesto contro Formoso, et di Giovanni Nono contra Steffano, et di Sergio Terzo, contra Giovanni Nono et se si havesse obedito parimente à Celestino Terzo, quando insegnava, che si potesse dissolvere il matrimonio per causa d'Heresia et

haverebbe

haurebbe ancora peccato chi haudesse obedito à Giovanni Ventesimo secondo, et per ciò creduto, che le anime de Santi defonti non vedessero la faccia di Dio. Le quali cose hò qui con brevità toccate, per mostrare al Lettore che è ben specioso quel detto. La libertà Christiana non si perde per obedire al Pontefice, mà per non obedirli: mà insieme che è anco insidioso quando è portato così universale, et non è limitato aggiongendovi, quando comanda, secondo la legge di Dio.

Nella quarta, dove dice che nissun Pontefice hà mai tentato di mutar forma di governo nella Città di Venetia, ricordarò all'Auttore, che è troppo asserire una negativa nell'Historia Ecclesiastica, di novecento anni, dove

sono passati circa cento, e quaranta Pontefici, doppo che hanno messo mano nelle cose temporali, frà quali, sì come la maggior parte hanno fauorito la Republica, così non si può dire l'istesso di tutti, se bene la Diuina protettione hà miracolosamente saluata questa libertà, quando pareua appunto, che si procurasse di distruggerla affatto. Anzi si potrebbe dire di più, che riesca molto strano, e fastidioso, che non hauendo mai conforme à quanto dice l'Autore alcun Pontefice per l'adietro tentato, ò preteso di voler mutare, et alterare il gouerno della Republica, hora il presente Pontefice si sia risoluto ueramente di tentarlo fare, mentre, che uuol metter mano nella Constitutione delle leggi di lei, che è l'anima appunto del gouerno Ciuile.

Finalmente

Finalmente l'auttore lasciato quello che al proposito non facevo, condescende à dire che l'Interprete parli della libertà di Prencipe supremo, che trà le altre cose consiste in far leggi necessarie al buon governo et castigare li delinquenti et dice —

Resta la libertà di Prencipe assoluto, che non riconosce superiore nelle cose temporali, et di questa è verisimile, che parli l'Auttore della prefatione, mà senza dubbio veruno s'inganna in dire, che la Santità di Nostro Signore fulmina scommuniche contro la Republica Venetiana, perche ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli hà donato, et se si opponga, che il far leggi et punire i delinquenti è proprio di Prencipe assoluto, et pure Nostro Signore Paolo Quinto scommunica i Capi della Republica Venetiana

perche non gli vogliono obedire in annullare certe leggi di cose temporali, che hanno fatto; nè in rilassare certi delinquenti, che hanno messe in prigione. Si risponde, che Paolo Quinto Sommo Pontefice scommunica i Capi della Republica Veneta non perche non vogliono obedire in annullare qual si voglia legge di cose temporali ma leggi inique et impie in pregiudicio della Chiesa, et in offesa grande di Dio et del prossimo. Et chi può negare se sia Catholica che appartengha al Papa, come Pastore universale riprendere qual si voglia Prencipe, ò Republica dei peccati loro, et se non obediscono constringerli con censure Ecclesiastiche ad obedire? così vediamo che San Gregorio Papa riprese aspramente l'Imperatore Mauricio per conto d'una legge che haveva fatta pregiudiciale al servitio

divino

diuino, et Innocentio Terzo come si legge nel Capi-
tolo Novit de iudicijs, dichiara apertamente,
che al Sommo Pontefice appartiene la censura
de i peccati di tutti li Prencipi del mondo. Non
intendimus, dice esso iudicare de feudo, cuius ad
ipsum Regem videlicet, spectat iudicium,
sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet
sine dubitatione censura, quam in quemlibet
exercere possumus, et debemus. E più à basso.
Cum non humanę constitutioni, sed divinę
potius innitamur, quia potestas nostra
non est ex homine, sed ex Deo, nullus qui
sit sanę mentis ignorat, quin ad officium
nostrum spectet de quocunque mortali
peccato corripere quemlibet Christianum,
et si correctionem contempserit per distri-
ctionem Ecclesiasticam coercere. Sed
forsitan dicetur quod aliter cum Regibus,
et aliter cum alijs est agendum. Caeterum

scriptum legimus in lege Divina ita magnum iudicabis, ut parvum: nec erit apud te acceptio personarum. Fin qui sono parole di Papa Innocenzio. Et Papa Bonifacio nell' Extravagante Unam sanctam de maior. et obedien. dice benissimo, che la potestà temporale, quando erra essere drizzata dalla spirituale, perche se bene il Prencipe temporale assoluto non riconosce per superiore nessun altro Principe temporale: tutta via se è Christiano è forza, che riconosca per superiore il capo della Christianità, che è il Sommo Pontefice Vicario di Christo in terra: il quale Sommo Pontefice, perche hà per fine il bene spirituale dell'anime non s'impaccia del governo dei Prencipi temporali mentre essi non usano la loro potestà

in danno

in danno dell'anime loro, et dei popoli, ò in pregiuditio della Christianità; ma quando fanno il contrario può, et deue metterui le mani, et drizzarli: et chi non crede questo non è Catholico. Et se mi dicessi che quelle Leggi non contengono pregiuditio alla Chiesa, ne contengono peccato alcuno. Risponderei, che il giudicare se una Legge contiene peccato, ò pregiuditio alla Chiesa tocca all'istesso Sommo Pontefice che è giudice supremo. si come il giudicare se un contratto Ciuile contenga peccato di usura appartiene al medesimo Giudice Ecclesiastico, al quale appartiene la cognitione dei peccati. Similmente la Santità di Nostro Signore Paolo Quinto non riguarda la Republica Veneta, perche voglia punire i Sudditi suoi

delinquenti, mà perche presume ancora
d'metter le mani sopra le persone Eccle-
siastiche, le quali non sono suggette ad
altro Superiore che allo spirituale, ne
fà conto de sacri Canoni, et delle gravis-
sime censure fulminate da' essi contro
chi mette mano sopra le persone consa-
crate à Dio. Dunque chi vorrà conside-
rare senza passioni ~~ro~~ troverà che il Papa
non procura di privare la Republica
Veneta d'altra libertà, che di quella di mal
fare la quale non è data da Dio mà dal
Demonio, è dalla propria malitia, et è
una cosa istessa con la servitù del peccato
opposto alla vera libertà Christiana. Et si
come li Prencipi temporali non permet-
tono libertà di rubbare, et ammazzare,
et fare simili sceleratezze ai loro suddi-
ti perche sono pregiudiciali alla quiete, et buon
governo

governo della Republica; così non deue
il sommo Pontefice, che è Capo della Chris=
tianità permettere libertà à Prencipi Chris-
tiani di far leggi pregiudiciali alla Chiesa,
et alla salute dell'anime. Et come non
deue un pastore dar libertà alle pecore
d'andar vagando, doue gli piace, et par-
colare l'herbe velenose, et bere acque co-
rotte; nè deue il nocchiero dar libertà alla
Naue di lasciarsi portare da qual si voglia
vento in scogli, et sassi, così non deue il
Sommo Pastore delle pecorelle di Christo,
et il principal Nocchiero della Nauicella
di San Pietro dar libertà ai Christiani
di perdere essi, et far perdere ad altri l'
eterna salute. Finalmente, come giusta-
mente non piace alla Republica Veneta
la libertà di conscienza, quale hoggi

piace à tutti gli Heretici, perche ben vede che questa è libertà d'appigliarsi à qual si voglia errore, et però favorisce, et aiuta il tribunal della santa Inquisitione; così non gli deve piacere la libertà di far leggi pregiudiciali all'honor di Dio et aliena dalla Madre sua spirituale che è la santa Chiesa, et doveria haver caro d'essere di ciò ammonita et corretta dal Padre suo spirituale che è il Vicario di Dio in terra.–

Tutto questo discorso è degno di esser particolarmente essaminato, perche ne tutte le cose supposte in esso sono vere, et oltra ciò da quelle ne cava una conclusione, la quale per nissun modo si può dedurre. Doppo haver portato le parole dell'Interrogante, le quali sono queste; che la Santità sua scom-

municata

scommunica la Republica Veneziana, perche
rieusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertà,
che Dio li hà dato. Egli la rivolta e dice che
scommunica li Capi della Republica, ma se
si degnerà vedere, trouarà che l'Interprete
hà detto bene, et egli artifitiosamente per
scusare con destrezza un fallo notabile, muta
la persona. Il Breue del Pontefice presen-
tato il giorno di Natale è indirizzato, et
inscritto. Marino Grimano Duci, et Reipublicæ
Venetorum. In questo commanda à quelli
à quali scriue, che sotto pena di scommu-
nica lata sententiæ debbano annullare
cassare le due leggi. Bene dunque hà detto
l'Interprete; scommunica la Republica,
et l'Autore per difendere un notabile
errore di hauer scommunicato una Vniver-
sità, contra la Dottrina di tutti i Theologi

et Canonisti, et contra l'istesse Constitutioni Pontificie, dice accortamente, che scommunica li Capi, et sempre serua l'istesso artificio, se bene non solo in questo Breve il Papa scommunica la Republica, mà in un altro presentato il 25 Febraro fà l'istesso, et poi nell'ultimo delli 23 Aprile scommunica ancora il Duce, et il Senato che serve à un Collegio. Preghiamo l'Auttore, che ci parli ingenuamente, et che dica, il Pontefice scommunica la Republica, scommunica il Senato, et non dica li Capi, perche non si possino admettere queste scuse non richieste. L'errore è stato in hauer scommunicato l'vniversità; difendasi per altra via più tosto, che fondarsi sopra la nostra inauertenza. È ancora degno d'auuertenza

con che

con che modestia parli d'una Republica,
alla quale la Sede Apostolica hà tanti
oblighi, et non dico delli presenti solamente
de quali è composta, et la costituiscono,
mà di quelli, che sono vissuti dal 1300 sin'
hora, notando le Leggi fatte da loro per ini-
que, et empie; et quello che importa
contra la sua propria Dottrina, perche
poco di sotto dice, che al Sommo Pontefice
appartiene dare giudicio delle Leggi de
Prencipi: e tutta via il Sommo Pontefice
non hà mai dato loro titolo d'inique, et
empie, adunque donde diremo, che l'Aut-
tore habbi cavato questi vocaboli? La modes-
tia stà bene in tutti se però da quella non
sono essenti le Persone insigni, et Illustris-
sime. Due cose propone, una che le Leggi

della Republica sono inique, et empie. l'altra, che al Pontefice apparenga reprenderla, et non obedendo, constringerla con censure. La prima, che è il principal fondamento, et doue bisognaua insistere, et prouarla, l'abbandona affatto, forse perche non uedeua, come poterlo fare. La seconda, che poco importaua non hauendo prouato la prima, si mette à prouarè molto alla lunga con ue autorità, et con altre ragioni; mà seguiamo l'ordine suo, et uedremo quanto bene sia prouata la sua intentione et prima con l'autorità di San Gregorio il quale dice l'auttore, che asp[r]amente riprese Mauritio.

Contiensi nell'Epistola 61. del secondo libro, una rimostranza molto humile

humile di San Gregorio á Mauritio Impera-
dore, contra una Legge fatta da' Lui, che
nissuno obligato á Militia, ó carico publico,
potesse farsi Monaco, se non desi li suoi
conti et finita la Militia. San Gregorio
dimostra, che li conti ugualmente possono
esser resi dal Monasterio, et che il Soldato
conuertito con le Orationi giova più alla
Republica, che nella militia et che questa
Legge impedisce il seruitio di Dio, ma ser-
viamo quanto sia acerba la riprensione.
Primo dice. Ego autem indignus pietatis
vestræ famulus in hac suggestione, neque
ut Episcopus, neque ut seruus, iure Rei
publicæ, sed iure priuato loquor: et più
di sotto. Ego uero hæc Dominis meis loquens,
quis sum, nisi puluis, et vermis? sed tamen
quia contra auctorem omnium Deum, hanc

intendere constitutionem sentio Domini tacere non possum, et più di sotto inducendo Dio, che parli all'Imperatore dice. Sacerdotes meos tuæ manui commisi et tu à meo servitio milites tuos subtrahis? et un poco di sotto dice. Requirat ergo Dominus meus quis Prior Imperatorum talem legem dederit et subtilius extimet si debuit dari et concludendo quello, che rileva dall'Imperatore, dice. Unde per eundem tremendum Judicem deprecor, ne illæ tantæ lectiones, tantæ orationes, tanta ieiunia, tantæque elemosinæ Domini mei ex qualibet occasione apud Omnipotentis Dei oculos fuscentur. Sed aut temperando pietas vestra, aut mutando rigorem eiusdem legis inflectat.

Questa humile et convenienze rimostranza

remostranza, veramente degna d'un Sommo Pontefice, e indegna, che sia detta dall' Auttore atroce regressione, mà più sono degne di consideratione le parole, che seguono. Ego quidem iussioni subiectus, eandem legem per diversas terrarum partes transmisi, et quia lex ipsa omni-potenti Deo minime concordat: ecce per suggestionis meæ paginam Domino nun-ciavi. Utrobique ergo quæ debui exolui, qui, et Imperatori obedientiam præbui, et pro Deo quod sensi, minime tacui.

Se non haverei qui portato le parole del Sommo Pontefice se non fossi stato dall' Auttore sforzato, per mostrarli, che non fù atroce regressione, mà humil remostranza quello, che San Gregorio usò con l'Imperatore; mà

da' poi, che egli m'hà condotto quà è necessario, che lo preghi à rispondermi, se il chiamarsi San Gregorio tante volte indegno servo dell'Imperatore, se il dire, che come soggetto al suo commandamento, manda in diverse parti una legge, che in sua conscienza non tiene per giusta, se il dire che così facendo rende l'obedienza debita all'Imperatore, sono conformi alla Dottrina che egli adesso publica, rendendo il Pontefice Sommo Monarca, et temporale et li Prencipi nenò che vasalli come li mostrerò prima, che usciamo di questo proposito che le parole sue vogliono concludere; se bene per hora non ardiscono espressamente pronunciarlo, mà prima, che di quà esca, bisogna anco che

io

io feci sapere all'autore quale fu la Cancellaria Apostolica, ò il Campo di Fiore, doue San Gregorio fece affiggere la sua otiosa rigressione: scriue à Theodoro medico di Mauritio nell'Epistola 64 hauer fatto una rimostranza, che così interpetrarò suggestione, se l'autore mi dà licenza, acciò non rigrenda me, come l'Interprete all'Imperatore, mà non vuole, che il rescritto suo gliela dia in publico, et lo preghi rendarla in secreto à tempo opportuno che non lo destrij dai maggiori negotij. Sono anco sforzato dimandar perdono, se narrò, che si tratta della maggior propositione, tirato dalle parole di San Gregorio toccarò incidentalmente una particella della minore per mostrare la ingiustitia della Legge. Dice il Santo à Mauritio

che ricerchi se alcun Prencipe hà fatto legge di quella sorte così desiderarei, che il Santissimo Pontefice havesse detto alla Republica di Venetia che guardi, se mai il Rè di Portogallo, di Castiglia, di Aragona, di Polonia, di Francia, di Sicilia, Conte di Borgogna ó Republica di Genua habbiano fatto Leggi simili alle sue, perche in questo imitarebbe veramente San Gregorio, et ammiro sommamente la prudenza dell'Autore in non allegare il luogo di San Gregorio, poiche così sottilmente in questo suo trattato allega tutti li altri. Hora passiamo alla seconda prova tratta dal capitolo nouit, di Innocentio Terzo. Doppo lunghe guerre trà Filippo Augusto Rè di Francia, et Ricardo

Rè

Rè d'Inghilterra del 1199 Ricardo morì, et
gli successe nel Regno Gio: Senzaterra suo
fratello, ò perche, come alcuni dicono fosse
nominato herede del Regno da Ricardo, ò
perche se l'usurpasse sopra Arturo figlio
d'un suo fratello maggiore. Ma li stati
possedeti dal Rè d'Inghilterra in Francia
riceuettero Arturo per Padrone et fuorono
molte guerre tra Filippo, et Gio: seguen=
do Arturo le parti del Rè di Francia, final=
mente del 1200 per mezo d'un matrimonio,
tra Lodo:[co] figlio, et successor di Francia, e
Bianca di Castiglia nepote di Gio: del
qual matrimonio poi nacque San Luigi,
fù fatta pace tra Filippo, et Gio: compreso
Arturo con conditione che Gio: facesse l'
homaggio à Filippo delli stati di Bretagna,
et Normandia et Arturo lo prestasse à
Gio: Doppo per certi accidenti Arturo fù im-

prigionato dal Zio Rè d'Inghilterra, et dell'anno 1203 morì con opinione commune che fosse ammazzato d'ordine del Zio. Filippo Augusto perciò come signor del feudo fece citar Gio: à Parigi et in contumacia lo condannò, et privò de Feudi et andò poi armato per occuparli colla forza. Pretese Gio: che questo fosse contra la pace, et hebbe ricorso à Papa Innocentio Terzo, il quale commandò sotto pena di scommunica ad ambedui li Rè, che servassero la pace et s'astenessero dalle arme et mandò ancò questo effetto un Legato. Gio: Rè d'Inghilterra à favor di cui era il precetto ne fu molto alegro ma Filippo se ne querelò et se ne querelaveno per lui ancò li Prelati di Francia ai quali Innocentio Terzo risponde come nel capitolo Novit. Non restò per questo Filip=
po

to di proseguir il fatto suo et si aggregò i
stati et stati sino all'hora posseduti da gl'
Inglesi in Francia per forza d'arme. Ne
il Pontefice col suo precetto poté far
frutto alcuno. Del 1208 Innocentio Terzo
scommunicò il detto Gio: d'Inghilterra
et interdisse il Regno (il qual interdetto
anco durò sei anni et tre mesi) ne perciò
Gio: ubedì à quello che il Papa voleva.
Ver'è che del 1212 il Pontefice mandò Pan-
dolfo Legato in Francia à persuadere
Filippo, ch'egli movesse la guerra. Si
mise Filippo in ordine et si accordarono
con lui molti Baroni Inglesi. Ma Pandol-
fo Legato in questo mentre passato in
Inghilterra et mostrato à Gio: il pericolo
nel quale si trovava lo persuase à farsi
Feudatario del Papa. Gio: ricevete il

consiglio violentato dal pericolo et con-
stituì il suo Regno censuale al Papa di
mille marche d'oro all'anno. Tornò Par=
dolfo Legato in Francia et commandò
à Filippo sotto pena di scommunica
che non molestasse Gio: come Feuda-
tario della Chiesa; non ubidì Filippo, e
la guerra continuò. Onde del 1215 nel
Concilio Lateranense si fulminò da In-
nocentio una scommunica contra tutti
quelli, che molestassero Gio: Rè d'Inghil-
terra, per il che del 1216 un altro Legato
nominato Gualo andò à Parigi, et denon-
ciò à Filippo Rè, et à Luigi suo figlio in
virtù della scommunica, che s'astenes-
sero dal passar in Inghilterra come già
erano in ordine di fare. Non restò per
questo Lodovico, mà con molte forze

entrò

arrivò nel Regno di Gio: con tutto ciò che
Co stesso Gualo passasse in Inghilterra, et
quivi non cessasse di fulminare scommuni-
che. Continuò sempre la guerra, finche
Gio: Rè d'Inghilterra morì, et havendo Lo-
dovico di Francia acquistati molti luoghi
in quel Regno, fece tregua per anni cinque
con Henrico figlio di Gio: successo al Pa-
dre. Hora applicando questa Historia
al nostro proposito, diffiniscono li Giuris-
consulti, che non per haver commandato si
può mostrar di haver giurisditione, se li
commandamenti non sono stati ubiditi;
Lascierò però all'esquisito giuditio dell'
Auttore il far le consequenze, che seguo-
no poiche tanti commandamenti, et tante
censure non impedirono questi due Rè,
Filippo, et Lodovico dà proseguire le ragioni

che essi giudicavano giuste, se bene il Papa le teneva per ingiuste. —

Dirò solun altra cosa, che il Cardinale Hostiense, il qual fù poco doppo, scrivendo sopra questo capitolo novit, si travaglia grandemente à giusti=ficarlo, et propone molte sue congietture come bisognasse, che il negotio passasse, acciò il precetto del Pontefice nel detto capitolo si potesse dir giusto. Basta che dalla Francia non fù stimato tale, ne obedito. Per il che l'auttorità del detto capitolo novit non conclude niente di quello, che l'auttor nostro vuole. La propositione del Pontefice Innocentio Terzo alegata dall'auttore: intendimus decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura et l'altra che segue: nullus qui sit sanę mentis ignorat qui ad offi=

cium

cium nostrum speetat de quocumque peccato mortali compere quemlibet Christianum: non furono intese da lui nella universalità che alcuni la portano, primo perche secondo la Dottrina di San Tomaso bisogna eccettuare tutti li motti dell'animo interni, de quali il Pontefice non hà potestà di giudicare, salvo che nel foro della penitenza, et questi sono la maggior parte delli peccati; tutti li Theologi, e Canonisti consentono, che nella scommunica contro li heretici non siano compresi li mentali et che un Canone, che volesse comprenderli sarebbe nullo, onde si sarà fatta una propositione universale, che il Papa può giudicare de tutti li peccati, et quando si vorrà difenderla bisognerà fare una eccettione della maggior parte de singolari; oltre di ciò il Prencipe può commettere

peccato contrafacendo alla legge propria senza causa legitima, come San Tomaso 1. 2. quest: 96. ar. 5. prova, et non dimeno di questo peccato non può esser giudicato saluo che da Dio solo come il Gaetano in quel luogo tratta, mostrando che tanto significa nel foro penitentiale, come appresso di Dio &c.

Certamente il dire che il Principe fosse soggetto alle censure del Pontefice quando falla contro le leggi proprie sarebbe un levar totalmente la potestà del Prencipe. Et il dire, che sia soggetto nelli altri falli non in questi, sarebbe levar la ragione presupposta nel detto capitolo nouit la quale è, che al Pontefice appartiene hauer cura dell'anima, et della salute, et leuare le cose contrarie: ma il Prencipe incorre nella dannatione

anco per li peccati commessi contra la legge
propria: adunque non meno questi, che
quelli apparteriviano al Pontefice; il
che come è stato detto di sopra è contrario
del tutto alla Dottrina di San Tomaso.

È ancora necessario avvertir bene
le parole d'Innocenzo che dice a se ap-
partener la censura d'ogni peccato mortale,
quam in quemlibet exercere possumus, et
debemus, et di sotto all'ufficio nostro ap-
pertinere de quocumque peccato mortali
corripere quemlibet Christianum. Hora se
è debitore di fulminar censure contra
ogni peccato mortale, et contro ogni
Christiano peccatore, certamente se non
lo fa, pecca, ma non vediamo, che fulmini
sopra le meretrici, che pur sono notoria-
mente in perseveranza di peccato, adun-
que peccarebbe, ò converrebbe, che non fa-

cesse altro mai, che fulminare censure. Per-
il che quel de omni peccato mortali, si
deue intendere non della uniuersalità,
hauendone già esclusi innumerabili; la
onde Gabriele Biel sopra il canone lec:
75 s'attattica molto per dar espositione
tolerabile à questo luogo, et non troua
altro, che dire, se non che quella decretale
et tutte le altre che suonano cosi s'inten-
dono nel foro penitentiale solamente.
Io non mi trauaglierò per mostrare, che
le parole della decretale s'intendino
secondo il senso di Gabriele, mà dirò, che
debbe più attaccarsi qualonque uorà
dire, che si intendi nel foro esteriore à fug-
gire li assurdi, et la totale destruttione
dell'auttorità secolare instituita da Dio
et la confusione del mondo, che nasce da
questa dottrina; et lo stato di dannatione
nel

nel quale pone tutti li Pontefici con essa;
il che alcuni Canonisti, trà quali è il P. Navar-
ro hanno tentato di fare, et non è sincera-
duta loro, ne dobbiamo affaticarsi noi
ad accommodare le parole di questo Pon-
tefice alla vera dottrina, che distingue la
potestà secolare dal ministerio spiritu-
ale; massime, che questa decretale con-
tiene qualch'altra cosa per la quale
hà bisogno d'espositione, come quella
che il Rè Filippo Augusto fosse della
discendenza (dice egli) di Carlo magno, il
che non è vero, se non si finge qualche
matrimonio et si esponga per linea femi-
nina, cosa non usata in Francia. Qualche
Historico Francese hà fatto discendere
così li Carolingi, come li Capeti dalli
merovidi per diverse linee feminine, ma

li Capi di Carlo sarà difficile mostrare
senza inventar qualche cosa fuori delle
Historie. Prima di uscire di questo ca-
pitolo Noti, che l'autore doveva at-
tendere più convenevolmente ad espor-
re, che ad ampliare; poiche contro il sen-
so d'Innocenzio, il quale dice à lui toc-
care la correttione di qualonque Chris=
tiano, il nostro Autore hà interpretato
la parola di qualonque Christiano, di
tutti li Principi del Mondo. Sicche li
toccava di scommunicare il Turco, il
Rè di Persia, il Rè di Samarcanda, il
Precopense et ancora altri di chi non si
hà notitia et San Paolo non potrà più
dire. Quid mihi de his qui foris sunt iudi-
care. ma delli primarij Christiani, li quali
il Ponteficie Innocentio hà compresi l'
Autore

Autore non l'à giudicato parlare, quasi, che basti dominar li Principi, e che sia indignità abbassarsi à gli altri; l'interpretare Quemlibet Christianum per tutti li Prencipi del Mondo, è un ampliare, et restringere insieme il senso della Decretale; si restringe escludendo li privati, et si amplia estendendosi alli Prencipi non Christiani.

Quanto all'autorità dell'Estravagante, Unam Sanctam, desidererei che l'autore havesse risoluta una difficoltà che nasce dal leggere insieme detta Estravagante, et un altra di Clemente Quinto Pontefice, che successe poco appresso, la quale comincia: Meruit de privilegijs. dove dice esso Clemente, che non vuole, nè intende che per la sudetta Estravagante Unam Sanctam sia fatto alcun pregiuditio al Rè, et Regno di Fran-

cio, ne che il sudetto Rè, et Regno siano sog-
getti alla Chiesa Romana, più di quello,
che fossero innanzi; mà che le cose stiano
nello stato, che erano prima della sudetta
Estravagante, et questo lo fà per favorire
il Rè, che l'hà meritato per la sua sin-
cera affettione, et per li meriti de suoi mag-
giori, et perche li Francesi l'hanno meri-
tato per la sincerità della sua divotione:
Hora io dimando se Bonifatio hà dichia-
rato il Ius Divinum, cioè esplicato et dichia-
rato la giurisditione, che il Pontefice
hà de Iure Divino, in questa Estravagante:
Unam Sanctam, overo se esso si hà sogget-
tato li Prencipi, che Dio non gli hà sotto-
posti. Se vorranno dire, che sia in questo
secondo modo se gli replicarà, che
sarebbe una novità doppo anni 1250, una
nullità, un usurpatione et un attentato et
un

in abuso della potestà datagli da Dio, oltre che non occorreua che Clemente intendesse, che solo il Regno di Francia non fosse soggetto à quella constitutione; mà bisognaua, che dicesse, et intendesse il medesimo di tutti li Regni, et Principi; ne meno si doueua dar questo in ricompensa delli meriti del Rè, ò del Regno, mà alla giustitia, et debito. Se dirà che sia stata una dichiaratione del Ius Diuinum, dimando, come Clemente potesse liberare il Rè, et Regno di Francia dà quella suggettione, che Dio haueua ordinata, essendo cosa chiara, che il Pontefice non può essentar alcuno dalla potestà sua, che egli hà de Iure Diuino. Et per venire alla parte della detta Estrauagante allegata dall'Auttore se quello, che Bonifacio dicè, cioè chè la potestà

temporale, quando tra debbe essere indrizzata dalla spirituale, sià dichiara-
tione della legge divina, dico io, che si deue intender per quanto appartiene alla salute dell'anime, et al foro di Dio, et per ciò senza nissuna potestà tempo-
rale di quella, che li Leggisti chiamano coattiua, et che per ciò tutta l'autorità Ecclesiastica sopra li Principi è spiri-
tuale, ne in questo fà di mestiero descen-
dere al Pontefice Romano, perche questa autorità è in tutti li Prelati, se bene da lui alli altri ci è differenza, che li altri Prelati non hanno tutti per soggetti, sì come hà il Pontefice, et l'aut-
torità de gli altri è sottoposta alla Pontificale.

Stà quando da queste tre allegate
autorità

autorità conclude, che il Prencipe tem-
porale assoluto se ben non riconosce
altro Prencipe temporale spirituale
è forza, che riconosca il Capo della Chri-
stianità: non vorei, che alcuno restasse
ingannato per la equivocatione, che si
commette nel verbo riconoscere, et nella
parola Superiore. Imperoche in una
significatione, riconoscere vuol dire
essere soggetto à tutte le leggi prestar
homaggio, et tenersi d'havere il suo stato
per gratia di colui; mà in un altro senso
riconoscere vuol dire, tener per ministro
di Dio in quello, che s'aspetta al Regno
de Cieli, secondo la qual significatione,
dico, che il Principe riconosca il Papa,
e riconosca ~~il Papa~~ il Vescovo ancora.

Et il Vocabolo Superiore nella prima significatione, uuol dire quello che communemente si dice Superiore di diretto Dominio; nel secondo senso, Superiore uuol dire quello, che insegna la Legge di Dio, ministra li Sacramenti, et universalmente indirizza alla salute, nel qual senso, dico che il Vescovo è superior del Prencipe asso ancora, se bene il Papa è maggior superiore. Non bisogna dunque, che l'auttore senza distinguer questi significati, tutto in un contesto ci dica che il Prencipe temporale assoluto, se ben non riconosce per superiore altro Principe temporale, debbe riconoscere per superiore il Papa, et così confondere la superiorità; perche non se deue admettere questa propositione, che il Prencipe

assoluto

assoluto se ben non riconosca per superiore
altro Prencipe temporale riconosca però
per superiore il Vescovo, conciosiache
la fallacia qui sarebbe chiaramente
vista da' tutti, perche se riconoscere s'inten-
derà nel primo senso del dominio diretto,
dico che non è vero, che debbe riconoscere
il Papa, perche non è tale, ma che in quel
modo appunto, che non riconosce altro
Prencipe non debbe meno riconoscere esso
Papa. Se intende poi nel secondo senso
superiore cioè spirituale non è vero, che
nissun Principe temporale ancorchè feu-
datario riconosca altro Prencipe tem po-
rale per superiore spirituale, perche in
questo senso riconoscer per superiore,
vuol dir hauer per Padre spirituale.
Ma il Feudatario debbe hauer per tale

il suo Signore: quanto però bisogna
guardarsi dal Theologizar in questo modo
col quale si disforma, et si disordina
et il Regno di Dio, et quelli del mondo; e
sono ingannati li semplici, et indotti
á credere che in tutte le cose ci sia
obligo di obedire al Papa.

Non é meno da lauder in questo
quel modo di dire il Papa é capo della
Christianità, per la equiuocatione del
uocabolo Christianità. Antiamente
si troua detto dalli Scrittori. Il Ponte-
fice Romano successor di San Pietro:
appresso ad altri Vicario di San Pietro:
andando più innanzi Vicario di Christo,
Vicario di Dio, Capo della Chiesa, modi
che non partoriscono mal senso, mà il
uocabolo Christianità per la sua ambi-
guità

guità lo partorisce. Imperoche non signi-
fica solamente la Chiesa Christiana, mà li Stati,
e Regni Christiani; anzi questo secondo senso
è il più usitato, e quando si dice, che l'Asia
ò l'Egitto non siano in Christianità non s'inten-
de che non vi sia la Chiesa Christiana, mà
s'intende che non sono negli stati temporali
de Christiani; si vede sotto questo novo mo-
do di dire, che è coperta la fallacia, perche
s'intende di concludere, che sia capo, cioè
c'habbia governo nel temporale sopra
li altri Principi Christiani, non mutiamo l'
antico modo, diciamo pur Capo della
Chiesa Christiana. Mà mentre che da tutto
il suo discorso l'Auttore vuole conclude-
re, che se li Principi usano la potestà
in danno dell'anime loro, ò de popoli

et in pregiudizio della Christianità il
Papa può metterui le mani, se bene di
sopra esponendo il capitolo Novit
se habbiamo detto molto, non sarà alieno
dal proposito presente uedere che in-
conueniente estremo segua da una Dottrina
così universalmente pronontiata. Non vi
è attione alcuna humana in indiuiduo
che non sia, ò opera buona, ò peccato, se
al Pontefice Romano appartiene metter le
mani sopra ogni peccato, et insieme à lui
s'aspetta giudicare, qual si sia peccato,
dico che non vi è più Principe alcuno, se
non il Papa. Anzi che non resterà al-
cun altro gouerno priuato; faccia il
Principe una Legge, che sia pagato una
contributione per straordinario sussidio
della

della Republica per una guerra che esso sia necessitato di fare, questa legge non è giusta, mà è peccato se la causa finale non è legitima se li sudditi non si obligano alle contributioni secondo la giustitia distributiua, adonque il Papa potrà dire. Io uoglio saper il fine, perche imponi la contributione, et cosi penetrarà gl'arcani dello Stato, potrà esaminar la distributione se è fatta proportionalmente et cosi intenderà tutti li secreti della forza dello stato et perche il Papa è anco Principe temporale, et come tale può hauer una guerra con un altro, per questa strada indebolendo i nemici con incredibile facilità potrà restarne uincitore. In somma il

Papa potrà essaminar tutte le Leggi,
tutti li Editti, tutti li patti, tutte le suc-
cessioni, tutte le transattioni delli
Principi; ma che dirò: potrà essaminare
anco le successioni, et li contratti de
privati, perche al Pastor tocca, come l'
Auttore dice, guardare ciò, che pasco-
lino le sue Pecore, che acque bevino,
et dove vadino vagando; questa con-
seguenza non solo è necessaria, mà an-
cora admessa da tutti li Canonisti che
scrivono sopra il Capitolo Novit, mà
non è però, che li prudenti, et discreti
non la notino per molto absurda, della
quali assurdità per liberarsi alcuni
hanno cavato dal detto Capitolo Novit
una distintione, che altro è giudicare
della cosa

della cosa, ò dell'attione, ò del contratto, et
altro è giudicar del peccato; mà se fossero
l'indivisibile, perche quando apparterà
rà al Papa giudicarà d'ogni cosa in quanto
è peccato, e prohibirlo, et sforzare ad os-
servare il suo commandamento che altro
cosa potrà il Principe trattare? come se in
uno vendita fosse ingiustitia et il Papa la
giudicarà come peccato, e farà che si
rompa. lo dimando, che cosa restarà alli
Principi di giudicare, ò trattare sopra
quel contratto? et restarò sodisfatto, quando
mi sarà mostrato un atomo di Dominio,
che li resti. - Con questa Dottrina è biso-
gno levar ogni Principato ò tener in
perpetue perturbationi la Christianità.
Non uso qui il uocabolo in senso ambiguo

mà intendo la Christianità, cioè li Regni et Stati de Christiani. =

Et perche l'Autore ci hà apportato una Dottrina molto universale, che il giudicare se una Legge contiene peccato, tocca al Pontefice; sì come tocca al Giudice Ecclesiastico giudicare, se un contratto civile contenga peccato d'usura, bisogna dirli, che da questo, ne seguirà, che non solo il Papa, mà ancora tutti li Giudici Ecclesiastici sarebbono giudici d'ogni cosa, perche non più li apparteniva giudicare, se contenga usura, che se contenga altra lesione del Prossimo, che tutte sono peccato; et d'ogni homicidio, perche può essere con peccato, et senza, il giuditio sarà Ecclesiastico, et apparterrà à loro il giudicare, et del mettere il prezzo

prezzo alle Robbe et mercantie, se sia peccato
ò nò; et ordinar, che si levi, ò si lassi; et se
il pegnorar è con estorsione, ò nò; et se un
mandato de contravando, contiene violen-
za, et ingiustitia, che per anco qui entra
il peccato; et se il modo del vestir delle
Donne sia scandoloso, et se l'huomo è
prodigo, ò avaro nella sua mensa, che
tutti pur sono peccati; et si come po-
trà entrar in tutti li governi delli Regni,
così potrà penetrar in tutti li governi delle
Case, veder come li Padri governano li
figlioli, come li mariti trattino le moglie,
et in somma, perche non è attione alcuna,
ò negocio, così publico, come privato in
cui non possa cader peccato, se toccherà
al Giudice Ecclesiastico il giudicarlo, et

approuarlo, ò prohibirlo, et constringer à seguire il suo giudicio, si potrà porter il Palazzo, et il Foro, et tutte le Case nel Vescouato. Le quali conseguenze, si come si cauano dà questa Dottrina, così non sarà male che oculatamente siano considerate da coloro à quali veramente appartengono. –

Mà la vera Dottrina Christiana, et l'uso, che vediamo leua tutti li absurdi, perche li peccati sono sotto il giudicio temporale nel Foro mondano, et sotto il Giudicio Ecclesiastico nel Foro dell'anima, nella qual, come bisogni procedere non possiamo meglio imparar lo, che dalli essempij di Christo, et de Santi Apostoli li quali non hanno mai preteso sopra

ora li pecca l'autorità temporale coattiva.

Continua l'Autore riprendendo l'Interprete non solo nella causa delle Leggi, mà aggiongendo, che la Santità di Paolo Quinto non riprende la Republica, che voglia punire i suoi sudditi delinquenti, mà perche presuma metter le mani sopra le persone Ecclesiastiche che non sono soggette ad altro Superiore che allo Spirituale, concludendo, che chi vorrà considerar senza passione, trouerà, che il Papa non vuole privar la Republica Veneta d'altra libertà, che di far male, la quale non è data da Dio, mà dal Demonio. Qui primieramente oppone all'Interprete questo, di che egli non hà colpa alcuna. Ecco qui portado l'Autore le parole proprie dell'Interprete, le quali sono, che

furono fulminate le censure il dì di Natale.
Ma il dì di Natale non fù presentato
altro Breue, che sopra le due Leggi del
non fabricar Chiese, et non alienar beni
Laici in Ecclesiastichi senza licenza;
et la Censura sopra il giudicar delinquenti
non fù fulminata sino al Febraro,
della quale l'Interprete non può par-
lare, scriuendo egli sopra la fama spar-
sa delle Censure fulminate al Natale.
Una persona graue non deue concitar
inuidia contro alcuno, se non per verità;
ma che le persone Ecclesiastiche, quando
commettono errore contro la Legge, non
siano soggette al castigo, lo dice senza
prouarlo; se nel progresso uedremo, che
senti prouarlo, se gli risponderà quello
farà bisogno per difesa della verità,
non

non conviene però differir a dirli quello che occorre sopra la sua propositione. Le persone Ecclesiastiche non sono soggette ad altro Superiore, che allo Spirituale. Questa propositione è proposta per oppositione contro il Signor Cardinale Bellarmino da un certo in Francia, che la riprende, come seditiosa. et Lodovico Richehomo Provinciale de Giesuiti in suo Apologetico drizzato al Rè, risponde per lui al capitolo 33 che non habbia ciò affermato, se non nelle cause sacre meramente, come de Fide, de Religione de Sacramentis E, et che non sia stato mente suo di riprendere il costume di Francia, dove il Magistrato secolare giudica nelli delitti privilegiati, et esso Provinciale poi rivoltatosi al Rè dice. Episcopi, Archie

episcopi Cardinales, Generalesque Pre=
positi Religiosorum Ordinum in toto
Sacro Ordine excelsissimi, omnium atque
immunissimi primas tenent: Propterea ne
tamen, aut tuæ Maiestati subiecti uel esse
uel dici aspernantur, quod sint immunes,
subiectique Pontifici Maximo. Et poco
di sotto hauendo detto, che lo riconoscono
Rè loro: Quod quomodo tale præs-
tandum sibi constituerent nisi se
pari iure cum aliis; atque sub tuo Im-
perio esse faterentur? Parentem potest
Dauidem suus Salamon compellare,
nec se eius tamen filium ea compella-
tione dicere.

Veramente il Cardinale Bel-
larminio in sentenza nel libro primo
de Clericis cap: 28 alla conclusion seconda
con

con la sua ragione dice, che li Ecclesiastici
sono soggetti al Prencipe secolare, in
quello, che non raguarda al loro officio:
mà perche questa parola, subditi, non
vi è formalmente espressa, hò più tosto
voluto addurre uno della sua Compagnia,
che in parole formali lo dice et non solo
nel luogo sopracitato, mà lo replica
anco nel cap: 36, lasciando d'allegare qui
San Gregorio nella sopradetta Epistola,
che si chiama soggetto et servo dell'Im-
peratore et introduce Dio à parlare
al Principe, et dice: Sacerdotes meos tuę
manui commisi la qual forma di parlare
si trova appresso tutti li Santi, et nelle
Epistole delli Pontefici antichi. Uno
potrebbe opporre all'Auttore, che quel
detto suo / il Pontefice non procura di

privar la Republica d'altra libertà, che di far male; più veramente si potrebbe applicar la Republica et dire che essa nel castigar li delinquenti Ecclesiastici, non faccia contro la libertà Ecclesiastica, et non intenda levar loro altra libertà che di far male; perche siamo tutti d'accordo che l'Ecclesiastico commettendo contro le leggi, pecca, mà non si accordiamo già in dire che habbia peccato la Republica in castigarli. Io credo bene, che l'Auttore come dottissimo habbia havuto buon senso, quando hà detto, che la libertà di far male non è data dà Dio, mà dal Demonio; le parole però così pronunciate non sono cattoliche. Imperoche la libertà di far male s'intende il libero

arbitrio

arbitrio, il quale è naturale, et da' Dio, il che non sarà negato se non da' qualche manicheo, che ne fà il Diavolo auttore. non nego, che l'Auttore non habbia hauuto buon senso, come hò detto; la buona mente però non debbe scusare un severo Censore altrui, massime dicendo San Girolamo ex verbis male prolatis incurritur heresis. –

Segue l'Auttore et presa comparatione dalli Prencipi secolari, dal Pastore, e dal Nocchiero conclude che non debbe il Pontefice Capo della Christianità permettere libertà alli Prencipi di far leggi pregiudiciali alla Chiesa, et alla salute delle anime, et perdersi per se stessi, et far perdere ad altri l'eterna salute. Bellissime

parola in primo aspetto, et che sarebbero
fermare immediatamente qualche semplice
di credere, che ogni ragione fosse dal
canto suo; mà quando noi l'essamineremo
mo le troueremo proponere cose ambi-
gue, et concluder con l'istesso paralogismo
come tutte quelle di sopra. Che cosa inten-
de per Chiesa? Se quello, che la Scrittura
Diuina, et il uocabolo propriamente
significa, cioè la congregatione de
fedeli, è molto uero quello, che dice mà
nissun Principe in questo senso può far
leggi pregiuditiali alla Chiesa, che non
le faccia pregiuditiali anco à sè, che
ne è parte molto principale, et insieme
che non pecchi; Se per Chiesa intende
li ministri di essa, come tali, dico l'istesso;
mà aggiongo, che le leggi tenere non sono
à loro

à loro pregiuditio, anzi in qualche maniera, come si potria mostrare uengono à fauorir il loro ministerio. Se per Chiesa intende qualche gouerno, ò Stato temporale, nego che apparenga al Pontefice impedire, che non si facciano leggi à pregiuditio di quello. Siamo ingannati dall'ambiguo. Non è lecito far legge in pregiuditio della Chiesa, si deue intender al primo, et secondo modo; ma è fatta una legge, che non si porti biada in Ancona terra della Chiesa, questo si deue intender nel terzo senso, et però se si dirà la legge di non portar biada in Ancona è contro la Chiesa, questo sarà conclusione per equiuocatione. Similmente quando dice, che non debbe il Pontefice permettere libertà alli Prencipi Christiani di far legge pregiuditiale alla salute delle

anime, notaremo esser dottrina del Signor Cardinale Bellarminio, che li Ecclesiastici sono essenti iure humano nelle cause criminali, ó sia questo privileggio de Principi, ó constitutioni de Pontefici, ó siano anco ambidua insieme; dimando però se innanzi tutte queste leggi, et constitutioni li secolari, che puniuano le sceleratezze delli Ecclesiastici, peccauano ó faceuano pregiudicio alla Chiesa; se dirà di sì, non potrà diffendersi: perche non contrafaceuano à legge diuina per la sua, et per la uera opinione; non ad humana, ché non ui era, et ubi non est lex, nec preuaricatio, adunque non era peccato, non era contro la salute dell' anima, non era in pregiudicio d'alcuno, perche dunque li Papi non poteuano permetterlo: dirà l'Auttore all'hora, sì, che non ui

che non vi era Legge: mà adesso non perche
vi è; adonque hanno difficultato la via
del Cielo, adonque senza loro era più facile
adonque non è in Edificatione, se già pote=
vano li Principi castigando li Ecclesiastici
delinquenti mantener la quiete publica,
et dar sodisfattione alli offesi senza
peccato alcuno, che bisogno era con voi il
ben publico, et con estremo pericolo di
metter ogni Stato in confusione, inventar,
che sia peccato castigar chi fà male
conforme alle Legge di Dio? può servir
in alcun modo questo à facilitar la
salute ad alcuno? serve forze alli cat-
tivi Ecclesiastici, che per ciò pigliano
maggior ardir di far male? serve alli
offesi da loro? che per ciò machinano
maggior vendette, et vendette private?

serue alli Principi lo stato de quali si perturba? serue alla reputatione dei buoni Religiosi che nella loro compagnia vi siano i cattiui? forsi è honorato Dio in altri, che nelli obedienti à suoi commandamenti? mà sento dirmi, questo è un biasmare le esentioni, che tanti Principi degni di eterna memoria hanno concesso alle persone Ecclesiastiche nelle cause criminali. Io non solamente non le biasmo, mà le lodo sommamente et le propongo per degne d'esser imitate da' tutti li Principi presenti et futuri, mà dico bene, che non si trouerà mai che Principe alcuno, incominciando da Constantino Magno sino à Constantino de Duca, et da lui descendendo per li Greci sino alla destruttione di quell'

Imperio

Imperio, et per li Santi da Carlo Magno sino
a Federico Secondo inclusive, habbia
esentato li Ecclesiastici dalla potestà
sua propria. Tutte le esentioni sono
dalli Officiali, et Magistrati; alcune
esentioni da tutti; alcune da parte
d'essi Magistrati; alcune in certe sorti
di delitti; altri in tutti rispettivamente,
restando sempre nel Principe quella
somma potestà, che è inseparabile da
lui. Hora purche li delitti siano pu-
niti da qual Magistrato tocchi, ò non
tocchi et sopra qual appartiene, hab
bia, ò non habbia auttorità; appartiene
al Prencipe statuire secondo le oppor-
tunità de tempi, luoghi, et negotij. Per
il che li Principi secondo, che ricerca

lo stato delle cose loro, danni privilegi,
et esentioni à soldati, et ad altre sorti
di persone; et così quando l'augumento
della Religione nello stato suo richiede,
concedono alli Religiosi privilegi, et
esentioni conveniente, et ne sono degni
di lode, sì come io laudo tutti li Prin-
cipi sopra nominati, et laudo la Repu-
blica, che per legge non scritta ha esen-
tati li Ecclesiastici nelli delitti com-
muni, et non enormi. Ma una legge la
quale levasse al Principe la potestà
di punire li delitti, quando la necessità
della publica tranquillità lo ricerca,
non vedo che alcuno la lodasse, né la
reputasse conforme à Dio, et alla Na-
tura. Sì che dal lodare li santi
Privilegi concessi dalli Principi non ne
segue, che si lodi una essentione essor-
bitante

bitanza, la qual serve à confusione, e perturbatione publica. Concludiamo dunque esser vero che il Pontefice non può, nè deve permettere alcuna di quelle cose che di sua natura sono cattive et contrarie alla salute della anima, et se le permettesse non restarebbono di esser peccato, ne facendosi la salute si potrebbe acquistare. Et veramente sono degni di somma lode li Pontefici, che procuravano levar li abusi alle cose prohibite da Dio, le quali stando è impossibile che l'huomo si salvi, et tanti anni sono il Mondo sospira à questa riforma, e tante volte è stato deluso nelle speranze sue. Mà circo le cose, che non repugnano alla Divina volontà debba esser servata la sua libertà al Prencipe di far quello, che il ben publico ricerca. Et un Pontefice

che sentasse prohibirgliela, usurparebbe
l'autorità temporale contro il precetto di
Christo.

Sin qui la disputa assai familiar=
mente è dall'Autore trattata, ma nel
secondo luogo per le parole dell'Inter=
prete, dove dice ch'si è dato à cercare
qual fosse la forza delle scommuniche
quando sono fulminate per cause
tanto ingiuste, se gli fà adosso un gran
strappazzo con dire.

2. — Passa l'Autore ad un altra
falsità dicendo. Io mi son dato à ricercare
ne gl'approvati Autori qual fusse la
loro forza, quando sono fulminate per
cause tanto ingiuste. Questa è la seconda
falsità congionta con una incredibile
temerità, et intollerabile arroganza,
perche l'Autore della Prefatione ar=
disce

ttra di diffinire, che le cause della scommunica dal Sommo Pontefice fulminata contro la Republica Veneta, siano ingiuste. Et forse chi potesse parlare con questo Scrittore, troveria, che non è informato del negocio, ne sà quali siano le cause della sudetta scommunica massime, che egli stesso dice essersi mosso à scriuere solo per una fama sparsa in Parigi. Onde bisogna che sia uno di quelli de quali dice l'Apostolo: Non intelligentes neque, quæ loquuntur, neque de quibus affirmant 1. Timoth. 1. È possibile, che tu sij così temerario, che senza hauer prima ben inteso il negocio, senza hauer molto studiato, senza consultare con huomini dotti, ardisci di pronunciare una sentenza, così assoluta contra del

Vicario di Dio? Et quando bene havessi studiato assai et conferito con altri et fussi à pieno informato d'ogni cosa, doveva esser così arrogante d'condennare d'ingiustitia il supremo Giudice del Mondo, et questa sua sentenza per mezo della stampa farla noto à tutti. Ma già, che tutta la sua ragione per la quale giudichi essere ingiuste le cause delle scomuniche dal Sommo Pontefice, non si fonda in altro se non nella fama sparsa, che la Republica Veneta sia scommunicata, perche ricusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gli hà donato. Et noi habbiamo dimostrato chiaramente questa ragione esser falsa, et perche la giustitia della scommunica fulminata dà Nostro Signore è notorià à tutti, et approvata

dà tutti

da' tutti, eccetto, che dall'interessati, che si guidano per passione più che per ragione, non spenderemo più parole in rifiutare questa falsità.

Io veramente releggendo bene le parole dell'Interprete non veggo, che diffinisca la sentenza del Pontefice esser ingiusta, poiche nella sua parentisi dice (il che non par ragioneuole, ne credibile) La quale l'Auttore studiosamente hà tralasciato, mà poniamo anco noi che questa non ci fosse, et pigliamo solo le parole. Essendo sparsa fama, che la Republica sia scommunicata, perche ricusi di cedere la sua libertà, mi sor dato à riecrcare nelli approvati Auttori; E Una cosa suppone l'Interprete certo, che la scommunica fulminata contra chi

vicenda sottomettere la sua libertà sarebbe ingiusta, et due altre cose restaro dubbie, uno in iure, qual sia la forza di essa, l'altro in fatto, se la presente scommunica sia tale, come la fama gli hà portato. Negli libri non potendo studiar la seconda, si è dato a studiar la prima. Onde non par, che diffinisca, come l'Auttore dice, sì come se uno dicesse, essendosi sparsa la fama in Venetia che Demetrio Principe di Moscovia con molti suoi seguaci sia stato mecidato per essersi lasciato indurre dalli Giesuiti a tentar molte cose contro gli instituti di quell'Imperio. Io mi sono posto à cercare nelli approvati Auttori, che pena meritino li Religiosi, intromettendosi nelle cose di Stato con

pericolo

pericolo di turbazione publica et morte di molti. Potrebbe qui alcuno dire, torna di diffinire, che li Giesuiti sono perturbatori della quiete publica. Certo no, ma la cosa certa è, che chi turba la quiete publica pecca: due cose sono dubie, una in iure che si può studiare, che castigo merita il Religioso che così faccia, l'altro in facto quello, che sia auvenuto in Moscovia che si può aspettar di certificatione. Così precisamente è quello, che trattiamo, et credo, che l'Auttore habbia sentito l'istesso: ma per fare una invettiua contro chi dice la scommunica del Pontefice essere ingiusta, ha mostrato credere, che l'Interprete lo dica. Costuma l'Auttore di acremente riprendere quelli, che tirano al senso loro le parole altrui per

oppugnarle: ma in questo luogo era troppo necessario, sotto coperta di riprendere un incognito, ribaneggiare tutti coloro, che non riceuono la scommunica del Sommo Pontefice, ma se alcuno commosso da quello, che l'Auttore dice nel Testo di sopra; cioè le leggi della Republica Veneta essere inique, et empie, l'ora drizzasse precisamente le parole istesse verso lui, dicendo essere una follità congionta con diffinire, che le leggi di tanta Republica conforme à quelle di tutti li Regni Christiani siano inique, et empie. et che chi parlasse con lui, et lo trouarebbe poco informato del negocio, et facesse in scrittura una interpellatione, dicendo è possibile, che voi siate così, che ardire pronunciare ingiuste le

leggi

Leggi d'una Sapientissima, et Religiosissima Republica che già mille, e dugento anni si è gouernata con stupore, et essempio del mondo, et che queste Leggi non sono singolari, mà si trouano in tutti gli Stati Christiani, le quali sono anco stimate giuste da' tutti, et approuate, eccetto che da' gl'interessati, che si guidano più per passione, che per ragione: Non poteb=be dolersene l'Auttore, ristretto con suoi legami istessi, et rigreso con le proprie sue parole formali. Mà lasciamo noi di usare simili modi, non restando però di aggiongere anco, che se uno scri=uendo le cose, che al presente passano nel mondo, dicesse la sua opinione, che la scommunica del Papa fosse ingiusta non sarebbe tanto dannabile: leggendo

tutti gli Historici Ecclesiastici troueremo infiniti essempi de Scrittori, che hanno detta la sua opinione de Decreti, de precetti, et delle attioni de Pontefici del lor tempo, et delli precedenti, ne mi partirò da quello, che tutti li moderni dicono di Alessandro Sesto, e di Giulio Secondo, et d'altri successori, et precessori. Solo Iddio hà questa perfettione di non poter fallare, et essere irreprensibile, tutti gl'altri debbono auuertire, quello, che fanno, perche la opinione, che il Mondo può prendere della loro bontà et prudenza, serue per freno à quelli, che per rispetto della conscienza propria non si sono contenuti nelli debiti termini. Mà passiamo alla terza oppositione, doue dice. —

3 —. — Seguita la terza; Che leggendo

nel Tratto

nel sacro Concilio di Trento quelle parole degne d'essere scritte in lettere d'oro: A fine che l'arma della scommunica ą hauerci desiderato, che si come quei santissimi Padri hanno prescritto alli Prelati la regola, che debbono seruare per usare del medicina a salute: così hauessero insegnato alle diuote, et religiose conscienze qual fosse il loro debito, quando il suo Prelato fulmina censure contro la forma prescritta da Christo Nostro Signore, et da San Paolo, et dalli sacri Canoni antichi. – Non contento l'Auttore d'hauer detto una falsità contro del Sommo Pontefice, ne aggionge un altra contro del Concilio universale, acciò così faccia ingiuria al capo, et alle membra principali di Santa Chiesa. Dunque riprende questo Auttore il sacro Concilio

di Trento d'insufficienza, perche havendo ordinato ai Prelati che non si servino delle scommuniche per cause leggieri, non habbia insieme insegnato ai Laici come si devono portare, quando i loro Prelati non servano questo ordine, il qual è conforme all'ordine di Christo, di San Paolo et dei Sacri Canoni antichi. Ma se havesse voluto leggere tutto il Decreto del Sacro Concilio et non solo le prime parole haverebbe ritrovato quello, che finge di desiderare et haveria conosciuto quanto falsamente attribuisse al Concilio l'insufficienza della Dottrina. Il Decreto, ch'ello allega è il terzo della Sessione ultima in materia di riffomma, et si come nel Principio del Decretto si avvisano li Prelati, che

che non si seruino dell'arme della scommunica temere, et leuibus de causis, cioè temerariamente, et per cause leggieri; così nel fine si auisano i Laici ch'ancorchè constituti in Magistrato politico che non tocca a' loro giudicare se il Prelato in scommunicare osserua l'ordine debito, et però comanda alli Magistrati secolari, che non ardischino impedire, che il Prelato non fulmini la scommunica, ne meno comandare che reuochi la scommunica, sotto pretesto, che non sia conforme all'ordine debito. Nefas autem sit saeculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico Iudici, ne quem excommunicet aut mandare, ut latam excommunicationem reuocet sub pretextu, quod contenta in presenti Decreto non sint obseruata; cum non ad seculares, sed ad Ecclesiasticos hec cognitio

pertineat. Queste sono parole del Sacro Concilio, il quale hà proveduto ad ogni cosa et hà insegnato, che l'officio dei Magistrati secolari non è di resistare con forza, et violenza alla publicatione delle scommuniche, come hoggi fanno i Magistrati della Republica di Venetia ingannati da' persone, che più si dilettano di adulare, che d'insegnare la verità, uno de quali è costui à chi noi rispondiamo.

Qui arguisce l'Anteragnete di due cose, la prima, che riprende il Concilio d'insufficienza, la seconda, che se havesse letto le paroli seguenti, et non il solo principio haverebbe trovato quel, che cercava. Alla prima obiettione brevemente dirò, perche la seconda mi fa tralasciare ogni altra consideratione. Questo è l'argomento

l'argomento, che ci fanno li Heretici, quando diciamo esser necessarie le traditioni, perche ogni cosa non si troua nella Scrittura, non il segnarsi col segno della Santa Croce, non l'Adoratione dell'Imagine, non gli Ordini Minori, non le Consacrationi di Chiese et degli Altari. Subito ci dicono, che trattiamo la Scrittura per insufficienza; non è insufficienza perciò la Scrittura, perche contiene quello, che è conueniente, che sia scritto, et il rimanente rimette alle traditioni le quali approua; così risponde spesso alle obiettioni degli Heretici il Signor Cardinale Bellarmino; et così parimente in questo proposito non si tratta per insufficienza il Concilio per non hauer detto tutto quello, che si

debbe sopra delle scommuniche, se hà tra=
lasciato qualche particolare, et rimes=
sola alla Dottrina de Scrittori Catholici
et é cosa nota ad ogn'uno con quante ne=
cessarie dechiarationi hà supplito
Pio Quinto in materia della cognitione
spirituale; dell'affinità fornicaria;
della publica honestà; et la Congregatione
de Cardinali ogni giorno ad altre suppli=
sce sotto nome di dichiaratione. Il Con-
cilio non è nel numero delli Scrittori Ca=
nonici, mà si debbe credere che se fosse
continuato più hauerebbe ancora più
cose dichiarate et l'Auttore non doue-
rebbe dir questo, essendo molto contra
la nouità del quesito de auxiliis. Sento
farmi una obiettione, adunque hà fatto

errore

errore l'Inserguese in desiderare quello,
che il Santo Concilio non ha giudicato
ispediente fare; non è vero, che sia
male desiderare quello, che uno standio
per natura impeccabile ha giudicato
altrimenti. Lo desidero, che havesse pia-
ciuto a Dio lasciar vivo Papa Clemente
Ottavo sino alli tempi presenti, et non
pecco, se per Dio non ha giudicato ispe-
diente. Ma sò, che alcuno non si contenta,
che una tal sufficienza sia nel Concilio;
ma ne vuole una, a cui non manchi niente,
acciò mai più possa alcun dire, che vi
sia bisogno di Concilio, et saressimo liberi
da travagliarsi in questa consideratione
della sufficienza nel Decreto delle
Censure. Se come sono stampati li Decreti
del Concilio si fossero stati stampati gli

Atti. Se adesso si trovano gli Atti dell'Efesino
che fu già mille, e dugento anni, ò qualche
frammento delli Atti del Niceno, più vecchio
sono ricevuti: con grand'avidità gli atti
del Santo Concilio di Trento sono in essere
rimetto alla molta sapienza, et prudenza
dell'Autore il dire, se fosse utile, che usci-
scero in Luce; dirò bene, che dichiarariano, e
risolveriano la presente nostra difficoltà
Alla seconda obiezione, io desiderava
prima una esatta fedeltà in un Inter-
prete del Concilio, che riprende di poca
fede quello di Gerzone. Dice il Concilio;
Nefas sit seculari cuilibet magistratui.
L'Autore interpreta così, s'avisano li
Laici, etiamdio constituiti in Magistrato.
Io credo, che li Scolari di Grammatica
diranno: Seculari cuilibet magistratui à
qualsivoglia

quali si voglia secolar Magistrato, et non alli Laici etiamdio constituiti in Magistrato: adunque delli privati non si dice niente, et l'Con[-]
sergere di Gerson desiderava instruttione alle devote et Religiose conscientie, non
alli Magistrati; et l'Autore ci hà posto
quello alli Laici per comprender li privati contra il senso del Concilio: Le parole sub
pretextu quod contenta in presenti decreto
non sunt observata, non sono fedelmente
riportate dicendo sotto pretesto che non
sia conforme all'ordine debito; doveva
dire sotto pretesto, che le cose contenute
nel presente Decreto non siano state os[-]
servate imperoche molti altri ordini de[-]
biti sono in San Matteo in San Paolo, in
Sant'Agostino, che non sono contenuti nel
Decreto del Concilio. Prohibisce il Concilio
à Magistrati Laici commandare, che l'

escommunicatione fulminata sia revocata sotto pretesto che non siano servate quelle cose contenute in quel Decreto; mà quando altre cose debite non fossero servate, se il Magistrato potrebbe commandar la rivocatione, non lo diffinisce il Concilio; et forse in alcuni potrebbe, come si costuma di fare nelli Parlamenti di Francia. Ecco adunque, che il Concilio non hà insegnato alle devote, et Religiose conscienze, cioè à quelli, che ingiustamente sono scommunicati et à quelli, che si ritrovano oggresso loro à quali accade communicar con essi, qual fosse il loro debito, che l'Interprete di Gerson desiderava; mà doppo allegare le parole del Concilio.

Nefas autem sit saeculari cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico iudici, ne quem

quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet sub praetextu quod contenta in praesenti Decreto non sint observata, cum non ad saeculares, sed ad Ecclesiasticos hac cognitio pertineat. Segue l'Auttore queste sono parole del santo Concilio, il quale hà provisto ad ogni cosa, et hà insegnato che l'officio de Magistrati secolari non è di resistere con forza, et violenza alla publicatione delle scommuniche, come hoggi fanno li Magistrati della Republica di Venetia.

Qui bisogna trasecolare. Dice il Concilio, che il Magistrato non debba prohibire che l'Ecclesiastico non scommunichi, ò commandare, che revochi la scommunica fulminata et dice l'Auttor, che commanda, che non resista alla publicatione con la forza. Sono queste cose

così differenti, come il Cielo dalla Terra. Senza prohibire, che uno sia scommunicato, et senza commandare, che sia rivocata la scommunica si può impedire la publicatione: molto differenti sono l'uno dall'altro: il primo è atto di giurisditione sopra l'escommunicatore; il secondo è atto della natural difesa, che non ricerca giurisditione alcuna, et conviene non à magistrati soli, mà à privati ancora; si può vedere Gaetano, Soto, Vittoria, che tutti trattano à longo della resistenza che debbano fare et li privati et li magistrati secolari alli mandati indebiti, specialmente del Pontefice, conforme à quali parla anco il Signor Cardinal Bellarminio nel trattato suo de Romano Pontifice, in tempo che non essendo ancora nata questa controversia giudicava

senza

senza passione. Doue apparisce, ò doue si mostra adunque quella gran falsità, che dice l'Autore, che l'Interprete hà opposto al Concilio; et quello che se gli hauesse letto tutto il Decreto hauurebbe trouato, etc. di modo che l'oppositione, che si fà all'Interprete in questo Capo consiste in tre discorreuenienti, et aliene interpretationi dell'Autore contra il uero senso, et parole del Concilio. mà passiamo al quarto capo, doue dice. —

4. — . Mà passando più oltre aggiogne l'Autore, e dice. Et mentre non trouando qui quanto desideraua, riuolgo molti Autori, mi è passato per mano anco Gio: Gersone Dottore Christianissimo degno d'eterna memoria, etc. — Non si può negare, che Gio: Gersone non sia stato un Dottore di molta scienza, et pietà: mà

l'infelicità de tempi per la longhezza dello Scisma nella Chiesa Romana indussero così questo Dottore, come alcuni altri di quella età à sentir poco bene della potestà della Sedia Apostolica. Perciò che volendo per mezo dell Concilio generale rimediare allo scisma, et indurre i Pontefici di diverse obedienze à sottomettere alla dichiaratione del Concilio le loro pretensioni si mossero ad inalzare sopra modo l'autorità de Concilij, et abbassare grandemente quella del Sommo Pontefice. Et di qui nacque, che cadero in manifesti errori contrarij alle Sacre Scritture et alla commune sentenza dei Theologi, che furono, et prima, et poi di quei tempi. Onde l'Auttorità del Gersone in quelle materie, che concernono la Potestà

Papale

Popolo non è di momento alcuno, et non mancauano molti altri Scrittori più sicuri, che si poteuano allegare per intendere sin doue si stende la forza della Scommunica, come sono San Tomaso, San Bonauentura, Sant'Antonino, et infiniti altri senza addurre un Auttore sospetto anzi chiaramente erroneo, nella materia della quale si tratta al presente.

Poteua ben l'auttore, poiche hà rapportato alcuni delli honoreuoli titoli, che l'Interprete dà à Gerson met-terli tutti, che la oppositione, che gli fà d'abbassatore dell'auttorità del Sommo Pontefice, forse sarebbe risoluta: per-che se hauesse aggionto l'opinione, che di lui hebbe quel secolo chiamandolo Dottor Christianissimo, et l'essercitio con-

tinuato nel insegnar la sacra Theologia,
et le fatiche fatte con la Dottrina con
l'essempio et con l'autorità publica
ancora, difficilmente haverebbe per-
suaso al lettore, che Gerson fosse stato
huomo da movervi per affetti indiscreti;
ma è tanto potente la voglia di contra-
dire, che lo trasporta à detrahere non
solo à Gerson, ma à gl'altri Dottori di
quell'età, et notarli di manifestamente
erronei, et sospetti, et contrari alle scritture.
Non si può negare l'infelicità di quei
tempi, et la longhezza dello scisma nella
Chiesa Romana, si come non si può ne-
gare in questi un infelicità molto mag-
giore, quando tanti Regni hanno fatto
hanno fatto total separatione dall'
istessa Chiesa; onde è nato in alcuni
un

un desiderio di supplir intensivamente in quelle poche ragioni, che restorno à quel che si è perduto in estensione. Infelicità possiamo dir quella di tempi nostri, quando non vi è Padre dell'antica Chiesa, che non sia censurato, et quando s'ardisce dire che se fussero in questi tempi, non parlarebbono, come hanno parlato. Et non è da credere, che le occasioni di quei tempi trasportassero più à favorire l'autorità delli Concilij di quel che più le occasioni presenti trasportino à deprimerla, mentre che per tutti li Regni segregati dalla Chiesa desiderano, et sospirano ad un Concilio.

Imperoche veramente il parlare à favor del Concilio non può toccare l'interesse proprio, poiche nissuna persona può aspirar à diventar Concilio; mà solo ad esser una quingentesima parte

di esso. Onde più si hà da dubitare che l'
infelicità di tempi presenti trasporti all'
eccesso, che l'infelicità delli passati alla
diminuzione. Il zelo buono di rimediar
allo scisma, come fu quello di Gerson et
delli altri di quella età per confessione
dell'Autore non suol trasportare ad opi-
nione perversa non essendo interessato,
ma il zelo cattivo d'ampliare la propria
grandezza è pericoloso di condurre nella
cecità. Non resterò d'aggiongere essere
con qualche nota della providenza di-
vina il dire, che habbia lassato cader
in errore manifesto, et contrario alle
Divine Scritture un secolo, mosso da zelo
pietoso di veder la santa Chiesa in unità.
Gl'huomini di molta scienza, et pietà,
come confessa l'Autore essere stato

Gerson

Gerson, e gl'altri di quell'età Dottori eccel-
lentissimi non gli lassa cader in tali errori:
il cader in errori manifesti contrarii alle Scrit-
ture è un diffetto così enorme, et esorbitante
che con buona licenza dell'Auttore dirò, che
chi cade in quello non ha scintilla, nè
di scienza, nè di pietà. Errare manifestamente
contro le Scritture è la maggior cecità, che
possa auuenire à Christiano alcuno, et il
maggior castigo, che Dio imponga in pena
à chi si serue dell'auttorità Diuina per
interessi mondani. È troppo espressa, et
gran contradizione esser sforzato à con-
fessar la molta scienza, et pietà di
Gerson, et insieme dire, che sia caduto
in manifesti errori contrarij alle Scritture.

Non è stato decisio chi senti
meglio dell'auttorità della Sede Apos=

tolico ò Gerson, ò il nostro Auttore, che debba così assolutamente dire, l'autto-rità di Gerson in materia della potestà Papale non è di momento. momento è vocabolo relativo, et quello, che non è di momento appresso lui è di momento ap-presso ad altri, et se in qualche luogo vale l'opinione dell'Auttore, in molti più luoghi è stimata quella di Gerson. mà lasciamo questo da canto: in tutte queste Dodici considerationi non sà riprender l'Auttore se non un ponto solo inciden-talmente proposto, il rimanente della Dottrina bisogna, che l'approvi, et se ben si sforza, ò con limitationi, ò con estorsioni di mostrar il contrario, in fine però l'approva. Onde non era da far questo capo della superiorità del

Concilio

Concilio per principale, poiche non è quello che si tratta adesso, et del quale nissun si serue per metter la Santità Sua per oggetto, acciò paresse, che la difesa di Gerson fosse offesa di lei.

Dice l'Autore che non mancauano altri Scrittori più sicuri che si poteuano allegare, et nomina San Tomaso, San Bonauentura, Santo Antonino particolarmente. Mà la Dottrina di Gerson, che le scommuniche abusiue, et nulle non sono da temere, che à quelle si debba non obedire, mà contro loro difendersi, che nelli casi dubij si debba consigliarsi, che tutti debbian esser uniti al ben commune è Dottrina et di San Tomaso, e di San Bonauentura, e di Santo Antonino, et de infiniti altri; mà non è tutta in un luocho

che si possa vedere in un picciolo vas-
setello, sì come si vede in questa di Gerson.
Chi vorrà raccogliere Lochi da questi et
dalli loro discepoli trovarà Dottrina (non
parlo di quel Capo spettante alla supe-
riorità del Concilio, ma degl'altri) in
tutto, et per tutto à quella di Gerson. Ag-
giongerò bene qui, che se l'auttore mi
affermarà di voler ridurre tutta la
Dottrina di San Bonaventura, che fù di
tanta Santità et erudittione, io li mos-
trerò Lochi, che gli daranno molto mag-
gior travaglio, che Gerson et gli altri
della sua età: poteva ben risparmiare
quei vocaboli di sospetto, et erroneo
ne attribuirli ad uno, che egli stesso
confessa esser di molta scienza, et pietà.
Ma udiamo un altra maggiore riprensione

Mà sopra

5. — Ma sopra tutto è degna di riprensione la causa, che hà mosso l'Autore della prefatione à tradurre, et mandare in luce li trattati del Gerzone, acciò, dice egli — ciascuna pia, et religiosa conscienza leggendoli possa consolarsi non incorrendo in quella grande auersità, che Dio manda alli reprobi, di hauer timore delle cose, che non ne sono degne. Trepidauerunt timore, ubi non erat timor. Ecco doue arriua la cecità humana à seruirsi delle parole di Dio per torui il timor di Dio. Nel salmo decimo terzo et nel quinquagesimo secondo, il Profeta Santo dice, che gli huomini empij non temono il uero Dio che è degnissimo di esser temuto. Non est timor Dei ante oculos eorum, et per il contrario temono i Dei falsi, che non hanno forza nessuna, illic trepidauerunt timore, ubi

non erat timor. Et hora questo nuovo Dottore piglia le parole del Salmo al rovescio, volendo, con esse persuadere, che non si tema il Vicario di Dio, per conseguenza non si tema il vero Dio, perche esso dice alli suoi Vicarij. Qui vos audit me audit, qui vos spernit me spernit Luc: X.° molto contrarie sono le parole di San Gregorio alle parole di questo nuovo Theologo. Perche quello nell' Homelia 26 parlando della scommunica dice, che la sentenza del Pastore si ha' da' temere o' sia giusta, o' ingiusta: et questo dice, che chi teme la sentenza del Pastore, che si persuade essere ingiusta cade nell' auersita' de negroti, che temono, doue non ci e' causa di temere. Et non si ferma qui il male, che nasce da' questa

dottrina

dottrina, mà uà crescendo fin all'ultima
ruina dell'anime. Perche chi non teme
le censure del sommo Pontefice, molto
meno temerà quelle de Vescoui, e chi
comincia à disgregiare gli ordini del Capo
della Chiesa non si farà conscienza di di-
sgregiare qual si voglia altro ordine. Con
questo artificio Martino Luthero hà persu-
aso molti, che la libertà Christiana consi-
ste in hauer la conscienza larga et non teme-
re di preuaricare di tutti gli Ordini della
Chiesa Santa, cosi habbiamo uisto tanti
Religiosi, et Religiose ~~tante~~ senza scropolo
uenivano uscir de Monasterij, gettar uia l'
habito santo, pigliar marito, et moglie,
et tanti popoli calpestare le sante Ima-
gini, scordarsi delle Vigilie, et delle Feste,

non saper più, che cosa sia Quaresima, Confessioni, Vespri, et Messa, et final-mente vediamo dà questo principio di non temere la potestà del Vicario di Christo in terra esser ridotte alcune Provincie senza vestigio di Christiana Religione.

Si può conforme all'Autore co-minciar dà una esclamatione, non però maledica. Ecco dove arriva la confi-denza delli potenti: attribuire à difetto altrui quello, che è nato dalla medesima potenza. E già manifesto à tutto il mondo et le Historie sono piene, che il principio della separatione avve-nuto già cent'anni in Germania, non ha havuto origine dà disobedienza di

sudditi

sudditi, mà da abuso di potestà nelli Prelati. Si sà, che nacque dalle indiscrete estorzioni di denari, et dalli stravagati modi di concedere le Indulgenze. Confido in Dio, che le alterationi presenti termineranno con salute di questo corpo, che resta, e non con perditione: et queste alterationi di dove per l'amor di Dio hanno havuto principio, se non dal non contentarsi che un picciolissimo numero di persone, che chi ben considererà non arrivaro al numero di mille, goda la quarta parte delli Beni di questo Stato, che contiene quattro milioni di persone, et volere in fine spogliar tutti li Secolari delli beni loro? E così sono ancora procedute dal non volere, che alcuni i quali non hanno altro,

che il nome di Ecclesiastico, senza timor
di giustitia possano impunit offendere
gli altri, e nella vita, e nell'honore? Quando
alcun male succedesse, chi ne sarebbe
stato la causa? forzi altri, che coloro, che
hanno voluto innouare i giudicij esser:
citati da 1200 anni in quà, et le leggi, che
hanno hauuto principio già più di 300?
Non era bisogno, quando che si tratta trà
Catholici della validità, ò nullità di
una censura entrar in Monasteri, Matri-
monij, Imagini, Vigilie, Feste, Quaresima,
Confessione, Vespri, et Messe per sforzare
gli altri à risponderli et mostrarli da
onde nasca il male; era molto meglio
star nel caso, et trattarà quello, che oc-
corre con carità, et non credere, che il
mondo

Mondo sia così semplice che non conosca, se al presente si tratta di cosa temporale, ò di spirituale Ma è bene di lasciar questo per hora intorno à che m'hò indotto à trattare per avventura fuor di proposito l'Auttore, et vediamo quanto vaglia l'oppositione, che fà all'Interprete intorno all'intelligenza delle parole del Salmo, incominciando dall'espositione che esso Auttore gli dà; la quale io non notarò per falsa, anzi dirò, che quanto à quel versetto riuscirebbe, et forse da qualche altro espositore viene portata, mà leggendo tutto il Salmo vedera che non è la litterale, et che l'Interprete l'hà portata nel suo vero, et litterale senso et nel chiaro lume della parola di Dio. Imperoche l'argomento del Salmo è un affettuosa querela del Profeta contro l'empio ò vogliamo dir l'Atheista con la consolatione, che riceve

di vederlo punito et non contra quello
che tema falsi Dei, e se ne può chiarire
dal principio. Dixit insipiens in corde
suo non est Deus. Horo per intendere
il verseto Deum non inuocauerunt illic
trepidauerunt timore ubi non erat timor.
bisogna sapere che Dei inuocatio nella
Scrittura diuina significa spesso per
Sinedoche la recognitione di Dio, per
il che il senso litterale è; non riconob-
bero il vero Dio, et però hebbero timore di
cose, che non erano da temere. imperoche
questo è il castigo, che Dio dà all'impio,
che parendoli esser liberato da ogni
timore non di meno esso stesso si formi nell'
animo varij, et contraditorij capricij, che li
causino un timore apparente. Così habbia:
mo nell'antichità veduto alcuni, che
negauano l'immortalità dell'anima, la
per

per infinitamente si travaglionaro della infamia doppo la morte; et altri, negata la providenza, posta via travagliarsi infinitamente per augurij, et altre fantasie. Questo è il senso literale. Hora vediamo se è stato allegato à questo proposito: sono alcuni dice San Paolo, che confessano in parola hauer cognitione di Dio, mà lo negano in fatti, questi sono quelli, che scelaratamente viuendo non curano punto della legge Diuina; uccideranno molti huomini, violeranno molti matrimonij, ne di questa scelaratezza se ne pentiranno mai; haueranno rubbato quanto sarà loro peruenuto alle mani, et consumato tutto il suo et tutto l'altrui, mà citati al Foro Ecclesiastico per pagar una decima, et essendo fatti impotenti à pagarla, scommunicati, di questo si trauaglieranno più, che di tutte le offese fatte à Dio. Sap:

piamo, che Christo Nostro Signore hà insti-
tuito la scommunica per medicina, e à
pena, et che disgionta dal peccato è male
minor di qualunque peccato ueniale, e non
è Theologo, che così non afermi: è anco noto
che la scommunica fulminata per altro
che per peccato e disgionta da quello, non
offende in cosa nessuna l'anima Christiana.
Adonque di chi non haverà rispetto d'of-
fender Dio contro li suoi precetti, e temerà
una scommunica tale, ben si dirà nel
senso literale del Salmo trepidauerunt
timore, ubi non erat timor, chi hà mira di
uiuer Christianamente attenderà à ser-
uare li precetti di Dio, et di quelli, che Dio
hà commandato, che siano ubiditi, doppo
lui nelle cose spettanti alle loro superio-
rità; al Pontefice, et alli Ecclesiastici
nelle

nelle cose spirituali: al Prencipe nelle civili; al Padre, al Padrone nelle familiari (imperoche á tutti ubidisce, perche Dio lo commanda, et non per altra causa) ma se lascia d'servar quest'ordine, et non pregione à tutti li precetti divini. Dio in pena permette che siano imposti sopra le spalle loro intollerabili precetti, á quali non sono tenuti, et minacciateli vane pene, le quali essi parimente temino, più che le vere pene minacciatele da Dio, á guisa del fanciullo che pionge per le minaccie, che li fà la Madre di qualche castigo non reale ma vano, et apparente; ma se le mie ragioni non bastaranno aprir la strada nella mente dell'Autore per persuaderlo che il luogo del Salmo trepidauerunt timore ubi non erat timor, non è stato da mè malamente alegato, á questo proposito doverà lasciarsi vincere dall'autorità di

Nauarra, che l'allega contra chi teme le scommuniche nulle. Super cap: cum contingat Rem: 2: num: 14 et num: 21 dice, che il temere le censure nulle è stimar falsum pro vero colore; mà dice l'Auttore che chi non teme il Vicario di Dio, non teme Dio, perche esso dice alli Vicarij suoi. Qui uos audit, me audit. Luc. X.mo Quasi, che il dire, che non si temino li fulmini indiscretti sia dire, che non si temi Dio, ne il suo Vicario, et che chi uuol temer Dio sia obligato soccombere anco all'indiscretione delli Prelati à quali Dio non hà dato potestà se non conseguente la discretione.

Ne pare, che apparteneße alla sapienza, et dottrina d'un tanto huomo allegare la Scrittura in senso alienissimo anzi contrario al suo; credo pure, che non

habbia

Ciro il solo passaggio, ma' tutto il Capitolo. Quivi non si parla di Vicari, ne di Sommi Pontefici, ma' si parla delli Predicatori del Verbo di Dio, i quali se predicheranno la Dottrina di Christo, chi li ode, ode Christo et chi li sprezza sprezza Christo. Dice così San Luca al X.mo allegato dall'Autore, che Christo disegnò altri settanta due, et li mandò à dui à dui, perche precedessero in ogni luogo, dove egli era per andare, insegnò loro, come dovevano andare et quello, che dovevano predicare, et quello, che dovevano fare, quando non erano ricevuti, ne uditi, et poi soggionge. Qui vos audit, me' audit. Io ricerco qui non solo un huomo di giuditio, ma' ogni commune inteligenza à vedere il luogo. Già è vulgato in tutti li espositori della Scrittura, che il Papa succede à San Piero, li Vescovi alli Apostoli.

ci Preti alli settantadue, di che non si tratta adesso, saluo, che dicendo Christo alli settantadue. Qui vos audit come Predicatore parla a tutti li Predicatori; potrebbe dire l'Auttore, adunque tra' questi sarà anco il Pontefice, almeno nel predicare la dottrina di Christo, ma' non concedo quell' improprio modo di dire: Christo dice alli Vicarî suoi: Qui vos audit me audit, perche il Predicatore non haver dice giurisdittione contraria se quel luoco: Qui vos audit fosse solo, è non congionto con le antecedenti, et consequenti che lo mostrano detto alli settantadue, come Predicatori hauerià qualche apparenza, e così l'hà leggendosi solo; ma' la Scrittura diuina uuol esser letta tutta, et non à passaggio

Ne quello, che dice San Gregorio
lo

la sentenza del Pastore se ben sia ingiusta
si hà da temere è contrario à quello, che
seguita l'Interprete di Gerson. Imperoche
dicendo San Gregorio la sentenza del Pas-
tore, se ben ingiusta, presuppone, che
sia sentenza che se non è sentenza non è
sentenza ingiusta, mà non è sentenza.
Tale sarà quella del Laico nelle cause
Ecclesiastiche, e quella dell' Ecclesiastico
nelle cause Laiche, mà quella, che è senten-
za ingiusta, timenda, e quando vi è diffetto
di buona intentione overo quando interv-
vengono false informationi in fatto che
conviene e temerla, e servarla; mà quando
contiene errore intollerabile non debba
come diremo al luogo suo essere super-
bamente sprezzata mà con riverenza
non ricevuta. Stà dissimulato questo

l'Auttore che è Dottrina viva, et a lui
non farebbe bisogno di altro; ma ad al-
cuno in mano di cui venisse questa Scrit-
tura, allegherò dui Canoni uno di San
Leone Primo Papa Santissimo, che
prende da San Gregorio per uno Ponti-
ficati, il qual dice, resta dunque il
privilegio di Pietro dovunque si pro-
nuncia il giudicio secondo la sua equi-
tà et non vi è ne troppo severità, ne
indulgenza, dove niente sarà legato,
niente sciolto, se non quello che il
Beato Pietro. Aut solverit, aut ligaverit.
Le quali ultime parole hò posto Latine
per non restringerle ad uno de dui signi-
ficati, che hanno; per il che anco è meglio
che le dica tutta Latina. Manet ergo
Petri privilegium ubicunque ex ipsius

ferar

fertur equitate iudicium, nec nimia est vel temeritas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod Beatus Petrus, aut solverit, aut ligaverit; e San Gelasio predecessore di San Gregorio per quindici Pontefici, dice (et porterò le parole Latine, acciò non dica alcuna cosa sopra l'interpretatione) Cuius illata sententia, deponat errorem, et vacua est; sed si iniusta est tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, et Ecclesiam eius neminem potest iniqua gravare sententia; ita ergo se non absolvi deside: ret, quo se nullatenus perspicit obligatum.

Le parole poi, che l'Autore segue dicendo, che questa Dottrina va crescendo sino à sprezzare le Messe, e gli

Decreti, le Confessioni, le Feste, et le
Vigilie q. non ricevano altra risposta
poiche la resistenza che fa la Repu-
blica al predetto Indecoro non è se non
per conservare le Chiese, et li Decreti
le Feste, et le Vigilie, che alcuno vorreb-
be levare, mettendo in pericolo il suo
Stato d'imbeverzi, e riempirsi di qual-
che perniciosa opinione. Altri dice,
che qualche Regno nel secolo passato
habbia perduto la sana dottrina per
scandali dati loro da gli Ecclesiastici,
et lo dicono famosissimi, et veracissi-
mi Historici; et se al presente la Repu-
blica per sua pietà non usasse dilligen-
za in conservare la Religione, et se si
attendesse ad eseguire le parole del
Pontefice

Pontefice (non dico la mensa, perche credo, che sia ottima) con grandissimo precipitio si arrichilirebbe. Non hanno costoro trovato ancora quello, che impedi in questi secoli levare al popolo l'esercitio della santa Religione: le heresie nate dal 1300, et cresciute al colmo d'hoggi di' non hanno havuto origine se non dalle innumerabili scommuniche et interdetti che furono cominciate ad usare nell' anno 1200, et continovatesi per tutto quel secolo. Chi leggerà l'Historie di tutti quelli anni non potrà contenere le lacrime, leggendo tanta stragge spirituale. Siamo venuti per gratia di Dio alla terza oppositione, che è l'ultima, dove l'Autore dice =

6. — . — Alla fine l'Autore di questa

prefatione non gli bastando essersi mal
seruito d'un luogo del Testamento vecchio
si serue anco male del Testamento nuouo,
dicendo; — Frà secondo l'Apostolo con-
fortati nel Signore, et nella potenza della
sua virtù, pigliaranno lo scudo della
Fede per opporlo alli fulmini infocati
et l'arme dello spirito che è la parola
di Dio. — Non poteua più apertamente
Luthero, ne Caluino seruirsi della parola
di Dio contra Dio. Parla l'Apostolo nell'
Epistola à gli Efesi nell'ultimo capitolo,
della resistenza, che hanno da fare li
fideli contro del Demonio infernale.
Ut possitis stare contra insidias Diaboli.
Et poco appresso. In omnibus sumentes
scutum Fidei in quo possitis omnia tela

nequissimi

nequissimi ignea estinguere. Come anco dice
San Pietro: Cui resistite fortes in Fide. Et San
Giacomo. Resistite Diabolo et fugiet à vobis.
Et questo nuovo Theologo applica questa resi-
stenza alle censure del Sommo Pontefice, come
se l'Apostolo in cambio di dire, armatevi con
la Fede, et con la parola di Dio per resistere
à Dio nel suo Vicario. Et quale è questa Fede
ò questa parola di Dio, che insegni resistere
al Vicario di Dio? anzi qual è questa fede
et questa parola di Dio, che non c'insegni
ad essere soggetti, et obbedire ai Prelati di
Santa Chiesa, non dice San Paolo nel capitolo
13 dell'Epistola agli Hebrei. Obedite præ-
positis vestris, et subiacete eis? non dice Chris-
to istesso. Matteo 18 Si Ecclesiam non au-
dierit sit tibi sicut ethnicus, et publicanus.

Certamente porta l'Autore la pa-
rola di San Paolo nel suo vero senso mà però
non in contrario à quanto l'Interprete di Gerson
l'hà portato: hà detto San Paolo in universale
contra l'insidie del Diavolo una delle insi-
die del Diavolo intende l'Interprete essere
li fulmini indiscreti, et sarebbe contradizione
dire fulmini indiscreti: et che non vengano
dal Diavolo; dice San Giovanni Omnis
qui facit peccatum ex Diabolo est. Et io
lo credo, che questa propositione sia molto
Catholica, et Santa, la scommunica ful-
minata contra chi opera bene, et obbidi-
sce li commandamenti di Dio hà origine
dà astuzatione del Demonio et sono in
genere d'insidie, che adopera contro ai
fedeli. Sà l'Autore, che non habbiamo dà
combattere

combattere col Diavolo in carne, et in ossa; tutto quello, che è à destruttione dello stato Spirituale della Chiesa, che è il Regno di Christo è opera del Diavolo, et se è occulta è insidia; et di tutte le opere à detrimento della Chiesa fatte da chi si sia, la Scrittura ne fà il Diavolo Auttore, come altramente è, se bene non l'eseguisse per se stesso. La destruttione di molte Chiese et la deformatione d'altre per causa de' fulmini poco diversi, fanno fede, che il Demonio insidia al gregge di Christo, anco con le cose che Christo hà instituito per conservarlo; quando dice San Paolo alli Tessalonicensi che il Demonio l'haueua impedito più volte d'andar à loro, non s'intende, che ciò fosse altramente, che per opere humane. Adopera il Demonio

ogni sorte di persone à questo fine, et bene
spesso non maliziose, mà ingannate, et che
pensando di far bene con zelo indiscreto seguit-
tono la prava intenzione di lui; et la Scrittura
Divina ci dice espressamente queste tali
essere opera del Demonio. Leggiamo in San
Matteo, che poiche San Pietro hebbe confes-
sato il Signore per figlio di Dio, et che hebbe
promesso à lui le chiavi del Regno de Cieli com-
mandò alli Discepoli, che non palesassero ad
alcuno, che egli fosse Christo, perche bisognava
patisse et morisse in Gierusalem, San Pietro
all'hora lo riprese dicendo. Absit à te Domine
non erit hoc tibi. Mà il Signore rivoltosi
e disse à Pietro. Vade post me Satana scandalum
es mihi, quia non sapis ea, quæ Dei sunt sed
ea quæ hominum. Chi vuol dubitare, che
il

zelo di San Pietro non havesse buona mente, che non nascesse dà buon affetto? pure perche veniva ad impedire, quanto à sè l'opera della Redentione, et la edificatione della Chiesa, che doveva uscire dal Costato di Christo aperto in Croce, Christo lo chiama Satan. Non e' già inconveniente, che se San Pietro non lo avvedendo, e non accorgendosene, trattava cosa con buona mente à destruttione della Chiesa, cosi anco possa essere, che un suo successore non informato quanto bisogna sent, credendo di far bene una cosa la quale altri che è sul fatto, et per ciò di quello che sta' in fatto conosce più di lui, vegga chiaramente dover succedere in pernicie della Chiesa. L'Auttore è Eccellentissimo in Dottrina, et efficacissimo in persuasione, con tutto ciò à me' non persuaderà mai, ne forse persuaderà ad alcuno, che qui leggerà, che ogni huomo mortale

tale di qual dignità si voglia, non possa, ò per propria volontà, ò per infermità humana alcune volte prestar aiuto anco senza prava intentione à qualche cattivo dissegno del Demonio et dà questo non serà esentato alcuno, se prima non me l'haurà esentato dà pregare. Et ne nos inducas in tentationem.

Dimanda l'Auttore, quale è quella fede, che insegna resistere al Vicario di Dio: se io gli rispondo la fede del Signor Cardinale Bellarmino, che dice formalmente così; Itaque sicut licet resistere Pontifici invadenti corpus ita licet resistere invadenti animas vel turbanti rempublicam et multo magis, si Ecclesiam destruere niteretur licet inquam ei resistere, non faciendo quod iubet et impediendo exequatur voluntatem suam. Dunque qui con la parola di Dio

reti

nell'ultimo alli Efesii si tratta di resistere al Demonio, il quale Dio per occultissimi, et giustissimi giudicij suoi et ancora, permette machinare contro la quiete della Santa Chiesa.

Allega l'Autore quello di San Paolo alli Hebrei, obedite praepositis vestris, et subiacete eis, et mi piace, primo perche questo non è speciale del sommo Pontefice, ma delli Vescovi et delli Curati suoi, onde non prova niente di speciale nel Papa; ma bisognava portar tutto il luogo di San Paolo, obedite praepositis vestris, et subiacete eis, ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri. cioè come in Greco dice, obedite alli preposti vostri et state loro soggetti perche che vigilano sopra le anime vostre, come per renderne ragione. In quanto li prepositi vigilano sopra l'anima, conviene ubidirli; che è come se si dicesse bisogna ubidirli nelle cose spirituali, che appartengono alla salute

dell'anima; et perche l'Autore porta quello si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut Ethnicus et publicanus; Sappiamo, che la Chiesa è come San Paolo dice, colonna et base della verità, et che non insegnarà mai se non la Dottrina di Christo, ne commanderà se non conforme à quella; mà non habbiamo detto la Chiesa à commandar quello, che l'Autor dice; ecco il nostro Sophisma, che nasce dal prender il nome di Chiesa in più significati. In questo stesso luogo molti Autori intendono, dic Ecclesiæ, idest Prælatis Ecclesiæ, nissuno s'intende del Papa solo, adonque l'intenderanno di lui, che come anco delli altri Prelati, et non in specialità, servato non dimeno à ciascuno il grado et luogo suo, et s'intenderà si Ecclesiam non audierit, quando parlaranno nel ministerio della scommunica, secondo la Dottrina della Chiesa: e

Hora

Hora è notorio che le ragioni della Republica Veneta sono secondo la Dottrina della Chiesa, poiche all'istesso modo si costuma, et è in uso in tutti li Regni Christiani.—

Qui desidero sapere, perche in quell'Evangelio, che si legge la feria terza post primam Dominicam quadragesime, oue era nel Messal scritto: Respiciens Iesus in Discipulos suos dixit Simoni Petro si peccauerit &c. Hanno nelli Messali da pochi anni in quà stampati leuato uia queste parole. So che non sono nelli Libri del Testamento nuovo; mà di molte altre che nel Messale sono, e non nelli Libri del Testamento nuovo, si dice, che uengono ex traditione Apostolica et uno dirà; che se bene l'Evangelista non lo dice non dimeno viene per traditione che quelle parole fossero indrizzate à Pietro; bisognava far nascere una distintione con la quale si mostri la differenza

da' questo all'altro, il che quando fosse
fatto non toglierà che per molti centenara
d'anni non si sia letto così, et per conseguen=
te creduto da' fedeli per tanti secoli che
à San Pietro fosse detto, dic Ecclesiæ. Si che
bisognerebbe equivocar nel nome Chiesa
et interpretare dic tibi ipsi. Sarà ancora
un senso molto storto intendere per Chiesa
una sola persona, non tanto, perche la voce
non lo comporta, quanto perche lo stesso Christo
interpretandolo nelle parole seguenti im-
mediate disse; ubi fuerint duo vel tres etc Si che
si dichiarò apertamente che intendeva
per Chiesa una congregatione di due, ò tre
al meno vaguinati nel suo nome; mà di questo
perche si porta per espositione di San Chri=
sostomo, ne parleremo di sotto, quando anco
l'Auttore ne parlerà più à longo, mostrandoli
come San Chrisostomo non li sia fauorevole,
mà contrario. Finita pure l'Auttore di trava-
gliarsi

gliarsi tanto contro quella poca prefatione doue forsi era meglio risparmiare tanta fatica per impiegare l'opera, et il tempo nella sostanza della causa.

Mà già è tempo, che ueniamo à considerare le considerationi del Gersone, et chiaramente dimostrare, che ouero non fanno à proposito, ò sono erronee.

Mà auanti, che io passi alla particolar difesa delle considerationi del Gerson, non deuo tralasciar di dire alli pij lettori, che sià, ò artifficio, ò dissegno dell'Auttore, ò per qual si uoglia altro fine egli non cessa mai de regliare, così nelle cose che habbiam uedute come nelle seguenti, et d'imporre alla Republica che non uoglia riconoscere non uoglia ubidire, che disprezzi il Sommo Pontefice Vicario di Christo et con altri simili modi di parlare atti ad eccitar inuidia, et

generar malevolenza, in ciascuno, che non habbia potuto essere informato della controversia, che verte, et della giusta causa della Republica, la qual cosa per ottenersi anco più facilmente, vediamo, che si prohibisce per quanto si può che le ragioni d'essa Republica non siano vedute; cosa che è pure contra ogni ragione divina, et humana.

Al che dirò una sol volta per le tante che l'Autor và replicando che questo non è trattar con sincerità il negotio corrente; Perche la Republica venera riconosce, et ubidisce come sempre hà fatto la Santa Sede Apostolica, nè introduce novità alcuna? anzi con ogni pietà, e Religione conserva, et difende la Santa Fede Catholica, a cui pospone ogni cosa humana; mà solo in cause temporali, ove il Pontefice notoriamente ò

per non

per non esser informato, ò per altrui consigli, ò per altra causa fulmina Censure contro la giustitia, intenda trà li termini della Religione Catholica difendere la sua libertà, et la potestà datagli da Dio, conforme alle Leggi di Dio et della Natura, et secondo la Dottrina de pij, et Catholici Dottori.

Tutte le considerationi di Gerson facciono, ò non facciono à proposito, siano, ò non siano idonee l'anderemo vedendo per ciascuna, secondo, che l'Auttore ne darà occasione.

1. La prima consideratione è che la scommunica e la irregolarità principalmente si fondano nel dispregio delle chiavi della Chiesa, cioè della potestà Ecclesiastica. questa consideratione è vera intendendo per dispregio la disobedienza, ò vogliamo dire contumacia, et non è contraria al fatto di Nostro Signore.

2. La Seconda consideratione è, che il dispregio delle chiavi può essere in tre modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente — Così dice l'Interprete poco fidele, perche il Gerzone non dichiara il terzo modo con la parola apparenter, mà con la parola interpretatiue. Le quali parole sono quasi contrarie, perche apparente è quello, che pare, et non è: interpretatiuo è quello, che non pare, et è: mà poco importa questo fallo al negocio di che si tratta. —

La prima consideratione, perche l'hò per uera non occorre, che io la distenda, et ui soggionga altro.

La seconda consideratione similmente admetto per uera, et non riprendo Gerson, mà bene riprendo l'interpretatione. Et dourebbe restargli l'Interprete molto obligato del documento, quando non hauesse con la equiuocatione confuso il tutto. Et

uero

altro, che alcune volte interpretatiua, vuol dir quel, ch'è, et non appare, et all'hora signi-fica tanto quanto tacita, et vuol dire quello, che non è manifesto, mà hà bisogno d'inter-pretatione, et non si oppone alla parola (altra) mà alla parola espressa: in questo senso si dice licenza interpretatiua, cioè tacita, non espressa; mà altre volte vuol dir quel che appare, et non è, come quando si dice il non salutare interpretatiue è un sprezzo, cioè pare un sprezzo, mà forse non è et questo interpretatiue si oppone à vere. Non sò, che testo di Gerson habbia hauuto l'Interprete, mà nel mio testo, qual'è stampato del 1494 in fine di questa consideratione, le parole formali sono, et isto modo reperitur contemptus in omni peccato, presertim mortali, directe

nel indiuiduo uero, nel interpretatiuo. Se adunque uero si oppone ad interpretatiuo non può esser interpretatiuo quel, che non appare, ma è come l'Autore dice perche quello che non appare, ma è in se stesso è uero. Et se bene questo basta per chiarire la fidelta, aggiongerò, che Gerson nella terza consideratione dice, che lo sprezzo della terza sorte che è l'interpretatiuo non sempre merita la scommunica della Chiesa: se non merita sempre la scommunica adunque la merita alcune uolte, mà quello, che è, et non appare non può esser soggetto in alcun modo alle censure della Chiesa come li Theologi, et Canonisti tutti affermano; adunque interpretatiuo non è quello, che non appare, et è. Io credo bene, che l'Autore restirà di questo sodis=

fatto

fatto, et per consequenza enacuata la oppo-
sitione fatta all'Interprete d'infedeltà:
la quale quando io lessi nel proemio dell'
Autore, aspettavo nel progresso di vedere
molti luoghi tassati d'infedeltà; mà quando
poi hò finito di leggere non hò trovato no-
tato altro, che questo sol nome con questa
aggionta: mà poco importa questo fallo
al negotio, di che si tratta, mi son ben ma-
raugliato, che sia notato d'infedele uno
per una parola, che poco importa, et che
nel notarlo si habbia preso un equivoco,
che nell'istesso luogo è dichiarato dà
Gerson.

3. La terza consideratione è che
il dispregio delle chiavi nel primo, et secondo
modo, ragioneuolmente merita la scommu-
nica, et consequentemente l'irregularità:

mà nel terzo modo non sempre merita la scommunica della Chiesa, mà sì bene quella di Dio, perche chi pecca mortalmte è scommunicato da Dio. — In questa consideratione non ci è altro di male che l'ultime parole, perche parlandosi propriamente della scommunica; non è vero, che ogn'uno, che pecca mortalmente sia scommunicato da Dio: altrimente non potriano i peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla Messa, ò Divini Offitij il che è falso, come ogn'uno sà. —.

Nella terza consideratione si vede, che l'affetto inordinato di riprendere non trasporta meno, che ciascun altro affetto, imperoche non riprende peggior di quello, che qui conclude, anzi il stesso admette per vero: mà appigliandosi ad una parola

parola detta incidentalmente lo riguarda d'hauer mal parlato, perche habbia detto ogn' uno, che pecca mortalmente è scommunicato da Dio, et dice, che non è vero parlando propriamente della Scommunica, altrimenti non potriano li peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla Messa. Et io gli dico, che propriamente è detto, che ogni peccatore è scommunicato da Dio, perche scommunica è un nome generico che significa ogni privatione della Communione; ma due sono le Communione delli Christiani, una interiore in carità con Dio, et con li Santi, et questa è Communione propria, et per ciò la sua privatione è scommunica propria: un altra Communione è trà li membri della Chiesa militante

che non riceva necessariamente la carità et à questa Communione si oppone la scommunica che è Censura Ecclesiastica et secondo questa ogni peccatore non è scommunicato, et però può andare alla Messa, cosa che necessariamente non riceva carità; non lo dico Gerson, che sia scommunicato di scommunica censura Ecclesiastica. Sant'Agostino li: 2 de Gen: ad literam cap: 40 usò di dire, Adam a ben ligni vitæ excommunicatus fuit, et Graciano il: quest: 3 post c. ad mensam, dice similmente, et Adam a ben ligni vitæ excommunicatus est, et post cap: non solum, dice quare ex reatu adulterij iamdiu apud Deum ex: communicatus fuerat: Il che è formalmente secondo le parole di Gerson. ma di più, come si dice scommunica il Greco, se non

non Anathema, anzi li nostri non distinguono excommunicationem maiorem ab Anathemate; et San Paolo dice: Optabam Anathema esse à Christo, et in un altro luogo. Si quis non amat Dominum Nostrum Iesum Christum sit Anathema. Ouada mò chi uuole à riprender San Paolo à dir, che parli impropriamente; poiche ogni peccatore non amat Dominum Iesum, et per tanto è anathema, e poi uenga à dir che Gerson hà detto male: non bisognaua, se bene ui fosse qualche impropriertà, intendendo il uero senso di Gerson, che parlaua non della scommunica, che è censura Ecclesiastica, essendo d'accordo con lui in fatti, voler far forza di parole in queste cose di nessun momento. Et questo mi hauerebbe bastato, mà io hò uoluto (allegar tanto

Agostino, Gratiano, et San Paolo) mostrarò che l'Autore riprende quello, di che all'incontro Gerson merita esser lodato. –

4. – La quarta consideratione è che non si deue dire, che uno disprezzi le chiaui in nessun de tre modi, quando il Prelato manifestamente et notoriamente abusi la potestà delle chiaui — Questa consideratione è uera se si parla dell' abuso delle chiaui in cose essentiali, come saria quando il Prelato eccedesse la sua potestà, ò scommunicasse senza far prima monitione nessuna, ò commandasse sotto pena di Scommunica cose contrarie al commandamento Diuino, perche all hora si potria dire con San Pietro. Obediendum est magis Deo quam hominibus Act: 5. mà se bene è uera la dottrina del

Gerson

Gerson, tutta via dell'intergrità l'intentione puo essere molto velenosa, perche forse vuole, che le genti credano che la Scommunica, che Nostro Signore hà fulmi-nato sia un abuso notorio delle chiavi: essendo per il contrario uso legitimo, et antichissimo, come si potria chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo. —

Questa consideratione poteva ben esser tralasciata dall'Auttore, poiche non tocca, che rispondervi dentro: la limitatione portata da lui, che l'abuso manifesto, et notorio delle chiavi senza il fidele dalla sprezzo, dicendo esser vero se l'abuso è nelle cose essentiali è superflua: chi vuol dubitare che cosi s'intenda? La parola abuso porta seco il significato: mà quando soggionge l'Auttore —

Nò sebene è vera la Dottrina

del Gerzone, tuttavia l'intentione dell'Interprete può essere molto velenosa.»

Questo è ben combattere contro le ombre, opponersi à quel, che può essere, et con le proprie congietture. È questo il precetto di San Paolo di non giudicare il prossimo, sin che non venga il Signore à rivelar il secreto de cuori? È questa quella carità che non cogitat malum? La Dottrina di Gerzon è buona, l'Interprete non l'hà applicata, non parla più, non ci mette cosa alcuna di suo, et si dice tuttavia l'intentione dell'Interprete può esser molto velenosa: quando vi fosse qualche parola, che si potesse voltar alla destra, et alla sinistra appartenenza alla carità Christiana l'interpretar in bene; mà venir à quel che può essere per accusare, e per dar nota de=

sede

cede li termini del douere. La uenenosa in-
tentione, che può essere nell'Interprete
la dichiara, quando dice che forsi uuole,
che le genti credano, che la scommunica
fulminata da Nostro Signore sia un
abuso notorio delle chiaui, la qual
però per il contrario è un uso legitimo, et
santissimo, come si potrà chiaramente
mostrare quando si trattasse di questo.

Io non sò di che cosa si tratti mà
sò bene, che di questo si douerebbe trattare,
perche questo è quel, che è in controuersia,
et che terminarebbe la lite, et senza questo
non si può terminare; Anzi di questo norrei,
che l'Autore hauesse trattato, et lasciato
da canto ogni altra cosa, come poco appar-
tenente al proposito.

5. La quinta consideratione è,
che quando il Prelato abusa la potestà

la potestà delle chiavi, più sprezza egli
le chiavi, et più gravemente pecca che
non fa il suddito, quando non obbedisce
al suo Prelato et di qui si raccoglie, che
sia opera meritoria in simili casi resi-
stere in faccia al Prelato, come fece San
Paolo à San Pietro. — In questa conside-
ratione ci saria assai da dire, ma perche
poco fa al nostro proposito, diremo solo
due cose. La prima, che la dottrina di
Gerson pare poco sicura, et meno fon-
data, perche lassando le comparationi,
che possono variarsi secondo le varie
circonstanze, onde può essere, che hora
pecchi più il Prelato, che usa male la
potestà; ~~et il non volere obedire la po-~~
~~testà~~ et hora pecchi più il Suddito, che non
obedisca: se consideriamo solamente l'
usar male la potestà, et il non volere obedire
alla

alla potestà; maggior peccato è non voler obe-
dire, che usar male la potestà: perche chi usa
male la potestà fà un peccato d'ingiustitia,
et offende un huomo suo suddito: mà chi non
vuole obedire al Prelato, che giustamente
comanda, et disprezzia la sua scommunica
fà un peccato di ribellione, et offende la
Divina Maestà nel suo Vicario, et così disse
Christo: Qui vos spernit me spernit. Luc. 10.
et l'Apostolo nella prima de Thessalonicensi
al 4: cap: Qui hæc spernit, non hominem sper-
nit, sed Deum. Et questo disprezziare Dio
nel suo Vicario, si chiama da Samuel Profeta
nel 1. libro delli Reggi al cap: 15: una sorte
d'Idolatria. —

A quel, che ci sarà, che dire, et
non è detto dall'Auttore, ne posso rispon-
dere, ne debbo indovinare, e peccar di giu-
ditio temerario. Oppone due cose, la prima
è, che la Dottrina di Gerson para poco sicura

et meno fondata, perche secondo le circonstan-
ze può esser, che hora più pecchi il Prelato
in abusare, et hora più il suddito in non
obedire. –

Non trovarà mai l'Autore Theo:
logo alcuno, che quando fà comparatione
di due peccati, per cercar il maggior, lo faccia
ex circumstantijs, ma solamente ex genere, la
consideratione ex circumstantijs è infinita
et nissun savio filosofa sopra quel, che
infinitamente si può variare; et San
Tomaso 2. 2. quest: 39: art: 2: formalmente
dice. Dicendum quod gravitas peccati du-
pliciter potest considerari. Uno modo sec-
cundum suam speciem, alio modo secundum
circumstantiãs. Et quia circumstantiæ par-
ticulares sunt infinitæ, ita et infinitis mo:
dis variari possunt, cum quæritur in communi
de duobus peccatis, quod sit gravius, intelli-
gendo

genda est questo da gravitare, qua, avendosi secundum genus peccati. Questa propositione è verissima, et formalissima: l'homicidio è peggior del furto; mà potrà un homicidio haver circonstanze tanto alleviati et un furto tanto aggravanti che il furto sarà maggiore: chi havesse la Dottrina di questo Autore per vera, mai potrebbe far comparatione trà dui peccati. Con tutto ciò Gerson si hà dichiarato, che non intende di comparar ex circumstantijs, mà ex genere, quando dice: facendo la comparatione nell'abuso l'Autor al sicuro non havera avvertito queste parole, perche non haverebbe fatto l'oppositione. Erra fuora poi egli, et afferma il contrario, dicendo, che considerando in se l'usar male la potestà, et il non voler obbedire

alla potestà è maggior peccato il non ob-
bedire, che l'usar male la potestà.

Et adduce la ragione: perche chi usa male la potestà offende un huomo suo suddito: chi non vuol obbedir al Prelato, che giustamente commanda, et disprèggia la sua scommunica, fà un peccato di ribellione, et offende la Divina Maiestà nel suo Vicario, perche qui vos spernit me spernit & Et qui hec spernit non hominem spernit, sed Deum; e Samuel chiama questo disprezzar Dio nel suo Vicario una sorte di Idolatria.

Habbiamo qui dui Auttori in contraditione, uno senza passione per haver dormito nel Signore già più di 150 anni; l'altro che vive in questo, et si ritrova esser in parte della controversia.

Vediamo

Vediamo adunque le ragioni dell'uno et delli altro, et prima quelle dell'Autore. Le parole qui vos spernit, me spernit; habbiamo dimostrato di sopra esser dette alli Predicatori che annonciano la Dottrina di Christo; può vedere il Lettore quello, che è scritto in quel luogo, et resterà ben informato come ciò s'intenda. Ma appresso aggionga, che nel giuditio alli reprobi dirà Christo. Quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis. Siche vi è anco l'auttorità della Scrittura per mostrare, che Christo riceve ad ingiuria propria quello, che vien fatto a ciaschedun Fidele, et questo detto del Signore nell'Evangelio. Quamdiu non fecistis, non è allegato fuori del suo senso litterale; perche è bene opera di carità l'ammonitione, et correttione, si

sì come all'incontro, cum austeritate im-
perare, et cum potentia, è contra la carità
Quello di San Paolo. Qui hæc spernit non
hominem spernit, sed Deum. Non posso
già vedere, come si alleghi à proposito:
quando San Paolo dice; Qui hæc spernit,
parla delle cose dette da lui. et però in
che maniera adesso può applicarsi ai
commandamenti del Prelato. Prega San
Paolo i Tessalonicensi ad operare, et far
progresso secondo li documenti di Dio, sa-
pete dice, che commandamenti vi hò dati
da parte di Christo, et li nomina, che siano
mondi, fuggano la fornicatione, et l'in-
ganno del prossimo et conclude. Qui hæc
spernit non hominem spernit, sed Deum
qui etiam dedit Spiritum Sanctum in nobis:
Ogni uno intenderà manifestamente dalle
parole

parole di San Paolo, che habbia voluto dire;
Dio hà commandato le tal cose, et io hò com-
~~mandato~~ intimato li commandamenti suoi
chi li sprezza, sprezza Dio, che mi hà datto
lo Spirito Santo per intimarvi li suoi precetti
Facciamo hora l'applicatione alle cose
nostre, senza, che sia scritto quà, et conclu-
diamo, che quando il Pontefice intimarà
li precetti di Dio potrà aggiongere. Qui hec
spernit non hominem spernit, sed Deum. Mà
certo pareggiar alcuno di questo secolo à
San Paolo, et un decreto di qual si voglia persona
ad una scrittura canonica, non sò quanto parerà
ragioneuole alle pie consciensse: poteua San
Paolo scriuendo una canonica scrittura et hauen-
do certissima Fede, che Dio gli assisteua in
quel particolare, acciò non potesse commet-
ter un minimo errore, dir liberamente. Qui

Rē spernit non hominem spernit, sed Deum: mà uno, che non dirà d'havere l'assistenza dello Spirito Santo per certo, se non quando determina materia de fide ex Cathedra non potrà liberamente in un decreto, che non è in materia di fede, dire: Qui Rē spernit non hominem spernit, sed Deum. Libero anco animosità pari alla sogradezza, allegar in questo proposito il detto di Samuel 1. Regum 15. Quasi peccatum ariolandi est repugnare et quasi scelus Idolatriæ nolle acquiescere. Samuel, come Profeta haveva commandato per espresso precetto Divino à Saul, che non lasciasse alcun Amalechita vivo, et uccidesse anco tutti li loro animali; Saul salvò il Rè Agag, et li Armenti per sacrificarli, disse Samuel, che Dio più tosto voleva, che si obbedisse al suo pre-

cetto

resto, che gli fosse offerto sacrifitij, et che era quasi peccato d'Idolatria non si acquetare al suo commandamento. Vorrà adesso il nostro Auttore mettere un precetto humano soggetto a gli errori a comparation di un espresso precetto Divino, che è d'auttorità canonica? quando fosse qui uno con l'auttorità di Profeta, et di Scrittor canonico, che dicesse alcuna cosa per nome di Dio. Scelus quasi scelus Idolatriæ nolle acquiescere, mà adono l'orecchie più impatientemente, che le cose humane siano in questo modo pareggiate alle Divine. Pericolosa cosa agguagliar alcun huomo a Dio. Persuadere la debita obedienza, et riverenza alli Prelati, è cosa santa. L'estenderla fuora delli termini suoi, et

metterlo al pari delle Scritture canoniche più tosto lo deprima che l'innalzi. Chi potrà contenersi qui per lo meno di non maravigliarsi sommamente? Samuele 1100, e più anni innanzi, che vi fosse Papa, dice, che il non obbedire all'espresso precet=to di Dio fatto per bocca sua di Profeta è quasi Idolatria; il nostro Autore dice Atto di pareggiar Dio nel suo Vicario, si chia=ma da' Samuel Profeta 1. Regum. 15. una sorte d'Idolatria.~

Non negarà già l'Autore che San Piero sia stato il primo Vicario di Dio; che nel Testamento Vecchio Dio non haves=se Vicario, che l'autorità del Profeta nel Testamento Vecchio, etiam dio nelle minime cose, fosse infallibile; che il Vicario di Christo nel Testamento Nuovo

posto

possa fallare, eccetto nelle cose della Fede, e de costumi in universale ex Cathedra; adonque, come può l'Autore senza burlarsi di noi dire. Samuel Profeta chiàma questo disprezzàr Dio nel suo Vicario, una sorte d'Idolatria? Frà tante cose gravi vengo tirato ad una leggiera; Interpreta qui il nostro Autore, Quasi scelus Idolatriæ una sorte d'Idolatria, come chi interpretasse, tonagina novem sunt, quasi centum; notando nove sono una sorte di cento.

Et ciò non haverei detto io già, se esso non facesse il troppo rigido censore contro l'Interprete di Gerson, dove non lo merita; mà torniamo al senso. Vedi Lettore l'artificio; tutti li peccati sono contra Dio, mà alcuni toccano immediatamente

la sua maiestà Divina come la biastemia del suo nome, l'Idolatria, et tali; altri sono contra il prossimo immediate, et perciò contra Dio, tali sono l'Adulterio, l'Homicidio, et il furto, di questa sorte sono ambidua quei peccati de quali trattiamo; la inobedientia del suddito verso al superiore, immediate è contra un huomo, ma'in fine termina in Dio; il governo tirannico del superiore immediatamente contra il suddito, ma'mediatamente contra Dio: il nostro Autore per deludere la nostra simplicità quando è à parlar dell'abuso della potestà dice, è contra un suddito, quando parla dell'innobedienza dice offende la Divina Maestà nel suo Vicario. Se uno dicesse in contrario, il Prelato, che abusa la sua potestà offende Dio nella sua creatura;
quello

questo, che disprezzia la scommunica offende
un huomo, che direbbe? mai noi procedendo
sinceramente, facciamo le cose uguali. L'ino=
bedienza offende Dio nel superiore, chi
abusa la potestà data da Dio, offende
Dio nel suddito. Hora vediamo di queste
due offese fatte à Dio, quale sia la
maggiore; San Tomaso, che spesso fà com-
parazione delli peccati trà loro, sempre
dice, il peccato esser privazione del bene,
et per tanto esser maggior peccato, quanto
è maggior il bene, che è privato da lui:
può veder per ciò il Lettore nella 2. 2. quest.
150. art. 3. 154. art. 3. 09. art. 2. et altri assai;
il bene, che priva l'inobedienza è un bene
privato del suddito che è la virtù sua
dell'obedienza, il bene, che priva l'abuso
della potestà è il buon governo della

Chiesa; questo è bene molto maggiore; si perche il ben publico è maggior del privato, come perche il ben commandare è maggior virtù, che il ben obbedire: se questa è la ragione sopra la quale Gerson è fondato, la quale è soda, ne stà sopra auttorità portate fuori del loro senso. Chi volesse anco per il mal, che ne segue considerar la gravezza del peccato, overo per la persona, che l'commette, se bene queste sono considerationi accidentali, et bisogna fondarsi sopra la prima, et non sopra loro; non dimeno dà maggior scandolo al mondo, et è causa di maggior rovina un abuso di potestà, che cento inobedienze; et la persona del Superiore, come più eminente, hà maggior obligo da Dio di far il debito suo. =.

La seconda

— — La seconda, che se bene in qualche caso può esser meritorio resistere in faccia al Prelato; non dimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, et di gravissimo eccesso. Et il portare questa consideratione al proposito presente, per incitare i sudditi a' dispreggiare i commandamenti del Vicario di Christo è cosa insopportabile: perche San Paolo non fece resistenza a' San Pietro in materia d'obedienza, ma' in materia di una certa osservanza Legale: et piacque a' Dio per mostrare al mondo l'humiltà di San Pietro permettere, che in un certo articolo di osservanza legale fusse San Paulo più illuminato di San Pietro, et così San Pietro accettò volentieri la correttione fraterna di San Paolo, massime, che San Paolo era Apostolo, et pieno di Spirito Santo non meno di

San Piero; mà in materia di obedienza, et riuerenza, sappiamo, che San Paolo sempre essorta i sudditi ad obbedire à loro Prelati: et esso stesso uenne à Gierusalem à uisitar San Piero, et conferir con lui l'Euangelio che predicaua, se bene l'haueua per reuelatione, come esso testifica nel primo capitolo dell' Epistola ai Galati. Hora, che consequenza saria questa. San Paolo Apostolo, et uaso di elettione prese ardire di ammonire San Piero; dunque faranno opera meritoria i popoli à resistere in faccia al Sommo Pontefice, quando gli comanda sotto pena di scommunica? questa non saria consequenza di buon Logico, mà di peruerso scismatico.

Io non sò, perche si ponì qui per seconda oppositione à Gerson, che quantunque

qua alcuna volta sia meritorio resistere al Prelato, non dimeno per ordinario è cosa di molto scandalo; attesto, che Gerson dice; alcune volte è cosa meritoria et cede in honore della potestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad un tale Prelato con moderatione che non ecceda li termini della legitima difesa, si come San Paolo si oppose à San Pietro; parmi, che l'Autore habbia detto l'istesso, che Gerson, se non che Gerson hà esplicato intieramente tutto quello, che si doveva dire in questo proposito, aggiongendo la limitatione della difesa irreprensibile perche così mi pare d'espliccare più chiaramente il detto Latino di Gerson cum oppositione inculpatæ tutelæ. Quando la difesa è irreprensibile che uuol di più l'Autore? chi ardirà di dire che nella difesa irreprensibile sia scandalo, overo

cesso? non venga qui l'Autore col suo,
per ordinario è scandalo, perche diremo con
sua licenza universalmente quando nel
Prelato sarà notorio abuso della po-
testà, et nel suddito la difesa inespera-
bile, sempre sarà vero, che è cosa me-
ritoria resistere: Et questo caso è quello
che Gerson comprende, dicendo alcune
volte, et limitando, come si vede con
auree parole et che l'Autore dice in
qualche caso può esser meritorio, a mè
pare, che qui sia messo per oppositione
à Gerson una confermatione della
sua sentenza. Ma segue l'Autore; Il
portar questa consideratione al propo-
sito presente è cosa insopportabile.
Questo non è contra Gersone ma contra
l'Interprete: quasi che havendo portata
la

le dodici considerationi, esso habbia insieme detto che tutte dodici fanno al caso presente: bisognava ben portar il libro intiero; apparttiene poi al Lettore applicar quello, che nò applicato. Adunque porta l'Autore, perche nella considerazione nona dice Gerson; Se il Papa volesse rapir li Tesori della Chiesa, ouero usurpar l'heredità, ò ridur in servitù tutto il Clero con li suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni: opponer all'Interprete, che habbia portato questo al proposito presente, et voglia dire, che il Pontefice rapisse li Tesori della Chiesa à Non è così, mà forsi l'Autore, che hà molto bene veduto le ragioni, perche la presente quinta consideratione faccia al presente proposito, arditamente l'impone insieme all'Interprete. Se mò l'essempio di San

Paolo si alleghi bene, io nò dà Gersone, non
dirò altro se non che anco il Cardinale
Gaetano l'hà allegato in questo propo-
sito nelli suoi Opusculi, et il Cardinale
Bellarmino alliga Gaetano nel suo libro
secondo de Rom: Pont: à questo istesso
proposito, et ci manda à vederlo, et questo
essempio ancora à questo proposito è
stato allegato da Domenico Soto, et dà
Francesco Vittoria et altri Celebratissimi
Dottori. È vero quel che dice l'Auttore
che San Paolo non resistesse à San Piero
per causa di scommunica, perche all'hora
non si usava fulminare, et che San Paolo
contro l'incestuoso Corintio procedesse
apponto secondo l'institution di Christo,
mà ben anco è vero, che San Piero in An-
tiochia nel fatto di che parliamo tacita-
mente

mente coll'esempio commandava à tutti gli presenti in quel luogo, et San Paolo lo dice. Et simulationi eius consenserunt cæteri Iudæi ita ut, et Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem: à questo tacito precetto fece resistenza San Paolo et non dica l'Autore che non si trati di precetto, et obedienza, perche troppo se ne tratta, anzi val molto bene la consequenza che se si può resistere al Superiore in un precetto che tacitamente fà col suo esempio, tanto più ad un espresso, et fulminatorio.=

Non sò che proposito l'Autore doppo di questo ci pon' l'Historia che San Paolo andò à visitar San Pietro, o conferirli l'Euangelio, che prédicava: sò bene, che la Scrittura non dica cosi, le parole sono queste. Deinde post annos tres veni Ierozolimam videre Petrum, et mansi apud

eum diebus quindecim. Alium autem Apostolorum vidi neminem, nisi Jacobum fratrem Domini: quæ autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior, deinde veni in partes Syriæ et Ciliciæ. ben nell'altro capo. Deinde post annos quatuordecim iterum ascendi Jerosolimam cum Barnaba assumpto et Tito. Ascendi autem secundum revelationem, et contuli cum illis Evangelium, quod prædico in gentibus. Nel primo viaggio si parlò della visita di San Pietro, mà niente di conferir con lui: nel secondo non si parla punto di visita, si parla di conferir non con San Pietro, mà cum illis al vero, che trà quelli vi era San Pietro. L'Autore hà messo per un solo due viaggi di San Paolo distanti l'uno dall'altro più di 14 anni, et il contuli cum illis, che s'intende con tutta la Chiesa Gierosolimitana,

o'chi

ò chi non vuol così con li tre Apostoli
Giacobo, Cefa, et Gio: (che con questo ordine
San Paolo li nomina) et l'Autore intende
conferir con Pietro. Mà non regge,
perche trattando di questo conferire non
si aggionge: mihi ~~autem~~ enim, qui videbant
esse aliquid, nihil contulerunt. Sed è contra
cum vidissent, quod creditum est mihi Evan-
gelium praeputij, sicut Petrus circumcisionis;
qui enim operatus est Petro in Apostola-
tum circumcisionis operatus est et mihi inter
gentes, et cum cognovissent gratiam, quae data
est mihi, Iacobus et Cefas, et Ioannes qui vide-
bant columnae esse, dextras dederunt mihi
et Barnabae societatis ut nos in gentes, ipsi
autem in circumcisionem, tantum ut paupe-
rum memores essemus; perche forsi da queste
parole haverebbe cavata la deduzione
della conseguenza. Due attioni di San

Pietro ci porta la Scrittura, per le quali
fu' rigresso doppo riceuuto lo Spirito Santo
una nell'Epistola à' Galati, la seconda
nell' XI. degl'Atti Apostolici, quando li
Giudei conuertiti contesero contro San
Pietro d'hauer riceuuto li gentili alla
Chiesa. Nella prima ui fù qualche
mancamento dal canto di San Pietro;
nella seconda fù rigresso contro ragione
Disse San Paolo del Testamento Vecchio
quecumque scripta sunt ad nostram
doctrinam scripta sunt, et noi lo possiamo
dire del Vecchio, et del Nuouo, perche
nel secondo essempio viene insegnato al
superiore con che carità, et con qual
Dottrina debba far capace il suddito
quando contende seco etiandio contro
ragione: non scommunicò quegli Hebrei
San Pietro, mà con l'autorità delle Diuine
reuelationi

reuelazioni l'instruì; et se in altra maniera, si doueua procedere con la Republica di Venetia, mostri l'Auttore un essempio nella Scrittura che noi ci acquieteremo. Nell'altro essempio della Epistola alli Galati, non dicendosi quello che San Pietro rispondesse, mà solo quello, che San Paolo oppose, non è instruttione al Prelato mà all'inferiore come si debba gouernare, quando il superiore abusa la potestà. Et questo stesso mostra quanto sia lontano dal uero senso della Scrittura, che Dio disponesse questo successo per mostrare l'humiltà di San Pietro; imperoche sarebbe conuenuto mettere la risposta humile di quel Santo; mà per lo contrario la Scrittura tace quello, che San Pietro dicesse, et solo pone la graue riprensione di San

Paolo per mostrare che l'essempio è dato
non per l'humiltà di San Pietro, mà per istru-
ire li soggetti, come debbono portarsi verso
li suoi superiori et non restandosi scan-
dalo, che per ciò succedesse appresso alcuno
possiamo sperare, che se adesso ne succede-
rà alcuno ciò sarà riceuuto, e non dato.
Se l'Autore hà qualche altro luogo della
Scrittura doue alcun Superiore habbia
eccesso li suoi termini, et l'inferiore non
habbia fatto la conueniente oppositione,
lo mostri che medesimamente si acquieta-
remo. Noi facciamo questa consequenza
per formale, et ottima, San Pietro errò
adonque ogni Pontefice può errare
San Paolo humilissimo gli fece resis-
tenza, adonque non disdirà la resisten-
za

za in uno di minore humiltà. Ma per mostrarli quanto questa consequenza vaglia, gli dirò che Gaiet: nel trat: de auttoritate Papa, et concilij, affermando che si debba resistere in faccia al Papa, quando abusa la potestà doppo longo discorso così dice. Abusui namque potestati, qui destruit obuiam eunt congruis remedijs, non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, aduocando illustres ad increpandum exemplo Pauli. Adonque non fù buon Ragico, mà peruerso scismatico il Cardinal Gaietano che fece questa consequenza. Mà questa altra consequenza, San Paolo essorta li sudditi ad obbedire li loro Prelati, ma venne à visitar San Piero adonque bisogna obbedire, quando vi è abuso di

potestà; si rimette all'Auttore dargli, che nome gli piace; et se dirà; che parla non dell'abuso, mà dell'uso legitimo della potestà; Gersone parlava sol dell'abuso et non dell'uso; et noi danniamo tutti quelli che non obbediscono alli superiori suoi, quando commandano secondo il prescritto di chi gli hà dato la potestà, et condanniamo li superiori, che l'abusano. =

6. — La sesta consideratione è, che può darsi caso tale, che uno non obbedendo al Prelato sia disgregiatore delle Chiavi, et un altro similmente non obbedendo, non sia disgregiatore, perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia ingiusta, ò per altra ragione crederà, che si sia obligato di obbedire,

dove che

doue che il secondo sapra di certo, ò hauerà sufficientemente probabilità, che il suo Prelato usa male della potestà delle Chiavi. —

In questa consideratione non ci occorre altro da dire, se non, che non basta qual si voglia probabilità, ne probabilità di qual si voglia abuso della potestà delle chiavi, per non essere obligato d'obedire al Prelato. Anzi secondo la dottrina commune, acciò uno non sia obligato ad ubbidire, bisogna che sia certo, et notorio, che il Prelato in cosa essentiale abusi la potestà: perche è regola generale data da Sant'Agostino nel lib: 22 contra Fausto al cap: 75. et seguitata da gli altri, che il suddito è obligato ad obedire, non solo quando è certo, che il Superiore non comanda cosa contra Dio, mà anco quando non è certo se comandi cosa contro Dio, perche in caso di dubio ha da seguitare

il giudicio del Superiore: et non il suo proprio: et all'hora solo non hà da obbedire quando è certo, che comanda contra Dio: poiche, come s'è detto di sopra: Obediendum est Deo magis, quam hominibus.

Non sò, che mi dire nella sesta Consideratione, se non meravigliarmi, che l'Autore per desiderio di contradire le dia una limitatione, la qual Gerson dà parimente con più brevi, e con più chiare parole. Imperoche dice Gerson; potrebbe auvenire, che nel medesimo caso uno fosse disobediente per sprezzo, et un altro nò; quando quello reputa la sentenza giusta, ò che per altro gli sia debita l'obedienza, et quello non la reputa tale ma sà certamente, overo hà sofficienti probabilità, che il suo Prelato usa male l'auttorità sua in pregiuditio

delle

delle chiavi; limita l'Auttore che non basta qual si voglia probabilità; Non dice Gerson qual si voglia probabilità, dice probabilità sofficiente, et lo dico, affermo, et avverto, che la probabilità sufficiente basta, et nelle cose humane, et morali è quanta certezza si può havere, ne credo, che alcuno dirà quel, che è sofficiente non bastare, se non si vorrà contradire. Per il che tutto quello, che l'Auttore dice in longhe parole è detto in una breve, et chiara da Gerson, et sono d'accordo. Ma io non vorrei già, che alcuno s'ingannasse sopra quello, che l'Auttor aggiunge; in caso dubio si ha da seguire il giudicio del superiore non il suo proprio; perche caso dubio è in dui modi overo dubio à chi non hà procurato di certificarsene, overo dubio a chi

dopo la debita diligenza non hò potuto chia-
rirsene: nel primo caso, chi è dubio se la cosa
commandata sia contra Dio è obligato ado-
perar tutti li mezi possibili, et per se, et con
aiuto d'altri per chiarirsene, altrimente
pecca contra Dio esponendosi à pericolo
di far contra la legge sua. Quello, che doppo
ogni diligenza resta ancora dubio, concedo-
no li Dottori, che debba seguir il giudicio del
Superiore. Io credo bene, che l'Auttore habbia
questo istesso senso, mà bisogna guardarsi
dell'ambiguità, perche tutte le falle dottrine
entrano coperte con il nome delle buone.
Et tanto spesso ci replica il suddito è ob-
bligato ad obbedire, non solo quando è
certo, che il Superiore non commanda cosa
contra Dio, mà anco quando non è certo se
commandi cosa contra Dio, perche in caso
dubio

dubio hà da seguitare il giudicio del Superiore, et non il suo proprio, et all'hora solo non hà da obbedire, quando è certo, che commanda contro Dio, che siamo sforzati insieme replicarli, che la sua asertione non è vera, se non quando il suddito non è certo che il Superiore commandi contro Dio, doppo, che haverà consultato sufficientemente; et in caso dubio doppo la consultatione hà da seguire il giudicio del Superiore, et all'hora non hà da obbedire quando è certo, che commanda contro Dio, mà se è dubio per non haverci pensato è obligato pensarci prima, che obbedire.

Non vorrei però che da questo cavasse una conclusione, che si come è obligato il suddito obbedire in caso invincibilmente dubio, che cosi lo chiamarò per fug-

gir le equivocationi, possa lecitamente il Superiore in un tal caso commandare; perche egli sempre pecca, quando commanda quello, che esso non è certo essere obligatorio, cosi conclude, et prova Adriano. Quol: i perche l'autorità del Superiore non si estende alle cose dubie et è contro la legge naturale, dice Adriano, affirmare, che l'autorità delle chiavi si estendi al dubio, mà il suddito è obligato in caso invincibilmente dubio ad obbedire, perche debbe credere, che se bene è dubio à lui, non è dubio al Superiore. Mà quando li constasse, che anco al Superiore fosse dubio, non hà obligo alcuno d'obbedire. Di modo che quando il Superiore commanda in caso dubio et il suddito sà, che il Superiore l'hà per dubio, mà commanda per avantaggiarsi, non è obligato

gato ad obbedire. Non sarà superfluo repplicare, che il dubio, il qual obliga il suddito è necessario, che habbia due conditioni, una, che sia dubio invincibile ad esso, et l'altra, che non sappia, che il superiore l'habbia esso ancora per dubio. —

La sesta consideratione è che per conoscere il dispregio delle chiavi, si hà da guardare la potestà legitima, et il legitimo uso della potestà; et però hà bisogno di Glosa quel detto commune, la sentenza del Pastore, ò del Giudice, ancor che ingiusta si deve temere. —. Questa è buona consideratione e la Glossa di quel detto commune si trova nei sacri Canoni nei quali è quell'istesso detto, cioè nel Decreto di Gratiano 11. q. 3. per molti capitoli et la somma è, che la sentenza del Pastore si hà da temere, quando è ingiusta, ma valida

come quando non gli manca nessuna parte essentiale, ma solo qualche cosa accidentale: per essempio un legitimo Prelato scommunica un suo suddito per causa giusta, havendolo prima avvisato, ma non lo scommunica per puro zelo di giustitia, ma per odio particolare, che li porta, ò non l'ammonisse tre volte, ò non mette la sentenza in scritto; questa scommunica è ingiusta ma valida et però si deve temere. Quando anco fusse veramente invalida ma non si sapesse l'invalidità si deve similmente temere al meno per lo scandolo. Ne mi stendo à provare queste cose, perche sono chiare, ne anco il Gerzone le negaria. Et da questa consideratione potrà ciascheduno raccore, che la sentenza di N. S. Paolo V. fulminata contro li capi della Republica Veneta hà tutti li requisiti così essentiali come accidentali

cidentali, et però si deue tenere, essendo
non solo ualida, ma giustissima. Perche se
ricerchi la potestà legitima, trouerai, che è
potestà suprema, data da Dio, universalis-
sima sopra tutti quelli, che pretendono es-
sere pecore dell'ouile di Christo, et membri
del corpo mistico della Chiesa et Cittadini
della Città di Dio, et domestici nella casa
dell'istesso Dio. Che sia potestà universale
si uede chiaro in quelle parole. Quodcum-
que ligaueris, et quodcumque solueris. Mat.
16. Et che sia sopra tutti si uede in quelli
altre parole. Pasce oues meas. Joan: 21. Doue
non si ristringe à questa, ò quelle pecore, mà
rinchiude tutte quelle che sono sue, et chi
questo non crede non è catholico. Se ri-
cerchi l'uso legitimo, trouerai, che non ci
sono mancate molte admonitioni, ne

alcuno di quelle cose, che ricerca l'ordine giudiciario. Se finalmente ricerchi la causa troverai, che è stata la difesa dell'Ecclesiastica immunità, la quale il sacro Concilio di Trento sess: 25: cap: 20: dice esser fondata nell'ordinazione divina, e nelle Constituzioni de sacri Canoni, et per la quale sappiamo, che molti santi Padri hanno combattuto sin alla morte, Dio hà illustrato San Tomaso Cantuariense con infiniti miracoli, et l'hà dichiarato vero martire suo come anco poi lo dichiarò la Chiesa per haver sparso il sangue per la libertà dell'istessa Chiesa.

Trela sesima consideratione è parso all'Autore di portar la Glosa di quel detto commune; la sentenza del Prelato, ò del Giudice, ancor che ingiusta si deue temere, che Gerson hà giudicato di

tralacciare

valaciova, come sonizina, et narrata dai
nostri Dottori. Anzi che io non solo sottoscrivo
a' quello, che l'Autor dice, mà d'auantaggio
aggiongo, che anco la sentenza notoriamente
inualida si debbe in un modo temere, cioè
non superbamente sprezzare, mà con modes:
tia, e riuerenza impedirne l'esecutione. Mà
se bene la Glosa portata contiene buona
Dottrina, non è però buona la consequenza,
che ne uuol raccogliere che per ciò la sen-
tenza del Pontefice di che è la controuersia
habbia tutti li requisiti così essentiali come
accidentali, et sia non solo valida, mà
giustissima. Lo proua egli così; se ricerchi
la potestà legitima trouerai che è potestà
suprema data da Dio uniuersalissima
et che si proua per il quodcumque ligaueris
Matth: 16, et per il Pasce oves meas. Ioan: 21

Nel senso, li Catholici non mettono dif-
ficoltà à questa propositione, mà questa
nuova parola universalissima è di
quelle ambigue, la quale quando sarà
introdotta in buon senso, cioè limitata
nelle cose spettanti al Regno de Cieli, et
secondo le Regole Evangeliche, ad
edificatione della Chiesa, all'hora poi
si troverà anco estenderla alle cose mon-
dane. Stebbe questa parola per sospet-
tissima San Gregorio lib: 7 ep: 30. Quando
fù chiamato Papa universalis, et disse
che era titolo superbo, et significava
tanto, quanto, che fusse Vescovo solo, et
che nissun altro fosse Vescovo; così l'auto-
autorità universalissima è un modo di
dire (se il discorso di San Gregorio vale)
che habbia autorità solo, Vescovo univer-
sale

solo l'uno li altri Vescovi, adunque autorità universalissima sarà la altra autorità; però non contenderemo del nome, pur che se gli dia la vera intelligenza. Sentiamo, come si proua questa autorità universalissima; è detto à Pietro, et in sua persona à tutti li Pontefici; quodcumque ligaueris & quodcumque solueris &. adunque la potestà è universale, mà Matth: 18, è detto à tutti li Discepoli, et in loro persona à successori: quæcumque ligaueritis & quæcumque solueritis &. Adunque ui sarebbono più autorità universalissime, il che implica contradizione. Il quodcumque è universale, mà ristretto con le parole superiori claues Regni Cælorum. Tutto quello, che appartiene al Regno de Cieli è soggetto à Pietro, chi ne uuol dubitare? quello, che appartiene alli Regni della terra Christo non gli l'hà commesso:

l'altro proua per il Papa ouer mear è Ben universale, quanto all'ouer mear; mà Dio nega per Ezechiele al 34 che uestirsi della lana della pecora siá pastore; nega che lo imperare cum auctoritate, et cum potestá siá pastore; nega, che il bere per se l'acqua chiara, e la rimanente turbarla con i piedi siá pastore. Segue l'Auttore per mostrar la giustitiá della sententiá non solo esservi la potestá legitima, la qual anco noi gli concediamo, mà anco l'uso legitimo, dicendo trouerai, che non ci sono mancate molte admonitioni ne alcune delle cose, che ricerca l'ordine giudiciario; questo non bastaua affir=marlo bisognaua mostrarlo, come conteneua l'oblatione. Et chiunque uederà le ragioni della Republica scorgerá chiaramente esservi mancati molti, et li più necessarij termini

termini essenziali, et appariva, che la causa non è stata la difesa dell'immunità Ecclesiastica, come l'Autore afferma senza provare esse le cose sono tanto chiare, come professa, perche non mettere in luce le ragioni Ecclesiastiche in fatto, et in iure? perche non lasciar uedere al Mondo le ragioni della Republica, et così farla restar conuinta? Non pare, che il prohibire le scritture sia utile à questo fine; ma sì bene à fine di occultar la uerità, et in mostrar al Mondo la causa mascherata, come proprio fà l'Autore qui, dicendo la sentenza di Paolo V. fulminata contro li capi della Republica Veneta hà tutti li requisiti, et pure le due sentenze intimate, una il giorno di Natale, et l'altra il 25 Febraro scommunicano la Republica et non li Capi, come al suo luogo si dirà.

Non posso già tralasciare qui di
non considerare un accortezza grande
dell'Auttore, il quale introduce il luogo
del Concilio, sessione 25: cap: 20 à dire che
la immunità Ecclesiastica sia fondata
sopra l'ordinatione Divina, et le Constitu-
tioni de Sacri Canoni: questo non era luogo
d'entrar in trattatione di ciò, ne era con-
venienza di seminare con poche parole
ambigue una Dottrina, che hà bisogno di
molta estensione, acciò non sia adoperata
à perturbare lo stato tranquillo della Santa
Chiesa. Mà per dire tanto solo quanto può
bastare per antidoto al Lettore, si auuertirà
che il Signor Cardinale Bellarmino l. i.
de clericis: cap: 28. pone di ciò alcune con-
clusioni; la prima è, che le cause Ecclesiasti-
che de iure diuino sono liberi li Clerici
dalla potestà de Prencipi secolari. La
quinta

La quinta, che la essentione delli Chierici nelle cose politiche, si quanto alle persone come quanto alli beni è introdotta per legge humana, e non divina; ecco dunque, come si intenda il Concilio, che dice essere statuita la esentione Ecclesiastica iure divino, cioè nelle cause Ecclesiastiche, et doueua l'Auttore tradurre Constitutam ordinatione Divina; statuita per ordinatione Divina, et non dire fondata: perche quel primo vocabolo par che voglia significare che habbino li Canoni potestà dà Dio di statuirla, et sopra questo fondamento sia stabilita, mà non è così: l'esentioni nelle cause spirituali è totalmente, et espressamente de iure Divino, nelle altre è totalmente et espressamente de iure humano. All'essempio di San Tomaso dirò bene, che è motto per la giuriditione

Ecclesiastica, mà per quella, che è vera=
mente tale, non per fare, che li delinquen=
ti non fossero castigati, nè per fare, che li
Ecclesiastici havessero tanto più della sua
parte delli beni. Mà se alcuno in luogo
della consequenza, che l'Auttore tira vuol=
se la contraria con l'istessa forma, dicendo:
et da questa consideratione potrà cias=
cheduno raccorre, che le sentenze di Papa
Paolo Quinto fulminate contro il Doge,
Senato, et Republica Veneta, et contro tutto
il suo Dominio mancano di molti requisiti
essentiali, tralasciando li accidentali, et
però non si devono temere, essendo non
solo invalide, mà ingiuste, non sarà più
provata la sua contraria dall'Auttore, di
quello, che sia provata questa in questo
luogo; mà non è opportuno il farlo, non
trattandosi altro qui, che la difesa del

Gerson

di Gerson. Solo bisogna dire, che ogni uno è pecora di Christo, ma Dio gli hà dato la natural difesa, se il Pastore non segue l'instituto del supremo Pastore. ~

8. ~~~. L'Ottava consideratione è, che più pericolo apporta l'abuso delle chiavi del Sommo Pontefice, che nell'inferiori; perche da gli abusi dell'inferiori, si può appellare al Papa, mà da gl'abusi del Papa non si può appellare se non al Concilio Generale, il quale non si può così facilmente congregare. Et se bene prima del Concilio di Costanza si teneva da molti, che non fusse lecito appellare dal Papa al Concilio: non dimeno l'istesso Concilio hà dichiarato espressamente essere heresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa. ~ Questa consideratione contiene un'errore gravissimo, et manifestissimo, et chi mena

mette in campo questi errore à proposito delle
cose presenti si dimostra poco Catholico.

Nell'Ottaua consideratione sarà
necessario usare un poco di longhezza, non
perche essa lo ricerchi, mà perche l'Autore
ha fatto un longhissimo, et artificiosissimo
discorso del quale è necessario scoprire
li artificij, acciòche alcuna persona leg-
gendo non si lasciasse trasportare dalla
sottilità di lui. Gerson in questa Considera-
tione dice. Porta più pericolo lo sprezzo
delle chiaui verso la persona del Sommo
Pontefice che verso l'inferiore: l'Autore
riuolta le parole così. Più pericolo por-
ta l'abuso delle chiaui nel Sommo Pon-
tefice, che nell'Inferiori. E questo fidel-
mente portar le sentenze che si uuol
impugnare? Parla Gerson dello sprezzo
del suddito verso li precetti del Sommo Pon=
tefice

refere, e dice, che questo sprezzo sarà più pericolo che lo sprezzo de precetti dell'inferiori Prelati; gli attribuisce l'Autore, che dica, che il peccato del Sommo Pontefice nell'abusar le chiavi, sarà più pericolo che quello de Prelati inferiori nell'abusar le chiavi. Sicche uno parla dell'attione del suddito verso il Superiore, l'altro della attione del Superiore verso il suddito; uno parla dello sprezzo, questo è del suddito, l'altro parla dell'abuso delle chiavi, che è del Superiore. La Consideratione di Gerson è a favore della Sede Apostolica, et mostra, che con maggior riverenza conviene procedere verso lei; dicendo, che sarà più pericolo lo sprezzo di quella, che delle altre. L'Autore lo fa dir tutto il contrario, che l'abuso del Pontefice sarà più pericolo, che l'abuso delli inferiori; onde

si cavi, che meno rispetto si debba portar à quella Sede, che à gli altri Prelati. E questo il disputare ouero è un imponere per trouar materia da contradire? Io non sò quello, che l'Autor dirà qui. L'intentione principal di Gerson in questa consideratione non è di mostrar altro, se non, che nell'opporsi alli precetti, ò Censure de Prelati, bisogna hauer più riguardo nell'opporsi à quelle del Pontefice, et ne dice la ragione, perche dalli inferiori vi è ricorso al Papa. Et fa una oppositione à se stesso? se alcun dicesse che anco dal Papa si può appellare al Concilio; risponde Gerson, altre volte questa oppositione non valeua niente quando si diceua, che il Papa è sopra il Concilio, ma si ben (dice egli) adesso non si può dire per le raggioni, che allega, non dimeno ancora stante questo, per un altra causa è più pericoloso resistere al Ponte:

fice

fire; perche non si può, ne si deue celebrar Concilio, così facilmente, et per leggiere cause, come è udir le appellationi. Ecco il senso della Consideratione, dal quale se tu levi Lettore quel ponto della Superiorità, tu non trouerai cosa, che l'Autor, secondo la propria opinione possa riprendere, et questo vi è posto incidentalmente. Ma l'Autore intento quà per li suoi fini, non hauendo altro risguardo, hà preso questo per il principale della Consideratione, et dice questa Consideratione contiene un errore grauissimo, et manifestissimo, et chi mette in campo questo errore à proposito delle cose presenti si mostra poco Catholico. Esso sà molto bene, che la Serenissima Republica non hà giudicato conueniente che si valesse del

beneficio dell' appellatione; perche il Prencipe col Senato hanno apertamente dichiarato di che habbino intentione di valersi; adunque non vi è nissuno, che metta in campo à proposito delle cose presenti. Che intention havesse l'Interprete di Gerson, prima di questa dichiaration della Republica non si può indovinare, et di poi la carità non comporta, che si giudichi. Ma quando dice, che si dimostra poco Catolico è possibile, che si sia scordato della dottrina del Signor Cardinale Bellarminio? che nel lib: 2 de auctoritate Concilij cap: 13 che s'inscrive. An Concilium sit supra Papam, dice, et quamuis postea in Concilio Florentino et Lateranensi ultimo videatur quaestio diffinita tamen quia Florentinum concilium non ita expresse hoc diffinivit, et de Concilio Lateranensi

quod

quod expressissima rem deffinivit, non nulli dubitant, an fuerit vere generale. Ideo usque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos. Se prego rivedere questa Dottrina scritta innanzi la passione, che le cose presenti portano; perche per salvarle da questa contradittione, non veggo, che altro possa dire; se non che nel cap: 17. parli altrimenti, dicendo del Concilio Lateranense in questo proposito: Quod vero Concilium hoc rem istam non diffinivit proprie ut Decretum de Fide Catholica tenendum dubium est, et ideo non sunt propriè heretici, qui contrarium sentiunt, sed à temeritate magna excusari non possunt: veramente questi due luoghi tanto prossimi paiono poco conuenienti, perche dare del temerario à quelli che chiama Catholici non pare, che proceda da molta carità: con tutto ciò, se bene s'appigliasse à questo ultimo luogo

solamente, non si aiutarà à provare intiera-
mente, che l'Interpetre sià poco Catholico,
perche una opinione temeraria può esser
anco la più vera; altre volte la commune
opinione era, che li Angeli fossero corporei,
et era temerità dirli incorporei; al presente
la incorporalità si tiene per commune,
et non è più temeraria; così nel proposito:
mà Martino Navarra sopra il cap. Novit
de iudiciis, portate le parole di Gio: Mag-
giore, benissimo dichiara, che la questione
è incontrovertita, et che in Roma non è
permesso tenere la dottrina del Panormitano
che sostiene la superiorità del Concilio, nè
l'Academia Parigina sopporta che sia
tenuta la contraria.

Che diremo di Gio: Mariana moder-
no Giesuita, che nel libro suo de Rege, ap-
provato

provato per publico essamine della Compagnia di Giesu, et per altro essamine fatto per auttorità Regia di Spagna, dice apertamente, che in questa questione gravissimi Auttori tengono l'una, e l'altra parte. Ma veramente non si può manco chiamare opinione temeraria; perche temeraria opinione, che Melchior Cano, che tratta espressamente la sua diffinitione è quella, che è tenuta senza ragione, ne auttorità, overo quella che è con audacia asserita: Ma una opinione che hà tanti et tanto celebri Dottori, quanto ne hà la sua contraria, et che è seguita da ugual se non maggiore numero di università, et Regioni, et Regni, non si può dire asserita senza ragione, et auttorità, ne meno audacemente; la carità non

cora à dar del contrario così facilmente;
mà se per l'Autore voleva spoliar il suo
affetto, bastava con quelle quattro parole
mostrar il suo senso, et non invadere
una disputa di tre carte per mostrare, che
la opinione di Gerson non sia vera, et nécessitano chi scrive un tanto scrittore à parlar
di quello, da che sono alienissimi, imperoche
per trattare solennemente la questione, dico.

Et per cominciare dal Concilio di
Costanza, si dice tre cose. La prima, che
detto Concilio non hà dichiarato in nessun luogo essere heresia negare la superiorità del
Concilio sopra del Papa, veggasi, et rileggasi
bene tutto il Concilio, et non vi si troverà
cosa tale. La seconda, che il medesimo Concilio nella 4a. sessione fà un Decreto, dove
dichiara che l'istesso Concilio di Costanza

rappresenta

rappresenta la Chiesa universale et hà potestà da Christo immediatamente, alla quale potestà è obligato di obbedire ogn'uno, et anco l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da' huomini dottissimi che non parli di qualsivoglia Papa, mà da Papa dubbio come era all'hora, che tre diversi huomini si teneuano per Papi, et haueuano li loro seguaci, et questo è verissimo, che la Chiesa hà potestà di dichiarare qual sia il vero Papa, et che quelli che al tempo del scisma litigano del Papato, sono obligati di obbedire alla sentenza della Chiesa, et del Concilio Generale. Mà che quando il Papa è canonicamente eletto et indubitatamente è tenuto per Papa sia obligato d'obbedire alla Chiesa ò al Concilio, dal qual decreto non si può raccorre. La terza, che quel decreto non può hauere altra forza che di rimediare allo scisma, perche non essendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio un

corpo senza capo, et così non haveva autorità di dichiarare cose di fede, ne altre simili di maggiore importanza. Et se bene poi Papa Martino Quinto approvò il Concilio Constantiense l'approvò solo quanto à decreti fatti conciliarmente come furono quelli, che si fecero contra dell'heresia di Giovanni Vicleffo, et di Giovanni Hus; ma il decreto della superiorità del Concilio sopra del Papa non fù fatto Conciliarmente, cioè con essami, et dispute precedenti et con pigliare voti de Padri, mà fu un decreto fatto semplicemente, quanto bastava per rimediare allo scisma; Onde poi Pio Secondo nel Concilio Mantovano scommunicò chi appellava dal Papa al Concilio, et la medesima scommunica rinovò Papa Giulio Secondo come testifica Silvestro. Verbo excommunicatio VII. nu: 93, et di poi tutti li Sommi Pontefici la rinovano nella Bolla detta in Cena

Domini

Domini, et finalmente Papa Martino Quinto con il voto dello istesso Concilio di Costanza dichiarò, che i sospetti di heresia devono essere interrogati di molti articoli et in particolare, se credono, che il Sommo Pontefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, et certo se la suprema potestà è nel Papa, non può essere, che il Concilio sia sopra del Papa; altrimente la suprema potestà saria nel Concilio, et non saria nel Papa, et di qui si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si deve intendere come habbiamo detto, altrimente saria contrario à se stesso et quando si admettesse contrarietà, più si doveria credere al decreto secondo fatto dal Papa, et dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio, senza Papa, cioè dal corpo senza capo.

Io non voglio affermare che l'opinione di Gierson sia la vera, ne approvar la sua dottrina, et ragioni in questa Apologia ma' dirò bene, che le ragioni portate dall'Auttore contra di lui sono state vedute, et risolute dal medesimo Gerson, ò da' altri della sua opinione, dopo esso; et io qui' portarò alcune d'esse risolutioni, non per diffinir cosa alcuna, ma' solo per inostrar, che bisogna trattar di questa questione con più sodi fondamenti, et non dannare con tanta facilità li scrittori di eccellente Santità, et Dottrina. Al Concilio di Costanza che Gerson nomina, dice il nostro Auttore tre cose, la prima, che detto Concilio non hà dichiarato in nissun luogo essere heresia, negare la superiorità del Concilio sopra il Papa. Se l'Auttore intende che nel Concilio non vi è questa forma di dire

dire: negare l'autorità del Concilio sopra il Papa è heresia, dice il vero: se ancora vuol dire, che il Concilio di Costanza non habbia detto, chi negarà la superiorità dell Concilio sia anathema, dice pariment(e) il vero; ma nega Gerson, che il Concilio non l'habbia determinato (non dico l' opinion mia, dico l'opinion di Gerson) nel modo, che si determinano le cose di Fede, et il credere il contrario si stimi heresia; questo si vede nella session 4; dove usa questi verbi; ordinat, disponit, statuit, decernit et declarat. et nella quinta sessione, dove replicando l'istessa Dottrina usa li verbi ordinat, diffinit, decernit, et declarat. et perche Gerson in questa consideratione, dice, che sia heresia condennata per constitutione espressissima, et praticata nel detto Concilio di Costanza, si

come altroue più diffusamente è stato mostrato, potena leggere l'Autore li luoghi nominati dà Gerson nell'opere sue, doue haurebbe uisto quel, che risponde à queste oppositioni. Il Concilio Tridentino senza dubbio hà dannato per heresia negare il Purgatorio, non si trouerà però che dica, negare il Purgatorio è heresia, ò chi negarà il Purgatorio anathema sit, mà la Dottrina del Purgatorio è ben espressa nella session 25. et 22, sì che si uede che è determinata come di cosa di Fede, et chi usasse in questo proposito le stesse parole dell'Autore nostro, et dicesse il Concilio di Trento non hà dichiarato in nissun luogo essere heresia negare il Purgatorio, leggasi, e rileggasi bene tutto il Concilio, et non ui si ritrouarà cosa tale; mostrerebbe, che stà troppo attento alle parole et

abandona

abbandona il senso; al medesimo modo si dirà di Gerson. La seconda cosa, che l'Autor dice contro Gerson è che huomini dottissimi intendono il decreto del Concilio di Costanza, che parli del Papa dubio. Il che è verissimo, et non del Papa certo. =

Questa seconda oppositione in tutto, et per tutto contradice alla prima: perche se il decreto del Concilio, tal quale egli si sia, non fà heretico chi sente contra lui et il decreto si intende del Papa dubio, adunque non sarà heresia negare, che il Papa dubio sia soggetto al Concilio; mà questa, che il Papa dubio non sia soggetto al Concilio è ben chiaramente heresia, dunque, chi vuol dire, che il decreto s'intende del Papa dubio, bisogna, che dica esser decreto, che faccia il contrario heretico. Et chi vuol dire, che non sia decreto di questa

tutte, bisogna, che dica, che s'intende del Papa certo. È ben vero quello, che dice l'Auttore, huomini dottissimi intendono, che parli del Papa dubio, ma è ben anco vero che huomini dottissimi intendono, che parli del Papa certo; ma da questi à quelli vi è la differenza, che quelli, che intendono del Papa dubio non si sono trovati in quel Concilio, ma trà quelli, che intendono del Papa certo, vi sono tutti quelli, che vi si ritrovarono et hanno lasciati scritti, et appresso loro tutti quelli, che sopravissuti, et non impediti si trovarono nel Concilio Basilense, li quali bisogna, che fossero molti, poiche da questo à quello vi corse tempo di quindici anni in circa. –

Doveva poi anco l'Auttore avvertire, che Gerson non solamente dice condannata, ma pratticata, et così vedere la

gratia

trattia tenuta nel Concilio di Costanza, et avvertire se quel Concilio ha commandato solo alli Papi dubij, ò pur anco alli certi. Legga la sessione 17, dove trouerà, che il Concilio ordina, che nissun Papa futuro possa deporre Angelo Corrario, detto già Gregorio Duodecimo dal Cardinalato, ò dalla Legatione della Marca, che il Concilio li dona, ne possi inquirirlo, ò punirlo per occasione di qualsi voglia administratione essercitata da lui nel Papato. Legga ancora la sessione 39 doppo deposti tutti li Papi dubij, doue commanda alli futuri Pontefici di celebrar in alcuni tempi prescritti li Concilij Generali et osserui le parole, doue obliga ogni Papa all'essecutione; et veda appresso la sessione 44, doue Martino Quinto già eletto esequisce questo decreto, et osserui l'Auttore la parola (teneas

che è nel Decreto del Concilio, et nell'essecutione. Nella ultima sessione poi li Ambasciatori di Pollonia, et Lituania supplicarono humilmente al Pontefice, che inanzi al fine del Concilio, si dannasse in publica sessione un certo libro di un Frà Giovanni Falkembergh, altrimenti protestando per nome de suoi Padroni de gravamine, et de appellando ad futurum concilium, ne di questa protestatione il Papa si tenne in conto alcuno offeso, ne il Concilio se ne maravigliò; et da questa pratica vederà l'Autore che da quel Decreto, praticato si raccoglie benissimo, che il Papa canonicamente eletto, et indubitatamente tenuto per Papa sia ubligato ubidire alla Chiesa, et al Concilio, la qual conclusione esso Autore afferma, che dal detto Concilio

di Costanza

di Costanza non si può raccorre; et però metta pur egli insieme il Decreto con la gratia alegata, et uederà, che Gerson hà benissimo parlato.

La terza cosa, che l'Autor dice, è quel Decreto non può hauer forza, che di rimediar al Scisma, perche era corpo senza capo; mà uedendo l'oppositione, che gli poteua essere fatta per la confirmatione di Martino Quinto, l'Autor nota, che fù approuato dal detto Papa, quanto alli decreti fatti conciliarmente, mà questo non fù fatto conciliarmente, cioè con dispute precedenti, et con pigliar li uoti de Padri. Et doue troua di gratia l'Autore, che questo decreto sia fatto senza essamine et disputa, et senza pigliare li uoti? Forse perche ciò non apparisse in scritto? mà nel Concilio di Trento non è mai fatto mentione di dispute, ò di

uoti presenti; adonque niuna cosa è stata conciliarmente; così se bene non è scritta nelli atti del Concilio di Costanza la precedente disputa, et essamine di quel Decreto, non di meno è ben da creder certo, che queste fossero fatte: poiche molte altre scritture di gran valent'huomini furono scritte in quel Concilio particolarmente, et Gerson appunto scrisse all'hora quel dottissimo libro de Potestate Ecclesiastica, et origine iuris, et legum, come potrà veder chi lo leggerà: mostra ben anco in questa consideratione Gerson che gran dispute sono passate sopra questa materia, poiche dice esser cominciata nel Concilio Pisano, il quale precesse il Costantiense di cinque anni. Et chi può dubitare, che et nel Pisano et nel Costantiense, e nelli cinque anni d'intervallo non sia ventilata la difficoltà,

et nelli

et nel diffinirlo presi li voti: ma se alcuno vorrà
leggere quella confirmatione di Martino Quin-
to vedrà chiaramente, che conciliariter, non
significa quello, che l'Auttor dice, et sarà
per questo un' interpretatione, nella sessione
45, et ultima del Concilio, si dice, che finita
la messa, et le Litanie. Il Cardinal di San
Vito de mandato del Papa del Concilio disse,
Domini ite in pace, et fu risposto Amen, et
volendo doppo un Vescovo d'ordine del
Papa far un Sermone per fine del Concilio,
li Ambasciatori del Re di Polonia, e del
Gran Duca di Lituania dimandarono, come
s'è di sopra accennato per nome de suoi
Padroni, che fosse condannato in publica
sessione un certo libro di Gio: Falkemberch,
il quale era stato prima condannato
dalli deputati in causa fidei, et dalle na-
tioni del Concilio, et dal Collegio de Cardinali.

Rispose il Papa, che approvava tutte le cose determinate, et concluse nelle materie di Fede dal Concilio conciliariter, et non altrimente. hora qui si vede, che conciliariter, si oppone à quel, che dissero li Ambasciatori, che il libro era condannato per li deputati per le nationi, et per il Collegio à parte, et vuol dir tanto conciliariter quanto in publica sessione. Ma diciamo più strettamente. Se questa risposta del Papa è datta per occasione d'una proposta improvisa fatta doppo il fine del Concilio, adunque ne prima approvato era, ne fu in=tentione diretta del Pontefice approvarlo: et se quei Polachi per buona avventura non facevano questa istanza non haveressimo per autentica la dannatione di Vuiclef, et de Huss: et seguirà che un Concilio Generale sia confirmato per accidente.

Et non

Et non è vero da comendare il modo usato dall'Autore di dire: quel Concilio era un corpo senza capo per concludere, che sempre vacante la Sede Apostolica, si debba reputar la Chiesa imperfetta, alla quale manchi alcuna cosa essentiale. Stette doppo la morte di Marcellino la Chiesa senza Pontefice Romano anni sette, e mezo, nelle persecutioni di Diocletiano come Damaso testifica: et però chi vorrà dire, che in quel tempo di tanta perfettione le mancasse cosa alcuna essentiale? Sò che alcuni non credono una così longa vacanza, mossi da certe loro verisimilitudini; ma più probabilmente crederemo, che Damaso, il quale fu Pontefice sessantanove anni doppo la morte di Marcellino, nato poco doppo la suddetta vacanza, sapesse meglio la verità, che noi con le nostre congetture.

Ma sia quel chi si vuole di questo, parliamo d'cose certe, stette senza Papa la Chiesa doppo la morte di Clemente Quarto del 1270 quasi tre anni, si dirà però, che la Chiesa all'hora fosse acefala, cioè senza capo: bisogna tener la Dottrina di San Cipriano e di Sant'Agostino 24 questio 1. cap: quodcumq. et cap: loquitur.

Conclude l'Auttore il suo discorso della invalidità del Decreto sogradetto del Concilio di Costanza, dicendo, onde poi Pio Secondo nel Concilio Mantovano scommunica chi appellava dal Papa al Concilio. Prima quella parola, onde, porta pericolo d'ingannarci, perche significa come, che Papa Pio Secondo habbia scommunicato tali appelanti, perche il Papa fosse superior al Concilio, ma nella Bolla di Pio non si dice così, si prohibisce bene tal appellatione; perche

perche si appella à chi non è, et non si sà, quando sarà; li poveri sono oppressi dalli potenti, restano impuniti li delitti; si nutrisce la ribellione contro la prima Sede, si concede libertà di peccare, si confonde ogni disciplina Ecclesiastica, et ordine Hierarchico, dove non si vede che Pio Secondo habbia allegato per causa la Superiorità sua, che era una ragione viva, et chiara, poiche non si può appellare se non al Superiore. Ne dica alcuno, che dalle parole si può cavare; perche nissuno costuma tralasciar l'essentiale et dir con tanta diligenza tante cose accidentali. Oltre, che innanzi l'allegare le sudette cause, dice, che ne lascia alcune manifestissimamente contrarie à questa corruttela, argomento, che le dette espressamente sono le principali, et le tralasciate sono di minor

momento; et per tanto il Caso della Supe:
riorità non hà luogo alcuno. Poi quella
parola del nostro Auttore nel Concilio Man-
toano stà per ingannarci; perche non
fù nè in Concilio Generale, nè in Provin-
ciale nè ad alcun modo in Concilio: Si sà
che Pio Secondo fù in Mantova per tran-
sito di viaggio, et non haveva seco se non
la Corte, et lo mostrano espressamente le
parole della Bolla, la qual dice: De
consiglio, et assenso de Venerabili nostri
fratelli Cardinali della Santa Chiesa
Romana et di tutti li Prelati, et Intor-
peti del Ius Divino, et humano, che
seguono la Corte. Mà peggio è quel, che
segue nell' Auttore, che Pio Secondo escom-
municò, chi appellava dal Papa al Con-
cilio, et che Giulio Secondo rinovò l'istesso,
et doppo

et doppo tutti li Sommi Pontefici nella Bolla della Cena. Se la Bolla di Pio Secondo, et quella di Giulio Secondo, et tutte le altre in Cena, non fossero in essere, non vi sarebbe risposta; ma dico, che nessun Pontefice hà mai scommunicato, chi appella al Concilio; mà chi appella al futuro Concilio; si possono vedere et legger tutte, et perche Pœnæ sunt restringendæ, nissun Canonista dirà che appellantes ad præsens Concilium (quando vi fosse) siano scommunicati per virtù di quella Bolla; perche, ne anco per quella si concluderà Superiorità al Concilio. Non sò, perche l'Auttore habbia lasciato fuora quel futurum. Se l'Interprete di Gerson havesse commesso tal mancamento, di che censura sarebbe

stato degno? và bene la ragione di Pio Secondo, che si appella à chi non è, ne si sà quando sarà, diendosi al Concilio futuro, mà non vale nell'appellatione al presente, et per ciò tutti li Pontefici hanno scommunicato appellantes ad futurum Concilium, e però non lasciamo noi dà parte quel futurum, se bene le nostre passioni ce l'ascondono. —

Ritorna l'Autore doppo questa digressione un altra volta in Constanza, et dice, che Papa Martino Quinto col voto del Concilio ordina, che siano interrogati li sospetti d'heresia se credono, che l'Sommo Pontefice habbia la suprema potestà nella Chiesa di Dio, et conclude di quà, che il

il Concilio habbia havuto senso nella Superiorità del Papa, et che il Decreto della quarta Sessione si debba intendere del Papa dubio, secondo la espositione sua, altrimente il Concilio sarebbe contrario à se stesso.

Mà come s'intenda la interrogatione di che parla il Papa, et il Concilio si degni l'Autore vedere nella sessione ottava, dove trà li quaranta=cinque articoli di Vicleff dannati, il quarantauno è; Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias, segue il Concilio. Error est si per Romanam Ecclesiam intelligat universalem Ecclesiam, aut Concilium Generale aut pro quanto negaret primatum Summi Pontificis super alias Ecclesias particulares. Questo solo punto chiaro mostrarà

a' tutti, come il Concilio di Costanza inten-
desse la superiorità del Pontefice esser
sopra tutte le Chiese disgionte, ma non
unite. Et di qua lasciando il Concilio di
Costanza fà passaggio l'Auttore, et
porta proua ch'è l'oppinione di Gersone
sia manifestamente erronea con autto-
rità della Scrittura, et de Concilij, et con
ragioni, dicendo.

Mà lasciando da parte il Con-
cilio di Costanza; che l'opinione del
Gersone sia manifestamente erronea, si
può prouare con somma breuità con l'
auttorità della Scrittura, de Concilij, et
della ragione. La Sacra Scrittura in
nessun luogo dà auttorità alla Chiesa,
e a' Concilij sopra de loro Pastori et
molto meno sopra del Sommo Pastore,
mà si bene al rouerscio dice San Paolo
negli

ne gli atti Apostolici al cap: 20, che Dio hà posti li Vescovi per reggere la Chiesa di Dio, et al suo Vicario disse Christo, Matth: 16. Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, dove, che Christo facendo San Pietro fondamento della Chiesa, fù come farlo capo del corpo mistico della Chiesa, perche quello che è fondamento nella casa è il capo del corpo. Et noi vediamo, che il capo hà potestà sopra tutto il resto del corpo, ma il resto del corpo non hà potestà sopra del capo. Cosi in San Giovanni al 21, quando Christo disse à San Pietro. Pasce oves meas, lo fece Pastore di tutto il suo ovile: et non è dubbio, che l'ovile non hà autorità sopra del Pastore ma si bene il Pastore sopra dell'ovile. Finalmente quando disse il Signore in San Luca al 12. Quis est fidelis dispensator, et prudens, quem

constituit Dominus super familiam suam:
senza dubbio dichiarò, che il Vescovo
nella Chiesa particulare, et il Papa
nell'universale è come un maiordomo, ó
mastro di Casa generale nella famiglia
di Dio. Et si come il maggiordomo hà
potestà sopra della famiglia, ma la
famiglia non hà potestà sopra di esso
cosi il Vescovo hà potestà sopra la sua
Diocesi et il Papa sopra tutta la Chiesa
et la Diocesi non hà potestà sopra del
Vescovo, ne la Chiesa chiandio congregata
nel Concilio hà potestà sopra del Papa,
et però soggionge in quell'istesso luogo
il Salvatore: Quod si dixerit servus ille
in corde suo moram facit Dominus meus
venire, et coeperit percutere servos, et an-
cillas, edere, et bibere, et inebriari; veniet
Dominus servi illius in die quâ non sperat

et dividet

et dividet eum, partemque eius cum infidelibus ponet. Dalle quali parole si raccoglie, che quando il Maiordomo della Casa di Dio, non si porta bene, non vole Dio, che sia punito dalla famiglia, mà riserba à se stesso l'auttorità di giudicarlo, et punirlo. Dunque secondo le Scritture sante non havendo la Chiesa, et per consequenza il Concilio, che rappresenta la Chiesa potestà veruna sopra del Papa, ne seguita, che non si può appellare dal Papa al Concilio, mà si bene dal Concilio al Papa. =

Non occorreria scriver tanto sopra questa materia per così poche parole con che Gerson l'hà toccata, et io lascierei qui di portar quel, che Gerson, et gl'altri della medesima sentenza rispondono, se non fosse per interrompere il corso incominciato di andar toccando

tutte le cose con l'ordine, che sono toccate dall'Auttore. Prima dice, che in nessun luogo la Scrittura Divina dà auttorità alla Chiesa sopra i suoi Pastori et molto meno sopra il Sommo Pastore; à questo dice Gerson, che Christo Nostro Signore inviò San Pietro alla Chiesa, quando gli disse, Dic Ecclesiæ, perche Gerson leggeva nelli suoi tempi non secondo il Messale corretto, mà secondo l'antico, respiciens Jesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro, si peccaverit &c, come potrà l'Auttore vedere nelle sue opere, oltre li passi della Scrittura, che porta Gerson à questo proposito. Allega poi l'Auttore per provare che si trovi il contrario nella Scrittura Divina un luogo di San Paolo nelli Atti Apostolici al 20. dicendo, che Dio hà posto li Vescovi per reggar la Chiesa

la Chiesa di Dio. Poniamo, che cosi dica, perche veramente posuit vos Episcopos, l'altra interpretazione, che posuit Episcopos non dimeno pasci, dico, che da questo luogo non caverà più che il Papa sia sopra la Chiesa, che qualonque Vescovo, ma alcun caverebbe bene, che tutti li Vescovi havessero autorità immediata da Dio, cosa, che all'Autore non piacerebbe.

Chi saprà mai dedurre questa consequenza, Dio hà posto li Vescovi à reggere la Chiesa di Dio, ergo Papa est supra concilium: ma questa consequenza va bene: Dio hà posto li Vescovi à reggere la Chiesa di Dio, adonque se non la reggeranno, non faranno quello à che Dio gli hà deputati. Questa è una altra proposizione; Dio hà posto il Rè

a reggere il Regno, concludere adonque il Re è superiore à tutto il Regno congregato insieme; l'Auttore poco di sotto dice, che non vale, et veramente non vale secondo l'opinione sua, è di Gio: Mariana Giesuita, ma io dirò bene non segue in tutti li Regni.

Per secondo loco allega Matth: 16. super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam dove dice che Christo fa fondamento della Chiesa San Pietro non lo negherà Gerson, poiche dice San Paolo la Chiesa esser fondata sopra il fondamento delli Apostoli, et Profeti, et nell'Apocalissi la Città di Dio hà nel muro dodici fondamenti con li nomi delli dodici Apostoli, non crederò però Gerson, che l'Auttore volesse condannare un altra espositione la quale interpreta super hanc petram sopra Christo et sopra la Confessione della Fede di Christo, massime

che sarà

che Sant'Agostino admettendo tutte due l'esposizioni, approua più questa seconda; adonque sopra una Scrittura che hà due espositioni buone vuol l'Auttore pigliarne una et sopra quella fondare assolutamente un articolo. Mà perche come si è detto è vero che Pietro è fondamento, adonque è superior à tutta la fabrica: Dirà Gerson che non segue, perche è fondamento non principale, mà fondato esso sopra di Christo, et non totale mà per la duodecima parte, secondo il senso dell'Apocalisse, et per meno della 25 parte secondo il senso di San Paolo, e la comparatione che fà l'Auttore, che il far San Pietro fondamento sia farlo capo, perche quel che è il fondamento nella casa è il capo nel corpo; se ben è vero che San Pietro è capo, non di meno è una Analogia non intelligibile

che sia l'istessa proporzione del fondamento alla fabrica, che è dal capo al corpo, ne saprei dire in che la proporzione si potesse trouare; chi dirà: si come il fondamento sostenta la casa (che questo è il suo proprio) così il capo sostenta il corpo, non è vero; chi dirà si come il capo communica al corpo il senso, et il moto così il fondamento communica alla casa: che cosa communica? Le proposizioni che si vogliono stabilir per dogmi, non bisogna fondarle sopra similitudini de similitudini, mà non ci affatichiamo nella proua poiche conueniamo nella conclusione che San Piero è capo; mà l'Illustrissimo Signor Cardinal Pinelli è capo della Congregazione del Sant' Officio, adonque

è sopra

è sopra la Congregazione, questo non pare che segua, sicome Gerson non ammetterà quella propositione il resto del corpo non hà potestà sopra il capo, massime capo constituitosi da esso corpo, ma non bisogna fondar articoli sopra similitudini. -

Nel terzo loco porta Pasce oves meas, et finalmente alega il X.mo di San Luca. Quis est fidelis dispensator, et quidem alli quali risponderebbe Gerson tutto insieme, che non si può da alcun loco della Scrittura cavare che per haver il Salvatore instituito li Pastori della Chiesa, li habbia esentati dall'obedienza d'essa Chiesa Madre commune di tutti li Christiani, et Ecclesiastici, et Secolari; perche la pratica nelli tempi incorrotti quando erano Vescovi li Santi martiri era, che il Pastore stava soggetto al giudicio della Chiesa di che rende espresso testimonio San Cipriano

lib: 5. Epistola 4. parlando della Plebe et dicendo. Quando ipsa maxime habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes vel indignos recusandi quod, et ipsum videmus de Divina auctoritate descendere, ut Sacerdos Plebe presente sub omnium oculis deligatur. e dice il nostro Auttore, che Christo senza dubio dichiarò che il Vescovo nella Chiesa particolare et il Papa nell'univerzale è come un maggiordomo nella famiglia di Dio, et hà potestà sopra la famiglia, non la famiglia sopra lui, et San Cipriano dice, la Plebe principalmente hà potestà di eleggere li Sacerdoti degni, et di ricusare li indegni. Se legga l'Auttore il loco vederà, che parla delli Vescovi in particolare se bene nelle parole alegate li nomina Sacerdoti, et aggionga, che l'Epistola è non di San Cipriano solo, mà di 36 Vescovi et

scritta

et scritta alla Plebe di Lion, Astria, et
America di Spagna; et se li piacerà aggiongerà
ancora la 24 Epistola del 3° Libro, perche si
chiarifichera maggiormente; et queste sono
le auttorità che bisognarebbe portare, et
non venir in campo con testi mitici, malamente
tirati per forza, come in questo loco, dove
l'Auttore doveva portar il testo intiero di
San Luca. Quis putas est fidelis dispensator,
et prudens, quem constituit Dominus super
familiam suam, ut det illis in tempore tritici
mensuram; perche cosi fa contro l'Auttore,
poiche questo servo non può esser un gover-
nator Generale di tutta la robba del Signore,
il quale non gli hà dato altro carico che
di dispensar il tritico, restano da distribuire
cibi; bevande, vesti, et altre cose, sopra
le quali tutte il Patrone lo proponerà,
se si diporterà bene in quel particolar

ministerio, che così dice: Beatus ille seruus quem cum uenerit Dominus, inuenerit ita facientem, uere dico uobis, quoniam super omnia, quæ possidet constituet illum. Leggasi il loco, et ueggasi se può hauer altro senso. Se il Papa, ò altro dispensator generale fosse questo fidele, essendoli dato la cura d'ogni cosa, quali sono quelle altre poi, alle quali sarà preposto portandosi bene in questo carico? Se dirà il Paradiso; quiui nissun hà carico di dispensar fuor, che Christo, et gli Angeli. Li santi Pontefici entrando nel Regno de Cieli da Dio hanno il premio delle fatiche fatte et non hanno altra fatica da fare, nè entrano la con gouerno alcuno; et quel, che segue ancora, Quod si dixerit seruus ille in corde suo q. dà che uol cauare, che quando il Maggiordomo della casa di Dio non si porta bene, non uol

Dio

Dio, che sia puniro dalla famiglia, mà ri-
serva à se solo il castigarlo, non si conclude
bene generalmente in ogni Economo, si
come l'essempio del Vicerè, che l'Auttore
porta non serve à questo proposito. Per-
che altro è, che il Padre di famiglia pa-
tron assoluto d'essa le proponga un Dispen-
satore, ò veramente, che dica à lei che se lo
elegga con tale, et tanta auttorità nella
robba d'esso Patrone quanto egli prescriva;
et che il Rè Patrone, et independente dal
Regno li proponga un Vicerè, ò veramente
lassi al Regno facoltà dell'eleggerselo con
prescritta auttorità. Nel primo caso dico,
che la famiglia non hà nissuna auttorità
sopra l'Economo, nè il Regno sopra il Vicerè;
mà nel secondo dico, che si come la famiglia
hà auttorità di farsi l'Economo, hà anco aut-
torità di giudicare le sue attioni, et il
Regno del Vicerè. Si come dice il Signor

Cardinal Bellarmino che la Chiesa per haver autorità di eleggere il Papa, non hà altro che di applicare la potestà alla persona; così dice Gerson nel suo libro che fà di questa materia, che quando lo giudica, non fà altro che rimouere l'autorità di quella persona. Se Christo hauesse instituito un Pontefice con potestà di constituire il successore et quello un altro in perpetuo, forse seguirebbe quello, che l'autore dice, che la Chiesa non hauerebbe potestà alcuna sopra il Pontefice; mà chi dice, che Dio hà dato potestà alla Chiesa di applicar l'autorità alla persona, douerà anco mostrare che non habbia l'istessa autorità di rimouerla. Nè la Dottrina commune, che l' Papa non può eleggersi

Successore

il successore, mostra molto chiaramente, che non è un Economo della prima sorte deputato dal Padre di famiglia, mà della seconda eletto dalla famiglia per istitu=tione del Padre; et con questa dottrina solua Gerson il Pastor ovem negat, et tutti gli altri simi=li lochi della scrittura cioè, che il Pastore pre=posto dal Patrone delle pecore non è soggetto a loro, mà se ei fossero Signore con potestà di eleggersi il pastore, costui sarebbe à loro soggetto. Li fedeli di Christo debbono esser pecore quanto all'humanità et innocenza mà non quanto alla stolidezza, e dapocag=gine di provedersi essi con l'autorità del padrone di buon pastore et guidator il camino. Sant'Agostino dichiarò con ottima ragione, che dal solo senso litterale si

possono cauare li dogmi, non da alcuna interpretatione mistica, leggendo tutto il Capitolo si vederà il senso di Christo et literale dell'Euangelio: disse alli suoi discepoli, et per consequenza à tutti li Christiani, cominciando da quelle parole, che son nel mezo del Capitolo: Dixitque ad Discipulos suos, che non douessero hauer cura delle cose mondane, perche Dio gli haueua preparato il suo Regno, però stessero uigilanti nelle opere buone non sapendo quando Dio uerrà per riceuerli; che se l' Padre di famiglia sapesse l'hora della uenuta del Ladro starebbe uigilante così essi stessero uigilanti, perche Christo uerà quando non ci pensaranno. Rispose Pietro all'hora Signor dici

questo

questo à noi, ouero à tutti? replicò Christo chi
pensi che sia dispensator fidelis, et prudens. q.
Inferendo, che parlaua con tutti; et se quì
parlaste del suo Vicario, bisogna, che à lui
solo sia dato il precetto di vigilare, di non
curare le cose mondane, d'aspettar un altro
Regno, et d'aspettare la uenuta di Christo
sprovvista; mà perche tali precetti sono
dati à tutti li fedeli, il senso litterale è
che tutti sono quei dispensatori à quali
Dio hà dato ad essercitar la Carità verso
tutta la famiglia in quella parte de
beni, ò virtù, che Dio gli hà donato, et questo
à mensura tritici et chi esseguirà bene questo
ministerio Dio l'honderà crescendo. Tale
anco è l'espositione literale di tutti, se
ben alcuni doppo l'espositione generale
con l'argomento à minori, per qualche sin-

golarità l'applicano alli Pastori: tace
bene l'Auttore quello, che tutti li Padri,
quando l'applicano alli Pastori aggion-
gono: quod si cœperit percutere servos et
ancillas, edere, bibere, et inebriari. Et fanno
longhe digressioni contro li errori, et falli,
et forse qual percutere servos, et ancillas è
quello, che vediamo nelle occasioni presenti:
perilche non si negherà Gerson, che questa
parabola sì come detta à tutti et per spe-
cial ragione applicata alli Pastori per
specialissima si possa applicare al
Sommo Pastore et per tanto sia detto
anco à lui che se si darà alla crapula,
et ad offendere il prossimo, verrà il
Signore, quando non ci penserà, et lo casti-
gherà; da che però non si può concludere
non esser soggetto ad altro giuditio, altrimenti
seguirebbe, che nessuno fornicario, ò adultero
potesse

potesse esser giudicato dalli huomini; perche alli Hebrei al 13. è scritto: Fornicatores et adulteros iudicabit Dominus; anzi niuno delitto potrebbe essere giudicato da gl'huomini, perche è scritto iustum, et impium iudicabit Dominus, Ecclesiaste 3; non bisognerebbe medesimamente sor alcun Giudice, perche in San Giovanni al quinto dice il Salvatore: Omne iudicium dedit filio. Non si debbe torcere e travicare la scrittura, tutti questi passi si intendono del giudicio del secolo futuro, al quale non repugna, che non vi siano li giudicij humani, così Politici, come Ecclesiastici et non vi è plebeo, che non intenda, che il dire communemente Dio giudicarà, Dio castigherà, non esclude li giudicij, et li castighi humani. Et così vediamo, che questo passo non serve punto per mostrare, che il Sommo Pontefice sia

sente del Giudicio della Chiesa, et per conseguenza dal Concilio. Et Gersone volontieri esce dalle parabole, et si fonda nel senso Litterale. Hora passiamo alle a Gregorone dice l'Autore.

—. La medesima verità, che habbiamo trovata con la Scrittura testificano ancora i Sacri Concilij, quando San Marcellino Papa commesse quel fallo di sacrificare à gli Idoli per timore della morte: si congregò un Concilio grande in Sinuessa per trattare di questa causa, mà tutto quel Concilio confessò che non era in sua potestà di giudicare il Papa. Prima Sedes à nemine iudicabitur. Et di questo Concilio fà mentione Papa Nicolò Primo in un Epistola allo Imperator Michele. Similmente un Concilio Romano congregato da San Silvestro Papa nell'ultimo Canone dichiara

dichiara, che la prima Sedia, che è quella del Papa non può essere giudicata da nessuno. Il Concilio Calcedonense, che è uno de quattro primi Concilij generali nella terza attione condanna Dioscoro Patriarca d'Alessandria insieme con tutto il Concilio secondo Efesino, perche hauesse hauuto presuntione di giudicare il Papa di Roma. Hora se il primo Patriarca doppo il Romano, insieme con un Concilio Generale non hà potestà di giudicare il Papa, seguita chiaramente che il Concilio non è sopra del Papa, altrimente lo potrà giudicare. Appresso il Concilio Quinto Romano sotto Papa Simmacho approuò, come proprio decreto quella sentenza di Ennodio. Aliorum hominum causas Deus voluit per homines terminare. Sedis istius Præsulem suo sine quæstione reseruauit arbitrio. Voluit Pe..

Apostoli successores Cælo tantum debere innocentiam. Nel Concilio Generale ottavo alla 7 attione leggiamo così: Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum Præsulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse legimus. Scrive Paolo Emilio nel 13.° libro della sua historia che essendosi congregato un Concilio grande de' Vescovi alla presenza di Carlo Magno per certe cose opposte à Papa Leone Terzo, tutti li Vescovi insieme gridorno, che non era lecito à nessuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio Generale Lateranense sotto Alessandro Terzo havendo da' fare un Decreto del modo d'eleggere il Sommo Pontefice, dice, che bisogna in questa elettione usare particolare diligenza, perche se si erri, non si potrà poi haver ricorso ad alcun Superiore, non ci è in terra nessun superiore al Papa. leggasi

gasi il cap: Licet extra de electione. Finalmente nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo nella sessione Undecima si determina espressamente, che il Papa è sopra qualsivoglia Concilio, e che però à lui solo tocca di convocare, di transferire, e di licenziare i Concilij. Hora se l'istessi Concilij confessano di essere sottoposti al Papa, chi haverà ardir di dire, che il Concilio è sopra del Papa, ò che si possa appellare dal Papa al Concilio. –

La prima prova, che l'Autor nostro porta è, che quando San Marcellino Papa sacrificò à gli Idoli per timore della morte si congregò un Concilio generale in Sinuessa per trattar di questa causa, et tutto il Concilio confessò che non era in sua potestà di giudicar il Papa, et di questo Concilio ne fa mentione Nicolò Primo. Il quale non solo è vero, che ne faccia mentione, mà si trovano anco gl'atti di questo Concilio: li Parigini

dicono prima, che questo non fù Concilio Generale; et che il Primo Seder à nemine iudicatur, non comprenda il Concilio Generale; poi si marauigliano à che proposito si congregasse questo Concilio, se teneuano non hauer auttorità di giudicar questa causa; et non si congregò per altro. Di più restano attoniti, come negando Marcellino d'hauer sacrificato, li congregati nel Concilio non si partissero, poiche così veniua ad esser finita la causa, che si trattaua, mà procedendo in essa per conuincerlo introdussero sette testimonij nominati per nome, che dissero hauerlo veduto sacrificare; poi aggiunsero altri testimonij sino al numero di quattordici un altro giorno introdussero altri quattordici testimonij, li quali interrogati dà Vescoui dissero l'istesso; et il terzo giorno essaminassero altri quaranta

to quattro testimonij per far il numero di
settantadue, chiamato la libra ottidoua.
Certa cosa è, che l'essaminar testimonij è atto
giudiciale di Superiore et certa cosa è, che
doppo l'essamine di questi settantadue, Mar-
cellino si gettò in terra, et confessò il suo
peccato et dice il Testo che li Vescovi Sub-
scripserunt in eius damnationem et damna-
verunt eum, et un di loro disse: Iuste ore suo
condemnatus est, et ore suo Anathema susce-
pit Maranatha, quoniam ore suo condemna-
tus est nemo enim unquam iudicavit Pon-
tificem nec praesul Sacerdotem suum,
quoniam prima sedes non iudicabitur à quo
quam. Verissimo, che spesse volte dicono
quei Vescovi, Iudica causam tuam, nostro
iudicio non condemnaberis. Ma come
questi si intendino, resti al giudicio del

Lettore: il fatto per contrario alle parole.
Il Pontefice nega, il Concilio riceue contra
lui i testimonij, sottoscriue la dannatione
che si deue dire? ma perche il caso, che si
trattaua era d'infedeltà non sanno ue-
dere li Parigini, come secondo la Dottrina
presente non appartenesse al Concilio: et
se quel Prima sedes à nemine iudicabitur,
s'intende in materia heresis è contraria
alla Dottrina di hora; se si intende in
alijs causis non sarà à proposito di quel
Concilio. Un altra difficoltà grande si
uede in quelli atti. Diocletiano in persona
introduce Marcellino à sacrificare, set-
tanta due testimonij si accordano per
testificare del fatto si congrega il Concilio
in Sinuessa, dura tre giorni, et in fine si
dice; Essendo Diocletiano nella guerra di
Persia hebbe auiso, che 300 Vescoui, 30 Preti

et 3

e 32 Diaconi si erano congregati, e che nel sottoscriver la sentenza, Marcellino haveva [illegible] primo di tutti sottoscritto il suo Anathema; con gran prestezza andò Diocletiano in Persia: Et tanto più fa la difficoltà, quanto par, che d'ordine speciale di Diocletiano fosse fatto morire.

Vi è di più, che Marcellino fu scommunicato, che così dicono li Atti: et l'Anathema fu sottoscritto da lui, et dalli Vescovi. Da chi fu scommunicato? da se stesso nò? gli Scolastici non vogliono, che possi: Dal Concilio nò? che non lo giudicò, dice l'Auttore; Da chi dunque? se alcun dicesse à iure, da chi è fatto quel Canone? dal Papa, ò dal Concilio: nissun può far un Canone, che per la trasgressione di quello egli sia scommunicato, nè l'inferiore può far Canone, che leghi il Superiore; è certo, che Marcellino

la' sentenza di Anathema, da' se non può haverla, chi gl'è l'hà data, se il Concilio non è Superiore almeno in questa causa? non sò sciogliere la contradizzione che appare trà il fatto, et le parole. Due cose paiono certe di quelli atti, una che habbiano li Vescovi detto à Marcellino, che giudicasse se stesso; l'altra, che negando Marcellino il suo fallo essi hanno introdotto chiamato, et essaminato li testimonij, et doppo Marcellino escommunicato: cose difficili da' concordare; mà che per non esser il Concilio Generale, comunque siano non sono contraria alli Parigini. –

Adduce in secondo loco il Concilio Romano sotto Silvestro, doue nell'ultimo Canone si dichiara, che la prima Sedia, ch'è quella del Papa non può esser giudicata da'nessuno

da nessuno, in questo loco bisognava, che fos-
se portato intiero il medesimo Canone, perche
esso stesso mostra in che modo s'intenda, che
la prima Sedia non può esser giudicata da
nessuno. Imperoche dice: Nemo iudicabit
primam sedem, quoniam omnes sedes à prima
sede iustitiam desiderant temperari; neque
ab Augusto, neque ab omni clero, neque à Re-
gibus, neque à populo iudex iudicabitur.
Sopra questo Canone dicono li Theologi
Parigini, che per ciò nissun giudicherà la
prima Sedia, perche tutte le altre Sedie
aspettono la giustitia da quella; mà tutte
le Sedie congregate insieme, che è il Conci-
lio Generale non può hauer controuersia
di giustitia con altra Sedia, adonque non
aspetta giustitia dalla prima, mà si bene
tutte le Sedie da se sole separatamente
possono hauer controuersia fra di loro

geri che s'intende, che sia sopra tutte le
altre sedie particolari, et non congregate
insieme, conforme à quello, che il Concilio
di Costanzo allegato di sopra dice nel
41 articolo contro Vuclef; et dicono li
Parigini, che quando si trouerà in qualon-
que loco: Prima sedes à nemine iudicatur
che s'intende à nulla alia sede particulari:
altri rispondono più precisamente, che
quel Canone non s'intende della Sede
Romana, mà di tutte le Patriarcali, per-
che Nicolò Primo Pontefice nella Epistola
ad Michaelem Imperatorem lo porta per
la Chiesa Gierosolimitana, et questa Epis-
tola debbe esser di gran fede appresso
l'Autore che in questo testo l'allega: per
il che non doueua l'Autore contra la mente
di Nicolò Primo dire la prima sedia, et ag-
giongerui del suo quelle parole, cioè; che è
quella

quella del Papa, perche Nicolò intende, che
è quella d'ogni Patriarca. Non dubitarà
l'Auttore istesso, che li Patriarchi non possono
esser giudicati dal Concilio Generale, adon-
que quel Canone non osta, che il Pontefice
non possa esser soggetto al Concilio, come
Gerson hà tenuto. Mà si maravigliano
anco altri, perche negli Atti di quel Concilio
si dice, che fosse congregato da San Silvestro
con consiglio di Costantino il qual prima
era battezzato, et nel fine proprio doppo il
Canone sopra allegato, si dice, che questo
fù nel suo terzo consolato. Nel terzo con-
solato adonque era Costantino battezzato,
mà nel capitolo Constantinus 96. dist: il Bat-
tesimo di Constantino si mette nel quarto
Consolato suo, le quali cose pare, che si
contradichino.

Or altra cosa aggiongano, che l'
Illustrissimo Cardinal Baronio hà con-
vinto di falsità il stesso capitolo Constan-
tiniano, che dice esser fatto nel quarto Con-
solato di Constantino con Galliano, e
questo con l'autorità di Amiano Marcellino
che Constantino mai fu console con un Galliano;
la qual ragione milita contro questo Con-
cilio, che nel fine si dice fatto Constantino
Augusto terzo, et Prisco Consule; adonque
per la ragione del Cardinal Baronio non
si doverà havere per vero quel Concilio
Romano. Notano anco alcuni partico-
lari in quel Concilio, se bene non di
tanto momento, che Constantino si
chiami Domnus, vocabolo, che non fu
in uso, se non qualche centinara d'anni
doppo; et ancora per che dice, che prima
seder

sedes non iudicabitur, neque à Regibus.
quasi vi fosse Rè alcuno in quei tempi,
che si potesse temer, che havesse Imperio
in Italia, poiche tutti erano oltre il Da-
nubio, et Eufrate, et non Christiani; ed
ancora, che nel secondo Canone di quel
Concilio nell'ordinationi Ecclesiastiche à
passar da Lettore, à Sacerdote vi voglia
spatio di cinquantacinque anni.

In terzo luogo adduce l'autorità
del Concilio Calcedonense, il quale nella
terza attione condanna Dioscoro, perche
havesse presunto insieme con tutto il Con-
cilio secondo Ephesino di giudicare il
Papa di Roma, concludendo, che se il
primo Patriarca, doppo il Romano, insieme
con un Concilio Generale, non può giudicar
il Papa, segue, che il Concilio non sia

sopra il Papa. Anche li Parigini breuemente rispondono, che quel Concilio secondo Effesino, che il nostro Auttore chiama Concilio Generale, fu conciliabolo, et sopranominato con uocabolo molto infame Predatorio, perche in quell'attione terza del Calcedonense allegata dall'Auttore non solo è condannato Dioscoro dell'hauer scommunicato Leone, mà dell'hauer riceuuto alla Communione Eutiche scommunicato dal suo Vescouo, del hauer usato uiolenza à Flauiano Costantinopolitano, et di molti altri delitti, mà principalmente per la contumacia, che quel giorno istesso usò contra il Concilio.

Chi uolesse dedurre da questo una conclusione, adonque il Concilio

non

non può dannar un Patriarca Constantino-
politano non seguirebbe; ma segue bene
così, adunque nessun Concilio Predatorio
può dannar un Patriarca di Constantinopoli;
perche senza la vera Fede Catholica; et
parimente segue, nissun Concilio può à
fauor dell'heresia procedere contra un
Papa, perche insegni la Fede Catholica.
Sono alcuni altri, che auertiscono, che in
quella terza attione furono presentate
molte querele, così in voce da' presenti,
come in scritto da' lontani contro Dioscoro,
essendo Dioscoro assente dal Concilio, ma
presente nella Città; per il che il Concilio
mandò tre volte à chiamarlo, et ricusando
sempre Dioscoro di andarui, finalmente
si risolsero di condannarlo. Nella conda-
natione i 66 Vescoui dissero il suo voto; e

et tutti essi voti si trovano formalmente negli Atti d'esso Concilio scritto. Li Legati di Papa Leone dissero così: che Dioscoro haveva, presumendo il primato contra le regole, ricevuto Eutichia, che non per-messe fosse letta la Epistola di Leone a' Flaviano, et che di questi errori poteva haver perdono; mà poi per haver ardito di scommunicar Leone Arcivescovo della gran Roma, et perche molte accuse erano state presentate à questo Concilio contra lui di molte sceleratezze, et chiamato tre volte non haveva voluto obbedire, per tanto Papa Leone per mezo loro, et della santa Sinodo, insieme col Beatissimo Pietro Apostolo lo priva della dignità Episcopale. Anatolio Vescovo di Constantinopoli disse; ancor io hò il medesimo

medesimo parere et son concorde nella
dannatione di Dioscoro, perche è stato con-
tumace alla citatione ma' della scom-
munica di Leone non fece mentione alcuna.
Massimo di Antiochia disse io concordo nella
depositione di Dioscoro con Leone di Roma,
et Anatolio di Constantinopoli per essere
stato oltre le altre cose inobediente alla
citatione. Seguitano li 84 Vescovi à parlare
et alcun di loro dice condanno Dioscoro
perche è stato ~~contumace~~, altri condanno Dios-
coro conforme al voto delli tre Patriarchi,
altri condanno Dioscoro conforme al voto di
Anatolio, da che cavano, che la depositione
di Dioscoro è fatta dal Concilio per molti
delitti commessi sopra li quali chiamati
non è comparso. Che poi li Romani hab-
biano messo tra le cause la scommunica

di Papa Leone, et sia stato contrario in quel voto da alcuni, questa non è la sentenza Generale del Concilio et lo provano come pare à loro più manifestamente. Perche la intimatione della sentenza à Dioscoro non è nelli atti di quel Concilio, mà Evagrio la porta con le formali parole al l. 2. cap. 18 doue le cause della dannatione si recitano, et la scommunica di Leone non vi si troua, le parole di Evagrio sono: Ac his per literas à Concilio referebantur ad Martianum, et à Dicato per idem Concilium missa fuit Dioscoro, quæ ita se habet: Scito te, tum quod diuinos Ecclesiæ Canones contempseris, tum quod sancto huic, et Generali Concilio minime obtemperaueris, tum propter alia multa crimina præterea quæ commisisse deprehensus es, tum quod tertio uocatus à sancto hoc et Celebri Concilio

cilio ut illud, quæ sunt ibi obscura, respondere
non vereri, scito inquam, te propter ista om-
nia à Sancto, et Generali Concilio, sexto idus is-
tius mensis Octobris Episcopatu abdicatum
esse, et ab omni iure Ecclesiastico penitus aba-
lienatum. Quibus verbis in commentarios relatis
mittitque &c. Aggiongono anco li Parigini
per mostrare, che il Concilio Calcedonense
hebbe opinione contraria à quella, che l'Aut-
tore li attribuisce. Che nella prima attione
congregati li Senatori, et li Vescovi in presenza
dell'Imperatore, e dell'Imperatrice, sedendo l'
Imperatore, et il Senato in mezo la Chiesa, et
dalla sinistra li Legati del Papa con Anatolio,
et li Vescovi soggetti à lui; dalla destra Dios-
coro Alessandrino, Giuvenal Gierosolimitano
con li loro Vescovi; li Legati del Papa andorono
in mezo al Concilio et dissero che haveuano
commandamento dal Papa della Città di Roma

la quale è capo di tutte le Chiese, che
Dioscoro non devesse sedere in Concilio
e però dimandavano, che ò veramente
andasse fuori Dioscoro overo che essi ne
uscirebbono. Li Giudici, et il Senato diman
darono che oppositione si faceua à Dio-
scoro, rispose uno delli Legati che lui
haueua congregato un Concilio senza au-
torità della Sede Apostolica; un altro
Legato disse, non possiamo contravenir
ai commandamenti del Beatissimo Papa;
et un altro di loro disse, non possiamo
sopportar tant'ingiuria, che seda quello, che
debbe esser giudicato. Commandarono li
Giudici, che Dioscoro sedesse et sedessero
fuori à i loro Cocchi. Nella ultima attione
ancora sentati tutti li Padri et li Giudici
i Legati di Papa Leone dimandarono li-
cenza alli Giudici di parlare et ottenutola

dissero

disservo: hieri doppo, che voi uditi, et noi in-
seguitassimo nel Concilio furono fatte
certe attioni, le quali stimiamo, che siano
contro li Canoni, et la Disciplina Ecclesias-
tica, onde dimandiamo, che voi le facciate
rileggere, acciò che tutti vedano se sono
giuste, commandarono li Giudici, che
fossero lette, et fù letto un Canone, dove
si dice, che li Padri antichi hanno dati
gran privilegi alla Sedia di Roma vecchia,
per l'Imperio di quella Città, perche anco
il secondo Concilio Constantinopolitano
hà dato uguali privilegij alla Sedia
di Constantinopoli, nuova Roma, giu-
dicando, che una Città ornata di Imperio,
et Senato dovesse haver privilegij uguali
à Roma vecchia, et maestà nelli negotij
Ecclesiastici, come quella, et esser seconda

dopo lei: letto il Canone con le sottoscrit-
tioni, disse uno delli Legati, vedere con
che astutia si è proceduto con i Santi Ve-
scovi, che senza metter la copia de i Canoni
de quali hanno fatto mentione, li hanno
sforzati à sottoscriuere: gridarono li
Vescovi, nissuno è stato sforzato, et segui-
tata la contentione li Giudici senten-
tiorono, che ambe le parti proponessero
li Canoni. Fù letto il sesto Canone del
Concilio Niceno dalla parte de i Ro-
mani, e dalla parte dei Constantino-
politani, et la lettione fù differente;
perche in quello, che lessero li Romani
vi erano queste parole di più nel
principio. quod Ecclesia Romana sem-
per habuit primatum, le quali non si
trovano nelle altre copie; letto poi
un

un Canone del Concilio Constantinopolitano li Vescovi ragionorono assai, et finalmente li Giudici domandarono il parer alli Vescovi, li quali dissero, che quello, che era stato determinato era giusto: protestò uno delli Legati Romani, che ò veramente fosse cassato quel Decreto, ò veramente notato la sua protestatione contra d'esso. Giudichi però il Lettore, che opinione havesse il Concilio Calcedonense della superiorità del Pontefice. –

Al Concilio Romano di Simacho non negano li Parigini, che li Pontefici Romani habbiano tenuto di non dover esser giudicati da alcuno, et che anco li Concilij provinciali fatti da loro in Roma non habbiano confirmato l'istesso; mà dicono bene, che mai però nissun Concilio Romano, nè questo Quinto, nè altro è

venuto alla specificatione, che non possa
esser giudicato il Pontefice dal Concilio
Generale; et quando dicono, che non possa
il Papa esser giudicato da nissuno, inten-
dono, che non possa esser giudicato da nes-
suno, che non habbia auttorità generale
nella Chiesa. imperoche havendo il Pon-
tefice auttorità generale nella Chiesa
non è ragionevole, che sia giudicato da
chi hà auttorità particolare, con che
anco rispondono all'historia che al-
lega di Leone Terzo. mà qui son sforzato
mettere una tosuccio del mio. Paolo Emi-
lio nel 3.° della sua historia racconta
questo fatto dove non però si trovera
che dica; essendosi congregato un gran
Concilio de Vescovi; come l'Auttore lo
fà dire: semplicemente dice prima che
Carlo mandò à Roma Leone con molti Vescovi,
et Nobili

et Nobili secolari et egli si trattenne altrove per bisogni publici; poi andò à Roma, et quivi udì le accusazioni contro il Pontefice, et essaminatele con diligenza, dimandò il parere, et li Vescovi risposero, che era bene, che il Pontefice giudicasse se stesso, et fu grato à Carlo esser liberato da far quel giudicio. Rilegga l'Autore il loco, et vederà, che non vi è mentione di Concilio, et che quel tutto era una convocatione del Conseglio Imperiale, dove erano, et secolari, et Vescovi et che li Vescovi favorivano la causa del Pontefice. Ricordisi anco l'Autore, che oppose di sopra al Decreto di Costanza, perche non fosse fatto la discussione precedente, et non faccia qui tanto fondamento sopra una cosa, che dissero alcuni

Decreti in un fatto particolare conuocati,
e riceuuti improuisamente; che forse
essendo loro nota la innocenza del Ponte-
fice parlarono per esaggeratione; non
però (scriva Gerson) à pregiuditio delli Con-
cilij Generali, che rappresentano la Chiesa
uniuersale, et hanno uniuersale autorità.
Ma vedi Lettore l'artificio del nostro Aut-
tore il quale dice; il Concilio Romano
Quinto sotto Papa Simaco approuò come
proprio Decreto quella sentenza d'Eno-
dio. Aliorum hominum causas & non si tro-
uerà mai in quel Concilio che partico-
larmente sia stata approuata quella
sentenza, ne meno, che sia nominata;
si trouerà bene, che disse il Concilio, che
si ponga qui un libretto, ch'è stato scritto
da Ennodio contro quelli che hanno mor-
morato contro la nostra quarta Sinodo, e

questo

et questo testo il Concilio disse, che esso libro sia tenuto integerrima sinodaliter da' tutti, et sia posto trà le attioni delle nostre Sinodi quarta, et quinta, et si tenga come gl'altri Decreti delle attioni Sinodali, ànche è scritto, et confirmato con autorità Sinodale et Papa Simaco rispose, si farrà, secondo la vostra volontà, et sia posto trà li Decreti Apostolici, et tenuto per tale. Qui dicono li Parigini, che è da sapere, che per Decreta Sinodalia, overo attioni sinodali, overo Decreta Apostolica non si intende un Canone, il qual termini un articolo come de Fide. Trà tutte le Epistole d'un Pontefice poste in registro si dicono Decreti del tal Pontefice, et chi piglierà il libro de Concilij vedrà sopra ciascun Pontefice inscritto Decreta P.P. N., et poi la sua electione, la vita, et poi l'Epistole saue ne sono. Et

medesimamente nelli Concilij si vede, che le actioni loro contengono molti colloquij arro- gantissimi, et alle volte Epistole di diversi, le qual cose tutte non sono de fide, et nissuno le riceve per tali. Non c'è persona, che dica esser de fide, le Epistole delli Pontefici, massime innanzi Siricio, ne tutto quello, che si vede al presente contenuto in tante narrationi delli atti de Concilij Efesino, Calcedonense, et altri seguenti. Sono riceu- vute le determinationi de Concilij, le quali ne gl'antichi per lo più saranno una, ò due dove le actioni conteneranno quaranta, ouer cinquanta carte. Et quanto si aspetta alle Decretali Pontificie per la maggior parte non contengono se non cose non as- pettanti alla Fede, alcuna volta in una grande Epistola vi sarà un solo articolo come nella celebratissima, et santissima

Epistola

Epistola di San Leone a' Flaviano: Per il che
vi è gran differenza dire fu' approuata la
tal propositione di Eunodio, che questo
significharebbe, che fosse approuata, come
articolo di Fede; ouero fu' approuato il libro
di Eunodio, che questo non significa, se
non che è un buon libro, et fatto per buon
effetto, ma' non che tutto quello, che vi è
dentro sia de fide: et per stabilire bene
questa risposta, si potrebbe dire all'Aut-
tore, questo libro è di molte carte in foglio
stampato contiene più di duggento pro-
positioni, fra le quali una è quella, che l'
Auttore porta; si dimanda se vuole, che
tutte siano de fide, che se ne sarà mostrata
alcuna non sale; se non le accettarà tutte
come de fide; perche vuoi, che sia de fide
questa, et non le altre? hò pensato di fuggire

l'obiettione con dirci che fu' approuata una sola sentenza d'Ennodio; parliamo libe-ramente fu' approuato il libretto, doue è fra' le molte questa sentenza; et però non più approuata delle altre: si che questa non sarà de fide più, che tutto il libro.

Auuertono anco alcuni che quel Concilio Quarto chiamato Palmare fu' congregato per metter fine alle imputationi, che erano date à Papa Simaco, le quali non erano di cose spettanti al suo gouerno, ma' di cose proprie personali di adulterij &c., come bene deduce il Signor Cardinal Baronio per il che Ennodio intese che simil sorte di delitti fossero rimessi al giuditio Diuino, la qual cosa anco Gerzone, et chi seguita la sua opinione admette; et che questo sia vero in quelli stessi atti del Concilio Quinto, oue fu' approuato il Libro

Libro di Ennodio. Papa Simaco ringraciar
li Prelati della difesa tenuta di lui, segue
che per l'avvenire ordina che tal cose si
osservino non solo nel Presule della Sedia
Apostolica, mà ancora in tutti li Vescovi
de Christiani: di che senza far nuovi decreti
vi sono li antichi, che le pecore non possono
riprender il suo pastore, se non si trova
fallare nella Fede, nè accusarlo per qualunque
cosa se non per la sua ingiustitia. La senten:
tià di Ennodio è troppo generale perche
da quella parerebbe, che il Pontefice non
fosse soggetto al giudicio humano, anco in
caso d'heresia; poiche egli assoluta-
mente dice, che è riservato in tutte le
cause al giudicio Divino. Et però pru-
dentemente Papa Simaco doppo haver
detto, che estendeva l'istesso à tutti li

Vescovi secondo li Canoni antichi, esclusa il caso d'heresia et d'ingiustitie, et senza tanto discorrere il libro di Ennodio posto tra li Decreti Apostolici hà questo titolo. In Nomine Patris, et Filij, et Spiritussancti, prefatio Ennodij &c. et infra Compositus est autem adversus eos, qui contra Sinodos scribere presumpserant, ut nec de Apostolicę sedis presule aut quovis alio Episcopo talia à quoquam presumantur qualia de Papa Simaco presumpta fuerant.

Però il che dicono li Parigini, che questo Loco serve à provar la Dottrina di Gerson, et per modo alcuno non gli è contraria. Si può ben credere, che l'Auttore, come dottissimo habbia conosciuto la debolezza dell'argomento, perche non hà fatto mentione, ne della historia, ne

della

della Sinodo Palmare, ne della approbatione di tutto il libro di Ennodio, ne della estensio=ne della causa di Simaco alla causa di tutti li Vescovi, ne meno ha voluto dal loco al=legato cavar nissuna conclusione. Quanto all'Ottavo Concilio sarebbe stato meglio, che l'Autore, oltre il dirci leggiamo nella settima attione, havesse anco aggionto di chi furono le parole ch'ha detto. Impe=roche sono parole di Adriano Papa Ro=mano dette in un Sinodo Romano et rilette insieme con molte altre cose, sopra le quali però il Concilio non termina cosa alcuna: ma leggiamo noi nelli Canoni dell' istesso Concilio 8 determinate da lui queste parole. porro si Synodus universalis fuerit congregata, et facta fuerit etiam de sancta Romanorum Ecclesia, quaevis ambiguitas et controversia oportet venerabiliter, et cum

conveniant reverentia de proposita questione
suscitare et solutionem adjgere aut proficere,
et professum facere non tamen audacter sen-
tentiam dicere contra summos Seniori Romę
Pontifices. Si che admettono la sentenza non
audace.

Segue un altra prova del Concilio Lateranense sotto Alessandro Terzo nel Capitolo licet de electione, doue hauendosi a' far un Decreto del modo d'elegger il Sommo Pontefice, dice, che bisogna in questa elezione usar particolar diligenza, perche se si erri non si potra' poi hauer ricorso ad alcun Superiore; perche non vi e' nissuno in terra Superiore al Papa. Stà ben l'Autore aggionto del suo quelle parole; perche non vi e' nissun in terra Superiore al Papa, che son troppo significanti; non dice altro il Capitolo del Concilio, se non, che non si potrà

hauer

hauer ricorso al Superiore: bastaua portarui
le sole parole del Concilio, e non aggiongerui
del suo come cosa del Concilio à punto quello,
che è in controuersia. Mà questo loco fà contro
l'Autor nostro, perche di sopra tante uolte
hà detto, che il Papa dubio è soggetto al Conci-
lio, tanto più il Papa intruso; adunque
quando dice, se si erri nella electione non
ui è Superiore à chi ricorrere, non si inten-
de, che il Concilio non sia Superiore, anzi
così per la sua, come per la uniuersale
opinione, sempre, che ui è difficoltà nell'
electione, al Concilio appartiene il giudicio;
adunque uuol dir il detto Capitolo, Licet, che
non ui è Superiore attualmente in essere,
perche sempre il Concilio non è congregato,
Da' che si uede, che contro la mente propria
l'Autore gli hà aggionto; perche non ui è

nissun in terra Superior al Papa; perche, quando si è errato, ò ui è dubio di errore nella elettione esso stesso afferma che ui è in terra Superiore al Papa, et che questo è il Concilio ~.

Al Concilio Lateranense il Signor Cardinale Bellarminio nel Libro secondo de auctoritate Concilij cap: 13. dice, che espressiuamente hà diffinito questa controuersia; mà perche dubitano alcuni, se fosse Generale, per tanto la questione resta in piedi trà li Catholici; et nelli cap: 17 (non appare se per contradirsi, ò per confirmare il medesimo) dice essere dubio se il detto Concilio habbia diffinita questa cosa come Decreto de Fide Catholica. Perilche pare superfluo portar contra Gerson una auttorità, la quale patisca

per

sopra la dottrina dell'istesso, che la para stante
perplessità, et che si dubita dell'auttorità di
quel Concilio, et anco della diffinitione. Mà
Domenico Soto ne parla ben chiaro, imperò=
che l. 6. de iust: et iur: q: 1: a' 6. disputa contra
li Monti di Pietà, li quali sono ben certo
approbati in quel Concilio con queste pa=
role: sacro approbante Concilio, declaramus
et diffinimus montes pietatis etc. Et commanda
sotto pena di scommunica latæ sententiæ,
che nissuno ardisca disputarne contra, nè
in parola, nè in scritto, et vedendo il detto
Soto quanto questo fosse contro l'opinione
sua, che li danna, risponde, che tutti li
Atti di quel Concilio non sono riceuuti, nè
posti in uso. Mà li Parigini dicono di più,
che in quel Concilio mai interuennero
100 Vescovi, et in particolare in quella

ij. sessione, che l'Autore allega qui, computati li assistenti in Corte, et li Titolari senza diocese, furono 64 Vescovi, quasi tutti di luoghi circostanti à Roma. Aggiongono, che non si può chiamar determinatione d'un Concilio tutto quello, che incidentalmente si dice in un Decreto fuori del principale, che s'intende diffinire: mà nella Bolla, di che parliamo, s'intende solo annullare la pragmatica, et questa è la sostanza del Decreto: mà che poi nell'annullarla, si risponde à chi la sosteneva in virtù del Concilio di Basilea, et si dice, che esso Concilio fù trasferito da Eugenio, et che per ciò non sia di nissun valore, perche il Papa può trasferir li Concilij, come quello, che hà auttorità sopra loro, questo non
appartiene

appartiene alla sostanza di quella Bolla; mà è euacuatione d'una ragione contraria, et per tanto non è diffinitione; però che bene il Signor Cardinale Bellarminio nel secondo luogo alegato, hà riuocato quello, che haueua detto nel primo, cioè, che quel Concilio hà espressissimamente diffinito, et hà detto, che è in dubio se quella sia diffinitione; La commune sentenza di tutti li Theologi è, che le ragioni, le quali si pongono in una diffinitione, non s'intendano esse diffinite. Et sarebbe una cosa molto marauigliosa, che formando un decreto di cosa particolare, come è la riuocatione della pragmatica, che non è cosa di fede, incidentalmente si diffinisse un articolo di fede; sichè il principale non fosse di fede, et l'accessorio di necessità

fosse di fede.

Aggiongono di più li Parigini, che per provare, che il Pontefice Romano habbia auttorità sopra li Concilij, si porta in quel loco un numero di historie, che eccedono quindici, et finalmente il libro di Aimaro de Synodis, per il che bisognarebbe dire, che tutte quelle historie fossero de Fide, et mostrano li Parigini apertamente che alcune di esse historie fidelmente recitate dicono il contrario, ma sarebbe troppo longo porre qui tanti particolari. Alcuni anco rispondono, che non dice la Bolla, che il Pontefice habbia auttorità sopra li Concilij, ma dice constare dalle Divine Scritture et dalli detti de Padri et Pontefici Romani, et Canoni, et Concilij, che il Pontefice Romano habbia auttorità

sopra

sopra li Concilij Generali: Il che non s'intende esser vero, se non quatenus inde constat; per il che bisogna prima farlo constare, e vedere il senso delle Scritture, et detti delli Padri: poiche il Concilio non lo asserisse da se stesso, ma, cioè per quanto consta dalle Scritture, et dalle altre cose allegate.

Un altro Dottore propone una difficoltà molto maggiore, che nel principio di questa Bolla del Concilio si dice, che Christo Petrum eiusque successores Vicarios suos instituit, quibus ex libri Regum testimonio ita obedire necesse est, ut qui non obedierit morte moriatur, il che se fosse un articolo di fede è molto severo, che ogni disobedienza al Pontefice sia punita di morte; et certo il Mondo non l'hà ricevuto, nè forsi mai lo riceverà. Poi aggionge l'istesso dottore, che non sà

intendere, come innanzi che vi fosse Papa, di tanti anni nel libro delli Rè s'habbia parlato di lui; oggi resto dire havar letto tutti li quattro libri delli Rè, ne havar mai trovato tal cosa. Mà lasciamo l'auttorità di questo Concilio, perche li Dottori, che seguono Gerson non la riceuono. Et ciascheduno deve otto risposta darli solua da se stessa l'argomento.

Per fine, come per un stabile pone l'Auttore una ragione fondata nella parola di Dio, dicendo.~

—— . Mà vediamo se la ragione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa verità.~

—— La Chiesa santa non è simile alla Republica di Venetia, ò di Genoa, ò d'altra Città, che dà al suo Doge quella potestà che gli piace, et però si può dire, che la Republica

è sopra

è sopra del Prencipe; Né anco è simile ad un Regno terreno nel quale i popoli trasferiscono la sua auttorità nel Monarca, et in certi casi possono liberarsi dal dominio Regio, et ridursi al governo de magistrati inferiori, come fecero li Romani, quando passarono dal dominio Regio al governo Consolare. Perche la Chiesa di Christo è un Regno perfettissimo et una monarchia assoluta, che non depende da' i Popoli, ne da' essi hà la sua origine, mà depende solo dalla volontà divina. Ego autem dice Christo nel Salmo 2 constitutus sum Rex ab eo super Syon montem sanctum eius. Et l'Angelo Santo disse alla Vergine, Luc. 1. Dabit ei Dominus sedem David patris eius, et regnabit in domo Jacob in aeternum, et Regni eius non erit finis. Et in mille altri luoghi si legge il medesimo. Et che non dependa questo Regno da' gli huomini lo mostra Christo, quando dice: Non vos me

elegisti, sed ego elegi vos. Ioan: 15. Et noi lo confesseremo quando diremo: Fecisti nos Deo nostro Regnum, Apoc: 5. Et questa è la causa che questo Regno si assomiglia nelle Scritture alla famiglia. Quis est servus, et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam? Matth: 24. perche il Padre di famiglia non dipende dalla famiglia, ne hà da lei la sua auttorità. Hora essendo questo verissimo, ne seguita per necessaria conseguenza che il Vicario Generale di Christo non dependa dalla Chiesa, mà solo da Christo, dal quale hà tutta la sua auttorità, come ancora vediamo ne i Regni terreni che il Vicere non hà l'auttorità dal Regno, mà dal Re, ne può esser giudicato, ò punito da i popoli, mà solo dal padrone. Ecco dunque, come il Gersone si è ingannato et chi lo seguita s'inganna, et và contra la dottrina della Scrittura Santa, de sacri Concilij et

della

della manifesta ragione —

Tu' vederai qui lettore un artificio mirabile col quale l'Autore si vuol condurre da' Christo sommo Pontefice eterno ad un sommo Pontefice temporale, et quando si haverà stabilito la relatione, che la santa Chiesa ha' verso la maestà Divina si conclu-derà poi della relatione verso il Papa. Ri-spondono li Parigini; così tenera la dottrina delli catholici, che Dio hà chiamata la Chiesa alla fede, et culto suo, et che le hà preposto per capo Christo in perpetuo, il quale prima mortale in terra la reggesse in presenza corporale, mà asceso in Cielo la governasse con l'interiore influsso, et as-sistenza invisibile sino alla fine del mondo questo significa: Ego autem constitutus sum rex ab eo. questo significa: Dabis

ei Dominus sedem Petri regnabit in æternum. questo è non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Questo è il regno dell'Apocalipsi, et fecisti nos Deo nostrum regnum. Questo Christo è il Padre di famiglia, che è Patrone di lei, et ella di lui è figlia, et serva; la quale per esser composta d'huomini visibili ha' voluto esso Padre, che fosse anco retta da' huomo visibile, et ha' constituito l'autorità che dovesse havere, et instituitone uno inanzi, che la Chiesa fosse fondata; ma' nel rimanente del tempo, doppo fondata la Catedra in terra la potestà d'eleggerne successore. Hora con questa Dottrina, la quale son certo, che l'Auttore admetterà anzi dirà, che senza lei nissuno è Catholico, si risponde alla ragione, che non è la Chiesa una Republica, come Venetia, ne come

Gierona

Genova, che dà questa auttorità le piazze al
suo Doge; ne un Regno, che possa mutar modi
di governarsi ne invisibilmente ne visibilmente;
perche Christo hà prescritto il modo; ne meno è
un Regno come Francia che habbia un san-
gue Regio, dove li Rè succedono per natività,
ne come alcuni altri per testamento; mà quan-
to al governo interiore, et puro spirituale,
non è simile ad alcuno, perche hà un Rè per-
petuo, et immortale; nel governo visibile
hà un ministro quanto all'auttorità instituito
da Christo, et independente dalla Chiesa,
quanto all'applicatione dell'auttorità alla
persona, elettivo, et dependente da lei: la-
onde, quando allega: Ego autem constitutus
sum Rex ab eo; dabit ei Dominus; non vos me
elegistis; fecisti nos Deo nostro Regnum; [illegible]

questi Occhi, et altri tali s'intendono del Regno invisibile spirituale interiore, doue il Papa non hà gouerno alcuno; mà solo il Saluatore che conosce li cuori, et può influire in loro, et donarli le gracie, et doni per li quali sono fatti Cittadini della Gierusalem Celeste. Christo ancora è quel Padre di famiglia, che da lei non depende; il Sommo Pontefice è un seruo preposto alla famiglia dal Padre quanto all'auttorità; mà che la famiglia stessa se l'hà preposto, quanto all'elettione della persona, et quanto all'auttorità ella è da Christo, mà quanto all'applicatione è dalla Chiesa. Stà l'Auttore fà la Chiesa una famiglia dependente dal Padre, il quale confessa esser Christo; et quando hà stabilito questo conclude, che il Padre non depende dalla famiglia

famiglia, nè hà da Lei l'auttorità sua, adunque il Papa non può esser soggetto alla Chiesa, et hà riceuto dal Padre di famiglia, che è Christo al dispensatore eletto da essa famiglia, che è il Papa. Stà fermo nella similitudine, perche nell'Evangelio mai trouerà, che Padre di famiglia sia detto alcun altro se non Dio Padre, ouero Christo suo figlio naturale: Il ministro è seruo, la proprietà di Dio non conuiene attribuirla ad altri, perilche l'essempio serue mirabilmente à Gerson, si come anco è molto à proposito stato l'essempio del Vicerè, che l'Auttore porta. Se un Rè di Francia, come San Lodouico Nono andasse al conquisto di Terra Santa, et dicesse al Regno vi lascio mio Cugino Vicerè con auttorità d'amminis=

trar giustitia, mà non di far Leggi, ne congregar Sinodi, & c. e quando questo mancherà, eleggerebbe un altro con l'istessa autorità: l'autorità dell'eletto sarebbe dal Rè et Padrone; la persona, che il Regno eleggesse sarebbe soggetta al Regno. Questo è quello, che Gersone per tutte le opere sue insegna, dove si vede veramente la forza della ragione concludere per lui. —

Dalle sudette cose io non voglio concludere, che l'oppinione di Gerson in questo ponto della suprema potestà Ecclesiastica sia ne vera, ne falsa, mà solo che la conclusione dell'Autore, che Gerson si è ingannato e chi lo segue s'inganna et va contro delle Dottrine Sante, de Santi Concilij, et della manifesta ragione, hà

bisogno

bisogno d'altra prova, che della sopradetta segue l'Auttore. ~

—— Et se dicesse quello, che solea dire l'istesso Gerzone è pure scritto in San Matteo al cap: 18. Dic Ecclesiae, et si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, et publicanus. Risponderai, che in qual luogo per la Chiesa s'intende il Prelato, che è capo della Chiesa, et così l'espone San Gio: Chrisostomo homelia 61: in Matth: et Papa Innocentio Terzo cap: Novit de iudicijs, et così dimostra la pratica della Chiesa universale di tutto il Mondo, et di tutti li tempi, che chi vuol denuntiare un peccatore alla Chiesa, et osservare questo precetto non congrega un Concilio, ma ricorre al Vescovo, ò al suo Vicario. ~

Non basta all'Auttore haver disputato con Gerzon che ancora solve le ragioni sue, ma in loco di molte, che

Gerson porta, et adduce, si contenta l'Autore di metterne una sola, et scioglierla; et questa è cavata dall'auttorità di San Matteo. Dic Ecclesiæ, al quale risponde; Ecclesiæ, id est Prelato; et fà Auttore di tale espositione Grisostomo, se ben dicono li Parigini, che Grisostomo non dice così, mà pare, che quando una cosa è solita d'allegarsi, ogn'uno l'allega senza vederla. Expone Grisostomo. Dic Ecclesiæ, præsulibus scilicet, et presidentibus, questo è quello, che Gerson dice Ecclesia representativa, perche non potendosi congregare tutta viene rappresentata dalla congregatione de presuli, et presidenti, et però aggiongono che non si può nomine Ecclesiæ intender una persona, perche vanamente sarebbe soggionto. Si duo ex vobis consenserint super terram de omni re quamcumque petierint

fiet

fer illis à Patre meo qui in cęlis est. Ubi enim sunt duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Et di questa intelligenza portano per confirmatione, che San Paolo, il quale ricevuta la denuncia contro l'incestuoso, Omnino auditur inter vos fornicatio & Segue: Ego quidem absens corpore, presens autem spiritu, iam iudicavi, ut presens eum qui sic operatus est in nomine Domini Nostri Iesu Christi congregatis vobis, et meo spiritu, cum virtute Domini Iesu, tradere huiusmodi hominem Satanę. Dove notano, che San Paolo, che si ritrova in Filippi non scrisse per un suo Breve; Io scommunico il tale, mà scrisse alla Chiesa, che congregata col suo spirito lo facesse; perilche non repugna à Grisostomo, che Prelatibus, et presidentibus, si intendi anco del Concilio Generale. Mà sopra fù anco proposta la difficoltà, che Dio

Ecclesiæ, ~~si intende~~ novebbe dir Scritti
tosi. Quanto alla gratia la qual mostra
che Sole Ecclesiæ si intende Prelato, perche
si ricorre al Vescovo, ò al suo Vicario; dell'
antica l'hò parlato con l'auttorità di
San Paolo, quanto alla gratia moderna
è vero, che al presente il Vescovo, et il Vi-
cario scommunicano senza consiglio, ne
partecipatione d'alcuno, molte volte
anco il Notaro solamente, et quello, che
più importa per auttorità delegata un
Chierico di prima Tonsura deputato com-
missario in qualche causa particolare
ben leggiera, scommunica un Sacerdote:
anzi Lion Decimo nel Concilio Lateranense
nella Sessione Undecima per una sua con-
stitutione perpetua hà dato facoltà ad
un secolare di scommunicare anco li Ves-
covi, et quello, che più importa dice Navarr.
cap: 27

cap: 27. num. 11, che, se alcuno impetrava la scommunica da qualche Prelato, se l'impetrante non haueva intentione, che quello sia scommunicato, non sarà scommunicato. Ancora l'istesso Autore cap: 23. num: 104, dice, che la scommunica lata ipso iure. contra quello, che non paga la pensione; verbi gratia. la Vigilia di Natale, non si incorre da chi non la paga, anco doppo molti mesi, et anni, se quello, che ne è creditore non vuole, che si incorri; mà se anco più mesi, ouero anni doppo, vorrà che sia incorsa si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè della Vigilia di Natale è così è stile della Corte. Queste sono le pratiche, che sono in osseruanza delle quali altro non dico, se non che nascono dall'interpretatione, che l'Autore osserua.

9. La nona consideratione è, che

non s'incorre nello sprezzo delle chiavi, quando il Papa abusa enormissimamente, et scandalosissimamente la sua potestà. Questa consideratione è vera in se, mà è ingiuriosissima insieme alla Santità di Nostro Signore, et alla Santa Sede Apostolica come se fosse solita abusare in quel modo le chiavi del Regno del Cielo. Simili sono le arti degli heretici moderni, che per fare al mondo odioso la potestà Pontificia, spargono le più infami calunnie, che la malignità di Satanasso loro capo gli sà insegnare. Et dovrebbono gli Venetiani istessi aborrire, et punire simili deferenti.

Quì è facilissimo il difendere Gerson, poiche, chi tratta quello che occorre in un caso possibile, et anco avvenuto non fà ingiuria à quelli, che operano bene; mà
tocca

nota quelli, che operarono male; per ciò che non è ingiuriosa questa consideratione verso la Santa Sedia Apostolica, la qual mai opera male, se ben per la fragilità humana alcuno sedendo in quella hà commesso qualche fallo. Quelli, che scrivono le vite de Pontefici (e Platina in particolare) ne numerano tanti, che pigliando il tempo dal 820. in poi sarà difficil cosa dire, se sia maggiore il numero delli buoni, ò delli cattivi. Si potrebbe per la ragione dell' Autore, dire, che sia molto ingiurioso alla persona di Papa Gregorio Secondo, et alla Sedia Apostolica, il cap: si Papa. di Bonifacio Martire, dove dice, se il Papa sarà negligente della fraterna salute, inutile, et rimesso nelle sue opere taciturno nel bene, et conduca innumerabili popoli à

caterua nell' Inferno, nissuno lo riprendi,
quasi, che Bonifacio perciò dica, che la
Sedia Apostolica sià solita commetter
tal falli. Non segue, ne è vero, che li Here-
tici soli riprendono le attioni cattive, mà
molto più li Scrittori Ecclesiastici, et li
Historici Catholici. Non dirò di Platina
che n'è tutto pieno, mà tutti l'Historici
Todeschi, Regino, Luitprando, Sigeberto,
Otton, de Francesi Aimonio, Addo et così
li Italiani di tutti i tempi, et per non andar
cercando vecchi, ognun hà in mano Francesco
Guicciardino quantunque molte cose ne
siano state levate, et si può vedere come
parli. E differentia dal modo di dire degli
heretici, e quello di Gerson, essi riprendono
la Dottrina, Gerson parla de gli abusi; chi
leggerà San Bernardo de consideratione
ad Eugenium

ad Eugenium; non riguarderà quattro parole di Gerson, massime che le considerationi sue sono in causa necessaria; ogn'uno può maravigliarsi d'una tanta contraditione, che la consideratione di Gerson sia vera in se, mà ingiuriosissima alla Sede Apostolica, quasi che la Sede Apostolica riceui ingiuria dalla verità; non può riceuere ingiuria dalla verità, se non chi si fonda sopra la falsità. Et così parimente, che sia vera in se, mà simile alli arti delli heretici moderni: quasi, che Gerson già cento, e cinquanta anni habbia potuto imparar dalli Heretici moderni; questo è simile al prohibire l'uso della Scrittura Diuina, perche li Heretici se ne seruono. Che la consideratione sia vera in se, et che li Creatori la douerebbono aborrire non per vostro buona Dottrina insegnare ad aborrire la verità; et una verità necessaria al monte.

rimento della libertà, et potestà, che Dio hà loro dato. L'ultima parte poi, dove l'Auttore dice, che doverebbono punir simili difensori, non si intende bene: Io difendo al presente l'innocenza di Gerson, mà quando l'Auttor scriveua non sò chi fussero li difensori suoi, oltre che il punire li difensori della verità opportunamente detta, et in causa necessaria non è solito à farsi da alcun Prencipe giusto, e pio, e specialmente dalla Republica, la quale hà sempre professato la verità Catolica. Ben si può dire à chi la verità necessaria dispiace. Qui male agit odit lucem. Et non fallerebbe chi dicesse, che la dottrina dell' Auttore fosse ingiuriosissima à tutto il Clero, et à tutta la Chiesa, poiche non uole, che sia ripreso chi volesse rapir li Thesori della Chiesa, usurpar le heredità ò ridur in

termini

servitù abietta il Clero, con li suoi beni, ò
spogliarlo senza causa delle sue ragioni, che
queste sono le parole di Gerson, le quali sa=
rebbe stato bene, che l'Autore l'havesse por-
tato qui.

10.ª La decima consideratione è che non
incorrono il disprezzo delle chiavi quelli, che
procurano difendersi contra tali pretensioni
sentenze per mezo della potestà secolare,
perche la Legge naturale insegna con forza
resistere alla forza. Questa è una perni-
ciosa dottrina, et dalla quale possono succe-
dere infiniti scandali, perche se bene quella
sentenza è vera, vim vi repellere licet, cioè
è lecito resistere con violenza alla violenza,
non dimeno ha molte limitationi, perche
deve essere forza ingiusta: che non habbia
rimedio, se non la forza; che la resistenza
sia incontinente, et altre come dichiara Sil-
vestro verb. Bellum 2. et gli altri Dottori, che

trattato questa materia, e però se non s'applicano a' certi particolari con molta prudenza è causa di grandissimi disordini. Quando li sbirri prendono qualched'uno, e li legano le mani, certo è, che li fanno violenza, e nondimeno non gli è lecito far violenza a' sbirri sotto pretesto, che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della Galera, e con aspre battiture sono constretti a' vogare; chi dubita, che gli si usa gran violenza? et tutta via non dirà nessuno, che habbia giuditio, che gli sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito, parimente quando uno è forzato dal superiore Ecclesiastico, ò secolare a' restituire ad altri la robba, ò la fama, ò servare la fede, e le promesse non si può dire, che colui, così sforzato possa con forza resistere, e voltarsi

contro

contro del suo superiore. Et per lassare infiniti altri essempi, quando tal volta i Magistrati, ò Prencipi impongono gravezze à popoli, e li forzano à pagarle: non credo gli piaceria, che alcuno insegnasse à popoli à far ribellione sotto pretesto, che vim vi repellere licet. Et che gran confusione saria nelle case, et nelle Città, et ne Regni, se ad ogni forza si potesse opporre la forza con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza, che usano i Prelati, quando con le censure constringono li sudditi ad obbedire, certo è, che non è lecito resistere con forza, perche se quello, che non vuole udire la Chiesa deve essere à noi secondo il commandamento del Signore, come gentile, et publicano, certo, che quello, che con forza vuole resistere alla Chiesa, deve essere à noi peggio

che gentile, e publicano. Et quanto al ricorso à Prencipi secolari in materia di scommuniche, già il Sacro Concilio di Trento hà provisto, vietando espressamente sess: 25. cap: 3 à Prencipi secolari, che non impediscano i Prelati acciò non scommunichino, ne comandino, che siano revocate le scommuniche già uscite fuori, essendo, che questo non è officio loro. Finalmente se veniamo al negotio, che hoggi si tratta è fuori di ogni proposito l'adurre quel principio, vim vi repellere licet; perche la forza, che fà Nostro Signore alla Republica Veneta, è forza paterna, e giusta conforme alla Scrittura et Sacri Canoni, et usata in ogni tempo dà Prelati di Santa Chiesa. et il rimedio pronto senza ricorrere à forza, ne ad aiuto de Prencipi che l'obbedienza et l'humiltà senza della quale ogni altro rimedio è vano. —

Nota

Nella Decima consideratione se il dire, che alla forza della presente sentenza si possa resistere per legge naturale con la forza è perniciosa Dottrina, adonque il Cardinal Bellarmino hà insegnato una perniciosa Dottrina nel suo Libro de Romano Pontifice, che habbiamo allegato di sopra, dove con chiarissime parole stabilisce questa sentenza, et della medesima pernicie sono Auttori li Cardinali Turrecremata et Gaietano allegati dà lui, et Domenico Soto, et Francesco Vittoria, et altri moderni innumerabili, che seguendo l'un l'altro confermano questa sentenza; et non è vero, che dà questa Dottrina possono nascere infiniti scandali; anzi si dirà, che dalla contraria nascerebbono; perche s'introdurebbe

la Tirannide nella Chiesa, che come delitto publico è più pernicioso; se come non è meno vero, che per questa Dottrina nasceriano confusioni nelle case, et Città, poiche ogn'uno si potrebbe difendere dalli Birri, et dal Comito in Galera et dal Prencipe, che fà pagare le gravezze. Imperoche dui, che contendono insieme non possono haver la giustitia ambidua dal suo canto, mà è necessario, che se quello, che fà forza, la fà legitimamente, la difesa sia illegitima, et dove la difesa è legitima, è necessario, che sia illegitima la forza. Sà molto bene l'Autore, se ben lo dissimula qui, che quando la legge dice vim vi repellere licet intende de vi iniusta illata; per il che non è vera l'universale, che egli cava quando

quando dice, se ad ogni forza si potesse opporre la forza; non hauendo detto ne la legge, ne Gersone ne alcuna persona; omnem vim vi repellere licet. perche non segue la conseguenza de Birri, et del Comito, et del Prencipe, che riscuote le giuste grauezze, ne del magistrato, che condanna à restituir robba, ò fama, et osseruar le promesse, perche queste sono forze legitime. è ben à proposito la consequenza, che deduce dalla forza, che usa l' Ecclesiastico, quando s'intromette in voler far restituir robba, fama, ò mantener promesse, che sono cose spettanti al secolare; nelle quali non hà da ingerirsi l'Ecclesiastico se non nel foro penitentiale. Ma quando l' Auttore dice, che se si parla della forza, che usano li Prelati quando con le Censure constringono li sudditi ad obedire, detto è, che

non è lecito resistere con forza, perche se chi
non vuole obedire la Chiesa debba esser, come
gentile, e publicano, tanto peggio quello, che
vuole resistere con la forza. Qui o si parla
universalmente di tutte le censure, compren-
dendo anco le invalide: ò vero delle valide
solamente: se di tutte si parla et che l'
Auttore voglia, che il far resistenza alle
censure nulle, sia peggio, che da gentile,
è una Dottrina assurda, falsa erronea, e
contraria alle Legge naturale et alla Dot-
trina delli Cardinali sudetti, et dell'istesso
Bellarmino: mà se intende delle valide
solamente è Dottrina ottima, e non contraria
à Gerson anzi confermata da lui; perche
Gerson nella consideratione parla delle
censure preteste, che non sono giuridiche
mà violente, et se alcuna congregatione

ne

se pronuncia de tali non è convocata nel
nome di Christo, ne Christo vi è presente; et
chi non l'ode è bon Christiano, dicosì li Canoni,
che Graciano cita 11 quest: 3: insegnano. Della
Chiesa di Dio, che non può fallare è sempre
vero, che si debbe hauer per gentile chi non
l'ode, et chi gli resisterà peggiore; perche
la difesa sarà ingiusta, contro così giusto
precetto, atteso, che ella non porta mai altra
parola, che quella di Christo; mà se per la
Chiesa s'intende una potestà soggetta à
gl'errori, massime se non solo per ragione
apparisca tale, mà si uedono anco in lei
errori cotidiani, quando fallarà nel suo
commandare chi si difenderà usarà le
forze legitimamente, et non offenderà
Dio, perche non uà contro la Chiesa, mà

contro l'error humano, che vá fuori della Dottrina della Chiesa. ma l'Auttore propostaci la propositione vera nelle rensure valide l'hà sotto coperta di universale applicato alle invalide; artificio hormai noto, e costumato in tutti questi discorsi. Resta adonque stabilita la propositione, quando l'assalitore usa forza illegitima; et anco l'istesso Auttore pur l'dice, perche volendo limitare la propositione mette tre limitationi, una é che la forza sia ingiusta, l'altra che non ci sia altro rimedio, la terza, che sia incontinente: intorno á che bisogna pur dire una parola acciò che con l'ambiguità del vocabolo secondo il solito non restiamo ingannati. Perche incontinente non significa un indivisibile, mà s'intende secondo la materia

soggetta

soggetta; perche se ad un Principe è sopresa una fortezza, la ricupererà incontinente, se bene ha bisogno d'un anno à metter in ordine l'essercito, anzi lo farà incontinente se haverà bisogno di far le sue leghe, et altre conventioni, doue consumerà più anni. Conviene anco, che si guardiamo dall'ambiguità della seconda limitatione, che non vi sia altro rimedio, egli intende rimedio legitimo, se gl'admette, et così la sua limitatione è nell'istessa propositione, perche ogn'un che dica vim vi repellere licet, aggionge, ò sotto intende cum moderamine inculpatae tutelae; mà se per rimedio l'Auttore intende un rimedio pregiudiciale all'offeso, tutte le forze ingiuste hanno altro rimedio, che il resistere et questo è il sopportare, et il pigliarsele in patienza; mà à questa sorte di rimedio nissuno è tenuto, anzi molte volte usandolo, commetterebbe peccato, quando cioè

il rimedio cedesse non in pregiuditio proprio
solamente, ma anco in pregiuditio altrui. Vedi
Lettore, come con l'artificiosa ambiguità pro-
curava trasportarti: prima si dice esser vera
la propositione con limitatione, che non
vi sia altro rimedio et poi interposte molte
et longhe parole dice, che la Republica
Veneta hà il rimedio pronto senza ricorrere
alla forza, ne ad aiuto d'altri Prencipi, et
questo è l'obedienza. Verissimo questo è
rimedio, mà pregiudiciale et non tanto
alla libertà che gl'Dio hà dato, mà ancora
alla vita, robba, et honore de suoi sudditi.
Per il che non è obligato ad usarlo, et per l'
altrui pregiudicio peccarebbe quando l'
usasse. Se poi ogn'altro rimedio sia vano
come l'Auttore dice à Dio appartiene dis-
porlo, et all'evento di mostrarlo. Sarà pregato
l'Auttore

l'Auttore di non dare il suo giuditio inanzi tempo, acciò che non gli sia detto, mihi autem pro minimo est, ut à vobis iudicer, aut ab huma-no die; che la forza la quale usa il Ponte-fice sia giusta, et paterna, il che appartiene alla prima limitatione, questo è il ponto controuerso, et del quale bisognerebbe trattare et l'Auttore se lo passa con una sola af-firmatione. –

Non sappiamo uedere à quale Scrit-tura dica l'Auttore, che è conforme: non è secondo il cap: 13: alli Romani, ne al Terzo dell' Epistola à Timoteo; ne al Secondo della prima di San Piero, ne al 22 di San Matteo ne à i Vecchi Canoni, che trattano di questa mate-ria, ii: quest: 3. Che sia usato in ogni tempo nella Chiesa, non lo uediamo innanzi l'anno mille della nostra salute, doppo è uero, che

alcune volte dalli Pontefici Romani è stato adoperato, mà sempre gli è stata fatta la debita resistenza, quando hanno abusato la legitima potestà. Non si debba considerare l'opinione, che sia restata appresso li posteri delle attioni di quei tempi, per che quella spesso nasce dall'affetto delli Scrittori, et Dio per suoi occultissimi giuditij alle volte permette che la giusta causa resti inferiore nell'opinione degl'huomini. ma la resistenza, che fatte Filippo Bello à Bonifatio Ottavo, et Luigi Duodecimo à Giulio Secondo, simile à quello, che la Republica usa al presente è ben lodato da Lodovico Richelomo Provinciale de Giesuiti nel suo Apologetico al cap: 23, et proposta per essempio da esser imitato; anzi che, nel cap: 24: si dichiara

si dichiarò, che quando alcun Pontefice
Romano offendesse il Rè di Francia come
quei Rè furono offesi da quelli Pontefici,
li Giesuiti in tali occorenze farebbono
quello, che li Francesi in quei tempi, che
s'unirono col suo Rè alla difesa della
sua natione. Non so con che forma di
parole rispondere all'ultima particola,
dove dice; che vi è per la Republica altro
rimedio, che la resistenza; imperoche
leggendo tali parole, m'haueua posto
in gran speranza, che tanto tumulto douesse
repentinamente cessare; mà quando
uenne alla esplicatione, non hò potuto
non marauigliarmi, poiche questo è un
rimedio anco per quello, che sarà assalito
con arme per leuarli il suo, che ceda, et
gli dia quel, che uuole. L'obedienza è uno

di quei vocaboli, che habbiamo detto ambi-
guo, et qui con la sua condecenza, et specio-
sità inganna. L'obedienza pare cosa santa,
et è quando viene resa à precetto giusto
et honesto; mà quando si refferisce al pre-
cetto tirannico, ò abusivo non è buona, mà
la natural difesa all'hora succede in
loco suo. Dio hà concesso la libertà alla
Republica di Venetia et commandatole
che la custodisca et che protegga li sud-
diti suoi et non li lasci offendere; se uno
commandava à lei, che rinonchi le leggi
necessarie à questi effetti, che non difendi
la vita, robba, et honore de' sudditi suoi,
et se non contro quelli, ché piace à lui, se
la Republica cedesse sarebbe un obe-
dienza di nome, mà di fatti un estrema
inobedienza verso Dio. Sempre hà obedito
la Republica

la Republica alla potestà Ecclesiastica nelle cose giuste, sempre l'hà riverita, aiutato, et accresciuto, et speriamo in Dio, che continuerà; dandole gratia di far l'istesso perpetuamente; et con l'omnipotente sua virtù farà, che il turbine presente terminerà in serenità con molta sodisfattione della Santa Sede Apostolica, et della Republica istessa. Non c'accade tralasciare quà un'interpretatione, che dà l'Autore al Decreto del Santo Concilio sessione 25: cap: 3: molto aliena dal vero senso. Il Concilio ordina che li Magistrati secolari non prohibiscano all'Ecclesiastico lo scommunicar alcuno, nè faccino rivocar la scommunica fulminata sotto pretesto, che le cose contenute in quel Decreto non siano

servare; et l'Autore dice: il Sacro Concilio di Trento hà proveduto, vietando espressamente à Prencipi Secolari, che non impediscano li Prelati, acciò non scommunichino, nè commandino che siano revocate le scommuniche già uscite fuori: et questo non è il senso del Concilio; poiche prima si pone la conditione seguente cioè sotto pretesto, che non sia osservato il presente Decreto, il che come di sopra si è mostrato non vieta, che sia fatto per altra causa: poi perche il Concilio dice à qualunque Magistrato secolare et il nostro Autore altera dicendo à Prencipi secolari. Mà ogni Giurisconsulto dirà, che in materia odiosa il Prencipe non viene sotto nome di Magistrato, poi perche il Concilio parla della prohibitione, et

commandamento

commandamento giudiciale, et il nostro
Auttore lo porta contra la resistenza naturale
la quale esso medesimo nel loco allegato,
Lib: 2: de Rom: Pont: cap: 29 ha negato esser
atto di giurisdizione, onde l'allegarà quel
loco il Concilio al proposito presente
é darghi ne false intelligenze. —

XI — La Undecima consideratione é
che non s'incorre nello sprezzo delle chiavi
quando qualche Giurisconsulto, ó Theo-
logo in sua conscienza dice, che vol force
di sentenza non sono da temerà, massime
se si osservarà la debita informatione, et
cautela, che non seguiti scandolo nelli de-
boli quali stimano, che il Papa sia un
Dio che habbia ogni potestà in Cielo, et in terra. E
questa consideratione per parlare mo-
destamente é molto poco considerato

perche almeno hauesse detto il Cherzone, che un'ignorante può rimettersi in cose dubbie al giuditio d'un Theologo, ò Giuris-consulto, che habbia nome di gran Dottrina, et bontà. ma che si può rimettere à qual si voglia Theologo, ò Giurisconsulto, massime in materia d'obedienza al Sommo Pontefice è una grandissima temerità, perche non è dubbio, mà certissimo, che in cose dubbie si hà da ubbedi=re al Superiore, et all'hora solo non si hà da ubbidire quando è certo, et chiaro che il Superiore commanda cose contrarie al commandamento di Dio, et poi quanti Theologi, ò Giurisconsulti si trouano, che per ignoranza, ò per malitia si possono ingannare? et se uno t'insegna in un modo, l'altro all'contrario, a chi ti

rimetterai

rimetterai? i Principi Secolari non permette-
rianno in modo veruno, che quando hanno dato
una sentenza, il Reo potesse scusarsi dall'
obbedienza, perche un Giurisconsulto, ò un
Theologo in conscienza sua gli hà detto, che
quella sentenza non si hà da osservare:
quanto meno dunque si deve tolerare
questa in materia dell'obbedienza al Vica-
rio di Christo, al quale tutti i Christiani
iure divino sono obligati di essere soggetti,
et obbedienti. ~

In questa Undecima considera-
tione l'Auttore modestamente fà un
invettiua contra Gerson, desiderando, che
al meno hauesse detto, che nelle cose dub-
bie un ignorante può rimettersi al giudicio
d'un Theologo, ò Giurisconsulto, che
habbia nome di gran dottrina, et bontà;
quasi che alcuna persona vadi mai à

Consulto di cosa certa: sia pur quanto si
vuole ignorante uno, non si consulterà,
ne si consiglierà mai di quello, che tiene
per certo, et non hà dubio. Non si contiene
poi l'Auttore dentro li termini della mo-
destia c'hà promessa nel principio; ca
dice, che è grandissima dimenticanza; dire,
che si può rimettere à qual si voglia
Theologo, ò Giurisconsulto; quasi, che
nella traduttione si dica à qual si voglia
ò nel Latino cuilibet, mà in Latino Gerson
dice aliquis, et la traduttione dice qual:
che: quel/qualsivoglia/perche significhi
sia pur chi si vuole, ò dotto, od ignorante
ò di conscienza, ò senza: il che non si hà
da intender così, perche chi manda ad uno
per Consulto intende sempre inviarlo à chi
habbia sufficiente cognitione di quel, che
si delibera; et Gerson lo significa espressa:
mente

mente, quando dice; qualche Giurisconsulto ò Theologo in sua conscienza: conscienza (massime appresso Gerson) include cognitione, et bontà, et si può vederne un trattato suo sopra ciò. Perilche quando Gerson dice, che si rimetta alla conscienza di un Giurisconsulto, ò Theologo, intende di un ornato di sufficiente bontà, et cognitione; et questo non debbe dispiacere all'Auttore, perche anco li moderni stimati Dottissimi sostengano la medesima sentenza. Et qui mi basterebbe alegarle il Nauarro, il quale sopra il cap: cum contingat de rescrip. Rom: 12 num: 30. formalmente dice, Nono infertur Canonicos Ecclesiae B. securissime potuisse, ac debuisse communicare cum Barbaro E. in Divinis, ea ratione quod qui unius Doctoris auditione ac animi pietate celebris auctoritate ductus, fecerit aliquid excusatur, etiam si forte id non

esser iustum, et alij contrarium tenerent. Al-
lega sopra ciò molti Dottori, et segue: Quod
etiam ad executionem, ò violatione censu-
rarum procedere specialiter, satis fatentur.
et à questo ne allega molti altri. Non re-
sterò d'aggiongere quà, che quelle parole,
quando qualche Theologo, ò Giurisconsulto, &
si debbono pigliare, ò singolarmente, ò collet-
tivamente, secondo la gravità della materia;
siche in alcun caso basterà il conseglio d'uno,
che in altro caso si ricercherà conseglio di
due, tre, et quattro, et in alcuni forsi se ne
ricercheranno cento: nella controversia pre-
sente (se ben quanto alla materia è facile,
et chiara;) la Republica hà preso il conseglio
di molti, et in Italia, et fuori: onde non fà
bisogno insistere in quella parola aliquis.
Mà vuol mostrare l'Auttore, che in materia
d'ob-

di obbedienza al Pontefice non si debbe ricorrere à consulti: perche in cose dubbie si hà da obbedire al Superiore, la qual ragione prova, che mai in nissun caso si debbe ricorrere à consulto: perche in caso dubbio bisogna elegger la parte sicura e chi la eleggerà non fallarà; adunque non bisogna mai consigliarsi: Qui non debbiamo lasciarsi ingannar dalla ambiguità di questo vocabolo dubbio. Stà dire, come di sopra habbiamo mostrato, che dubbio s'intende in dui modi ò ultro innanzi il consiglio, overo, che doppo ogni diligenza consiglio resta dubbio: Nel primo dubbio, ò caso, dico, che è peccato obbedire al Superiore, perche è à mettersi à pericolo di contravenire alla Legge di Dio; mà nel secondo caso, consento, che in dubbio si deb=

ba obbedire al Superior, cosa, che non leva
il consiglio, anzi lo presuppone. Et le seguen-
ti ragioni colle quali l'Autor prova l'
istesso, hanno il medesimo difetto; poiche
dice; Quanti Giurisconsulti si trovano che
per ignoranza, ò per malitia si possono
ingannare? Questo non occorre solo in
casi d'obbedienza al Sommo Pontefice
ma' in tutti li dubbj, onde non bisognareb-
be mai consigliarsi. Segue, et se uno l'in-
segna in un modo, et l'altro nell'altro à
chi ti rimetterai? in tutte le materie
può occorrere, che uno consigli ad un modo,
et l'altro ad un altro, a chi si doverà
rimettere all'hora? tutte le ragioni, che
concludono più di quello, che si propone
sono fallaci. Rispondono li Theologi,
che

che scrivono di conscienza, che se uno fallarà havendo usato tutta la diligenza, che può sarà scusato essendo la sua ignoranza invincibile. Può esser, che un Giurisconsulto, o Theologo col quale io consulti, inganni per ignoranza, ò per malitia, se io l'haverò creduto con sufficientemente probabili fondamenti huomo di cognitione et di bontà sarò scusato. Se uno m'insegnerà contrario all'altro, ò che mi rimetterò a quello, che io crederò di più eccellenti qualità, overo, ch'io seguirò innanzi nel consiglio intiero, che sarò à pieno chiarito, e la mia conscienza sarà certificata.

Non sò già vedere come vaglia la ragione dell'Auttore quando dice, che non permetteriano i Principi secolari, che l'Reo potesse scusarsi dall'obbedir una

loro sentenza; perche un Giurisconsulto, ò Theologo in sua conscienza gl'hà detto, che questa non si deua seruare; quanto meno si debbe tolerar questo in materia dell'obedienza al Vicario di Christo. =

Qui inanzi ad ogn'altra cosa debbe ciascun auuertire, che Gerson non dice generalmente, che il Christiano non incorri nello sprezzo delle chiaui sempre; che un Theologo, ò Canonista in sua conscienza dice, che la sentenza si debbe seruare; mà solo questo intende, quando il caso è dubbio, et talmente dubbio, che la persona non possa risoluersene da se; imperoche se quello, che il Prelato commanda fosse della cosa chiara, ò dà chiarire con facilità non farebbe bisogno consiglio, si come se commandasse il Prelato, che

che si fuggisse la bestemia, ò l'adulterio non è da' mettere in dubbio, che l'obbedienza è debita; si come anco quando un Dominio è interdetto per causa che è notorio à tutti essere ingiusto (come hora presupponiamo, et altroue habbiamo prouato esser quella per la quale al presente si vuole, che sia interdetto lo stato di Venetia) non fa' bisogno di consiglio, ma' è cosa chiara, che nissuno debbe ubbidire. Stà parlando delli casi dubbij solamente, dico l'argomento dell'Auttore dalla sentenza delli Prencipi secolari à quella del Prelato Ecclesiastico non procedere à pari, ne' à minori; imperoche la Scrittura Diuina, che dell'una, et dell'altra hà parlato non hà detto l'istesso d'ambidue, ma' dell'obbedienza alli Prelati; hà

dice alli Hebrei obedite alli preposti vostri

perche vigilano per l'anime vostre per ren-

derne conto: ma dell'obbedienza debita

alli Principi dice alli Romani e necessario

star soggetti non solo per l'ira ma per

conscienza. Non hà da commandarmi

il mio Prelato se non quelle cose, che

appartengono alla salute dell'anima mia;

perche per ciò vigila; ma se bene uno vigi-

la per l'anima mia non debbo io dormire

ma vigilarè quanto posso, che Christo mè

lo commanda et à me conviene guardare

che il Prelato non vigili sopra altro che

sopra l'anima, ò non dormo, overo non

creda di vigilare et si sogni. Et se la mia

vigilia non basta, pregherò il mio pros-

simo, il quale tengo non per sonnacchio-

so ad aiutarmi, et vigilarè insieme meco

si chè

sichè quando dubitarò se il mio Prelato vi-
gila ò dormi riccorrerò al consiglio. ma il
Principe vigila per essercitare la giustitia,
come ministro di Dio: la onde non tratterà
delle cose, che s'aspettano all'anima, mà
alla temporalità; Per il che io non vigilarò,
non ci penserò, mà lo doverò obbedire, anima
propter iram, sed propter conscientiam.
vero è che se il Prencipe mutato l'ordine
mi commandasse qualche cosa che apper-
tinerà alla salute dell'anima mia, come
se mi volesse commandar di credere, ò non
credere alcun articolo, io ci penserei, et
essaminarei secondo la Legge di Dio, et se
dubbitassi che fusse pregiudiciale all'
anima mia, anderei dalli Theologi
per consiglio, et il Prencipe me lo doverèb-
be permettere, et se non lo farà dirò obedire

oportet Deo magis quam hominibus. ma se mi comandarà che io introduca nella Città, ò non porti fuori alcuna sorte di robbe, ò merci, che io paghi una contributione, ò dacio, che guardi la mura della Città, et in somma quando mi commandarà cosa, che serua per mantenere la tranquillità, et la quiete et sicurezza dello Stato che impedisca li tumulti, et altre nouità, che possono parturire scandolo ò perturbatione / cose che alla cura publica sono commesse, doue il priuato non debbe interporre il giuditio suo, mà seguire quello del suo Principe / poiche in questa non si tratta dell'anima mia ma di cose temporali, non douerò pensarci sopra, mà l'obbedirò et propter iram, et propter conscientiam.

La cura della publica tranquilità s'aspetta

s'aspetta tutto al Prencipe, il priuato non ui hò dentro parte alcuna, se non l'essecutione, però non hò dà pensarci. La cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo Prelato, il sud=dito, che hò dentro la parte principalissima, ne siegue à lui appartiene principalmente il pensarci sopra. Et dà questo si uede chia=ramente la differenza trà li precetti delli Prelati et de Prencipi, perche questi biso=gna obbidirli se bene non si uede la causa in quelli bisogna auuertir bene, quando il Prencipe commanda, ordina cosa che tocca à lui, et à lui solo, Dio l'hà commessa, e niente à mè, se non passiuamente. Quando il Prelato commanda tratta di cosa, che ap=partiene più à mè che à lui, et però sarò obbligato obbedire assolutamente, quando tratta delle cose temporali senza considerare se siano contro la mia utilità temporale

privato, imperoche è necessario preponere il ben publico al privato. Ma non doverò già ubbidire al Prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia se bene vi fosse grandissima utilità per li fini del mio Prelato.

Tutto l'errore stà nel voler dar al Prelato potestà sopra le cose temporali, et transformare il ministerio Ecclesiastico in un giuditio Forense: perche alla potestà secolare Dio hà commessa la cura della tranquillità publica, et datole potestà d'imponer pene temporali per timor delle quali conviene esserli soggetto, che è il propter iram, oltre il precetto di Dio, che commanda l'obbedienza che fà il propter conscientiam: mà al ministerio Ecclesiastico Dio hà commessa la cura dell'anime, la quale non hà, che trattare con pene temporali di diretto,

et per

et perciò non hò commandato che se obbedisca propter iram. Della podestà temporale dice San Paolo: non enim sine causa gladium portat; mà del ministerio Ecclesiastico, exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei.

Perilche la conclusione, la quall'Autore fà; che al Vicario di Christo tutti li Christiani iure divino sono obligati di essere soggetti, et obedienti, si debbe intendere nelle cose spirituali et pertinenti alla salute delle Anime, et nel Foro di Dio et quando commanda secondo la Legge sua Divina. Mà nelle cose temporali li Principi assoluti non sono soggetti ad altri che à Dio, dal quale viene immediatamente la lor potestà.

Et se li deboli tengono, che il Papa sia un Dio, et che habbia ogni potestà in Cielo, et in terra; più piace all'Onnipotente Dio questa loro debolezza, che non piace

la fortezza di quei, che parendogli esser savij procuravano di sbassare l'autorità del Vicario di Christo, come fanno hoggi tutti li heretici. Non è gran cosa, che il Papa sia stimato un Dio in terra, poiche di tutti li Principi dice il Salmo. Ego dixi Dij estis, ne è inconveniente che si dica, che il Papa habbia ogni potestà in Cielo, et in terra, poiche Christo hà detto; Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in Cœlis. Il che però si dichiara, et s'intende sanamente da' veri, et dotti Catholici, et in somma credo poter dire con ogni verità che tanto grande è la potestà del Sommo Pontefice, che pochi arrivano à capirla, perche può fare tutto quello, che è necessario à condurre l'anime in Paradiso, et può levare tutti gl'impedimenti, che il mondo, ò'l Demonio con tutta la loro forza, ò astutia possino opporre, onde San Cirillo citato dà San Tomaso nell'Opuscolo de primati Petri,

dice

dice che si come Christo hebbe dal Padre pienis-
sima potestà sopra tutta la Chiesa, così
Christo diede à San Pietro et alli suoi successori
pienissima potestà sopra tutta la Chiesa. =

Perche dice Gerson, che si debbe
instruire li deboli di conscienza, et scrupolosi
che reputano il Papa un Dio et c'habbia ogni
potestà in Cielo, et in terra. Risponde l'Auttore
che più piace à Dio questa loro debolezza,
che la fortezza degli heretici, che credono
esser savij sprezzando l'auttorità del Vicario
di Christo; Come se alcuno, che dannasse l'
avaritia noi volessimo contradirli, et dicessimo,
più piace à Dio esser avaro del suo che sper-
derlo in lussi et altre superfluità; quasi
che non vi sia il vero mezo che è la liberalità:
il vero modo di parlare saria, meno dispiace
à Dio l'esser avaro, che prodigo in lussi, mà
ambidui dispiacciono. È gravissimo peccato

negare la vera autorità data da Christo
al suo Vicario, mà non è lodevole l'igno-
ranza di chi glie ne dà più del conveniente;
à Dio è grata la verità: l'ignoranza quando
è invincibile non è buona, mà scusata è
una gran contradizione dire, che à Dio pia-
cia nissuna cosa falsa: L'Autore solito
di parlare propriamente poteva dire,
meno dispiace à Dio questa loro debolezza,
che la fortezza delli heretici, et sarebbe
lodato, perche così si esplicarebbe il vero
che nè l'uno, nè l'altro de gli estremi sudetti
piace altrimente; et non habbia l'Autore
per inconveniente se uno dirà, che sia
utile insegnar alli semplici, che non diano
maggior autorità al Pontefice della legittima,
et vera; perche lo dice San Gregorio 2. quest: 7
et ne rende la causa: Admonendi sunt sub-
diti ne plusquam expedit sint subiecti, ne cum
student

credebat plusquam decebat hominibus subiici; compensantur etiam vitia eorum venerari.
Poteva questo Santo confirmare con più chiare parole la Dottrina di Gerson? Esso dice che si debbe liberar le conscienze scrupulose che credono, che 'l Papa sia un Dio dalla sua simplicità San Gregorio dica, che conviene ammonire li sudditi, che non si faciano sog-getti più del conveniente: ma quel, che più importa, ne rende la ragione; perche sono sforzati venerare i vitij di quelli a' quali si fanno soggetti più del dovere. Tu non fallerai più, se tu ci aggiunga esser costume humano d'imitar le cose venerate, et concluderai esser molto utile levar queste false suggestioni. Quel che segue nell'Auttore non esser gran cosa che l'Papa sia stimato un Dio, perche tutti li Principi son detti Dei: in ciò non è alcuno inconveniente, pur che con l'ambiguo

non s'inganniamo, mà ritorno dà questa pro-
positione, che hà buon senso uorremo cauare;
Papa, et Deus constituunt idem Tribunal; Papa
et Dei idem Consistorium; gli doueremo quella
sorte di Diuinità che Gerson non loda. Non
hà per inconueniente l'Autore dire che
il Papa habbia ogni potestà in Cielo, et in
terra, perche è detto quodcumque ligaueris
super terram erit ligatum, et in Celis, dal
qual loco ad alcun parerebbe che quella
conclusione non fosse ben dedotta, perche
potestà appartiene alla mia attiua quod-
cumque appartiene alla materia. S'io dico
il Parocho congiunge tutti li Matrimonij, non
segue, che habbia potestà sopra ogni
matrimonio, quodcumque ligaueris super
terram erit ligatum, et in Celis, ergo quocum-
que modo ligaueris. non segue, et questo è
quello, che Gerson non approua, et così credo
che uoglia

che voglia anco intendere l'Autore, quando dice,
che si dichiara, et s'intende sanamente da' altri
et Dotti Catholici. Imperoche questa proposi=
tione, il Papa hà ogni potestà in Cielo, et in
terra, assolutamente è falsa, et limitandolo
al vero senso, sono più le potestà, che il
Papa non hà in Cielo, et in terra, che quelle, che
egli hà: et però la propositione, che per una
sola instanza sarebbe falsa havendo più
instantie, che probationi de termini (come li
Logici chiamano) è falsissima. Dice l'Autore,
che crede poter dir con ogni verità esser tanto
grande la potestà del Sommo Pontefice,
che pochi arrivano à capirlo et io lo credo,
perche il vero è uno et il falso infinito; molti
li danno meno di quel, che conviene, et
molti più, onde pochi restano che gli diano
quello, che si deve. Fà un longo discorso il Signor
Cardinal Bellarmino nelle sue opere de Roma=

no Pontifice, limitando l'auttorità del Sommo Pontefice, et toccando molte cose, che il medesimo Pontefice non può fare, et sarebbe il suo discorso molto uano, quando non ci fosse l'eccesso della potestà. Et quello che dice, che può il Pontefice far tutto quello, che è necessario à condur l'anime in Paradiso, et può leuar tutti l'impedimenti, che il mondo, ò 'l Demonio possono opporre con tutta la loro forza, et astutia. Questa è una propositione molto speciosa, mà però falsa. Per condur in Paradiso l'anima d'una creatura posta nel uentre della madre, la quale non possa partorirla uiua, sarebbe necessario qualche modo di fargli hauer la gratia, adonque il Papa lo può fare? non è uero, perche non può instituir un Sacramento per questo fine, ne concedere il taglio del uentre della madre,

adonque

adonque il Papa non può far una cosa necessaria per condur quell'anima in Paradiso, ma ch'es-sendo in peccato mortale attuale sia diventato pazzo, non può saluarsi se non ritorna sauio, et si penti; adonque il Papa può farlo ritornar sauio? io credo che non può, eppure è necessario alla salute di quello. Nissuna cosa è più necessaria alla salute di quello. Nissuna cosa è più necessaria alla salute che li moti intieri dell'animo, nega San Tomaso, che sopra quelli il Papa habbia potestà alcuna. Sarebbono innumerabili le cose necessarie à condur le anime in Paradiso, che io mostrarei non esser sotto la potestà del Papa, il qual Dio uolesse, che (come dice l'Auttore) potesse leuar tutti gl'impedimenti, che il mondo, ò'l Demonio con tutta l'astucia loro possono opporre, perche saressimo senza Turchi, et senza Heretici: sono una

infinità d'impedimenti, che l'inimici dell Regno di Christo oppongono continuamente, à quali bisogna, che il Ponteffice si contenti non hauer altro rimedio, che il pregare, et ne nos inducas in tentationem. & Non solo Dio non hà dato autorità di leuare tutti gl'impedimenti che il Mondo, et il Diauolo oppone, mà hà giudicato per utilità della Chiesa permetterne molti. Può il Lettore uedere con quanta ragione Gerson ammonisce, che li semplici siano instrutti, poiche qui in un fiato sono da un huomo dottissimo pronunciate quattro propositioni manifestamente false, per estendere la potestà data da Dio oltre quello, che la Maestà sua l'hà ristretta =

Dalla Duodecima breuemente si spediremo, poiche breue è l'oppositione dice l'Auttore. =

12 — v La Duodecima consideratione

è

&, che quelli fomentano il dispregio delle chiavi, i quali douendo resistere all'abuso delle chiavi, si diuidono tra' loro, e s'impediscono l'uno l'altro. La uerità è, che si deue tentare ogni uia fauoreuole, et humile con il Sommo Pontefice q.do male informato pronuncia ingiuste sentenze, ma se la humil diligenza non gioua, si deue dar di mano ad una uirile, et animosa libertà.

Questa consideratione era molto à proposito à tempo del Gersone; perche essendo all'hora una scisma di tre Papi, de i quali ciascuno fulminaua sentenze di scommuniche contro li seguaci dell'altro. In qual tempo era bene, che i fideli si unissero à leuare lo Scisma, et poco si curassero di quelle scommuniche, poiche non era certo chi di loro fosse il Vicario di Christo et non ostante quelle scommuniche attendessero al negocio dell'unione della Chiesa. Ma hora, che gratia di Dio habbiamo

un Papa solo, et questo indubitato et certo, questa consideratione non è à proposito: ne ad altro serve che à fare un nuovo scisma de i membri contro del capo loro.

Se l'Autore intende, che Gerson habbia scritto tal Dottrina in tempo di Scisma, rileggendo la Consideratione ottava, vederà manifestamente esser scritto questo trattato doppo il Concilio di Costanza, et in tempo che viveva un solo, et indubitato Pontefice; mà se l'Autore hà altro senso più artifi-cioso, non si può indovinare, mà si può ben sospettarne: imperoche non è verisi-mile, che non habbia avvertito il tempo, quando il trattato è scritto. Mà in che modo mò questa Consideratione fosse scritta da' Gerson per appropriarla ad un tempo precedente non si può vedere. Ap=

para

tore anco chiaramente, che non si può refe-
rire a' tempo di Scisma, che forsi Gerson du-
bitasse futuro, perche non si parla niente
dell'unione della Chiesa, mà solo di levar gli
abusi; et poi quando il Pontefice non è certo,
et indubitato, non gli è debita quella ri-
uerenza che Gerson consiglia con nome di
uia fauorabile, et humile, mà questa si
conuiene verso il Sommo Pontefice indubi-
tato, et senza disputar longamente di questo,
il Lettore leggendo Gerson et quel che l'Au-
tore oppone, et considerando se fuor di
tempo de Scisma può occorrere abuso delle
chiaui, et che quelli, che douerebbono resi-
stere si diuidono trà di loro, et impediscono l'
un l'altro, ò per imprudenza, ò per dapo-
caggine, et alcuni fauoriscono gl'abusi, che
altri vogliono leuare, vederà et dirà pre-

cisamente, et veramente si parla, et se l'oppositione corre.

Ma quel che in fine dice questa Consideratione non servire ad altro che à far nuovo scisma, non si può dire da chi non dice anco insieme che la Dottrina di San Gregorio nel c. Admonendi, che habbiamo allegato di sopra sia falsa et serva à far scisma, quando dice, che bisogna ammonir li sudditi à non esser soggetti più di quel che è espediente, acciò non siano sforzati venerare li vitij di quelli à quali si fanno soggetti più di quanto è necessario. Ma questa Duodecima Consideratione serve à levar gli abbusi della Chiesa di Dio il che già tanti secoli è desiderato avidamente dalli Fedeli, serve à conserver la santa Chiesa in quiete, et pace, anzi

anzi serve ad impedir le divisioni, et scismi;
perche molte Provincie, et Regni si sono sepa-
rati dalla Chiesa Romana nel secolo passato
non per altre cause, se non perche li Pontefici
Romani hanno voluto ingrandire sopra
di loro cose temporali. Dobbiamo ben tener
fermo, che la Santità di Paolo Quinto, hab-
bia ottima intentione di rimediar alli abusi
introdotti sino al presente, se ben la violen-
za loro è tanto grande che non è meravig-
lia, se persone di ottima intentione sono dà
loro tratte, contro la propria inclinatione
à quello apunto, che hanno in animo di
fuggire. —

Risposta al Secondo
Opusculo
del Gerzone intitolato. Esame
di quella assertione, sentenzia

Pastoris etiam iniusta est timenda.

Nel secondo Opusculo l'istesso Gio: Gersone riferisce, che un certo Commissario Apostolico in un suo processo publico pose la seguente assertione. Le nostre sentenze quantunque fossero ingiuste si debbano osservare, e temere. Sopra la quale assertione fa una censura divisa in più propositioni et sono le seguenti.

Prima, questa assertione è falsa; Seconda, questa assertione è impossibile. Terza questa assertione è erronea, quanto ai costumi. Quarta questa assertione è sospetta d'heresia. Quinta questa assertione rende il suo Auttore sospetto nella Fede, et però deve esser chiamato in giuditio, acciò dichiari ò ritratti la sua sentenza, et se sarà pertinace nel

nel suo parere, si dovrà lasciare in mano della giustizia secolare.

Questo è in somma il giudicio del Gersone il quale come sia troppo rigoroso si vedrà dal discorso seguente. Quel Commissario ò vero, ò finto, che sia non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste doueuano ancora esser temute, conforme al detto di San Gregorio, aggiunse che doueuano essere ancora osseruate. Et se bene poteua fare di meno d'aggiongere quelle parole, non di meno non sono degne d'una censura tanto rigida, come è questa del Gersone, il quale hà preso in mal senso quello, che si poteua pigliare in buono. Due cose riprende il Gersone nel Commissario et di ambedue con breuità discorremo. Prima riprende, che indistintamente habbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere ancorche

ingiuste: perche par che habbia voluto dire che tutte le sentenze ingiuste si habbiano da temere et pure sappiamo che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, mà quelle che sono ingiuste mà valide, come si raccoglie dal Gratiano ai quest: 11 per totum. A questo si risponde, che il Commissario hà parlato in quel senso, che parla San Gregorio et i sacri Canoni. Et si come San Gregorio dice, che la sentenza del Pastore ò giusta ò ingiusta che sia, si hà da temere: et se bene parla indistintamente non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si hà da temere mà solo quella che non è nulla se bene è ingiusta. Così dalle parole del Commissario non si hà da raccorre che tutte le sentenze si hanno da temere, mà solo quelle che non sono invalide manifestamente se bene sono ingiuste. In somma la calunnia che si dà alle

parole

parole del Commissario, si potria dare anco alle parole di San Gregorio.—

Nella risposta al secondo Opuscolo di Gerson, doue molte cose sono, le quali dimostrano la giustitia della causa della Republica Veneta, et la nullità delle censure pronunciate contro di lei, l'Auttore di sì inu-Catella trista, si è posto à disputar con Gerson, et mostrare, che l'assertione pronunciata dà un Commissario del Papa con queste parole (le nostre sentenze quantunque fossero ingiuste, si debbano osseruare et temere) hà qualche senso buono, nel quale si può inten=dere et che per tanto Gerson sia stato trop-po rigido Censore, prendendo in mal senso quello, che si poteua prender in buono, non raccordandosi, come nella risposta sua al primo Opuscolo, non solo sempre hab-bia preso le parole di Gerson nel peggior

senso; mà ancora quando il medesimo Gerson
si è dichiarato (dissimulata la dichiaratione)
se gli sia opposto nel senso cattivo già distinto,
et dà Avversario: Et dove è stato sforzato
confessare, che la Dottrina di Gerson è as-
solutamente vera, hà trovato, che sia ingiu-
riosa ad alcuno come si vede nella nona
consideratione; overo fatta una trasteme-
poratione hà finto di credere che l'Opus-
culo di Gerson fosse scritto innanzi il Con-
cilio Constantiense che pur è scritto doppo,
sicome anco è scritto il presente secondo,
poiche in questo ancora nomina il sudetto
Concilio; anzi dà titolo di Regente al Fig-
liolo di Carlo Sesto, che non l'assonse se
non nel 1418. Il che hò voluto qui in tra-
scorso dire per mostrar che tutti dui questi
Opusculi sono composti nel Pontificato di
Martino Quinto, unico, et indubitato Pontefice

Onde che

servilchà lo sfuggire usato dall'Autore, volendo,
che la Dottrina di Gerson sia per li tempi di
Scisma, non li farà con tutto ciò evitare la
forza delli argomenti. Non nega Gerson, che
la asserzione del Commissario non possa haver
qualche buon senso, poiche dice, che il Com-
missario debbe esser sforzato ò esponerla, ò
revocarla; mà nega Gerson che la asserzione
del senso formale, che fà, sia vera. Et certa
cosa è, che chi essamina una asserzione, quando
ella è Thesi cioè universale non applicata
à caso particolare la essamina nel senso for-
male delle parole; mà venendo all'hipothesi
la essamina nel senso formale delle parole:
mà venendo all'hipothesi la essamina nel
senso, che il caso particolare li dà; et però
bene l'Autore nostro l'essamina in tutti dui
li modi; et nel primo, presala per Thesi dice;

che da lei non segue, che tutte le sentenze
ingiuste si debbano temere, come Gerson af-
ferma, mà si debbe raccogliere solo di quelle,
che se ben ingiuste, non sono però nulle;
poiche altre tanto si potrebbe conclude=
re dalla sentenza di San Gregorio, che la
sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta
si hà da temere atteso che ella parla
indistintamente, e non dimeno si intende
da tutti della ingiusta, mà valida da
conclude in somma, che la calunnia che
si dà alle parole del Commissario, si
potrebbe dare ancora alle parole di San
Gregorio, bastava dire l'interpretatione,
perche l'usar questa voce di calunnia con
San Gregorio non mi pare che si convenga
Mà l'Autor, quando dice il detto di San
Gregorio esser soggetto all'istessa interpre-
pretatione

gregatione, questo intende, ò come è posto in esso San Gregorio ò come è posto in Graziano, ò così assolutamente separato, et in bocca di chi lo vuol mal usare. Se come in San Gregorio dico, che non è soggetto à qual senso, perche in quel loco parla della sentenza del Pastor ingiusta in qualunque modo, ò con validità, ò senza, ò con nullità, ò senza, mà il timenda significa non per contemptum spernenda, et ogn'un afferma, che omnis sententia etiam iniusta etiam nulla, come, sententia Pastoris non est contemnenda. Le parole di San Gregorio sono. Is autem, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat vel iniuste, nec Pastoris sui iudicium temere reprehendat, ne si iniuste ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia culpa, quæ non erat fiat. Et soggionge; sed

quia hec breviter per excessum diximus, ad ex-
positionem ordinis redeamus. Timere. Adunque
San Gregorio oppone à temere timide, et super-
be reprendere. Secondo il qual modo, omnis
sententia, etiam iniusta, et nulla timenda. Mà
in questo senso in luogo di temere, non si
poteua dir osseruare, come fece il Commis-
sario, poiche una sentenza del Superiore,
che commandi peccato, si deue in quel modo
detto dà San Gregorio temere, mà in nissun
modo osseruare et poteua l'Auttore veder
questa dichiaratione in Gerson; oue più
a basso, dice, che il detto di Gregorio può ha-
ver buon senso, mà non quel del Commis-
sario, che aggionse, et osseruare. Se poi l'
Auttore vuol parlare di questo detto come
stà nei Decreti, oda, se gli pare, in che
modo

modo il Compilatore parla doppo il Capitolo
si Episcopus; Ex premissis auctoritatibus Gre-
gorius non dicit sententiam iniustam Pastoris esse
temnendam, sed timendam sicut et Urbanus
timenda est ergo, ideest non ex superbia contem-
nenda. Se Gratiano Monaco uiuesse al
presente, et pigliasse cura di difender Ger-
son, non potrebbe dir più à proposito di
quello che disse già più di quattrocento anni.
Ma se l'Autore uuol pigliar il detto di San
Gregorio così separato non lo può compa-
rare à quel del Commissario, perche il uer-
bo temere tiene sensi, che non tiene il
uerbo osseruare, et poi nissuna persona dotta
allega un detto senza uederlo nel fonte, et
hauerne la sua uera intelligenza, et nissuno
che sinceramente scriua lo porta fuori di
quella, Però che si uede quanto sia dif-

ferente il santo, et modesto modo di par=
lare di San Gregorio dall'assurdo et Tirannico
del Commissario. Passiamo adunque alla secon=
da parte. =

Secondariamente riprende il
Gerzone, che il Commissario habbia detto,
che le sentenze sue se bene fossero ingiuste
si devono temere, et osservare; Perche altra
cosa è osservare, altra cosa è temere. L'ini-
quità del Tiranno si può temere, mà non
osservare. Et chi dice, che la iniquità si
debba osservare dice il falso et stà in
errore. A questo si risponde, che il Com-
missario (per quanto si può credere) non
parlava del commandamento di qualche
cosa iniusta, mà parlava della sentenza
della Scommunica, in quanto è una
pena, che priva l'huomo della participatione

dei

dei Sacramenti, et della conversatione dei fedeli,
et in questo senso si può dire benissimo che
la sentenza della scommunica ingiusta si
deve temere, et osservare, perche non sono cose
diverse temere la scommunica et osservare
la scommunica, perche chi la teme si astiene
dalla participatione dei Sacramenti, et dalla
conversatione dei fedeli, et così l'osserva
et chi non l'osserva, mà pratica con i fedeli,
et participa i Sacramenti non la teme. Si che
il Gersone hà preso equivocatione frà la
sentenza, che commanda qualche cosa, et la
sentenza, che priva di qualche cosa, et havendo
sopra l'equivocatione fondato il suo
discorso, non è meraviglia se l'hà fondata
in aria.

Per diffendere la assertione del
Commissario in Rysposta applicata al

caso primo dice, che il Commissario per quanto si
può credere non parlava di commandamento di
qualche cosa ingiusta, ma della sentenza
della scommunica, in quanto è una pena
et dichiarata la differenza; conclude [sicche
il Gerson hà preso equivocatione fra la
sentenza che commanda qualche cosa
et la sentenza che priva di qualche cosa
et havendo sopra l'equivocatione fondato
il suo Discorso, non è maraviglia se l'hà fon-
dato in aria] Vedi Lettore come il nostro
Auttore non sapendo di qual sentenza
parlasse il Commissario, congiettura dicendo
per quanto si può credere, che non parlava
di commandamento di cosa ingiusta, mà
della sentenza di scommunica, che è pena
et poi assertivamente conclude che Gerson
hà preso equivocatione. Non hà preso equivo-
catione

catione Gerson, mà dal caso come notarò; sa=
peua, che si parlaua d'un precetto di cosa
ingiusta, et l'hà anco espresso in questo Libretto.
Mà l'Auttore per se stesso l'hà fondato in aria,
il quale presuppone una cosa, dicendo, per
quanto si può credere, danna Gerson asser-
tiuamente d'equiuocatione; quasi che quel
(per quanto si può credere) significhi l'istesso,
che certamente è cosi. Mà l'Auttore in parte
accorto del fallo l'emenda con dire.

Mà poniamo caso, che il Commis-
sario habbia parlato della sentenza, che
commanda qualche cosa sotto pena di scom-
munica, ancora in questo modo non hà parlato
male; perche quella tale sentenza, ouero
commanda chiaramente una cosa buona,
come restituire la robba d'altri, ò una cosa

chiaramente mala come rubbare, ò bestem-
miare; ò una cosa della quale è dubbio
se sia, ò non sia mala, come andare alla guer-
ra, che è dubbio se sia giusta, ò ingiusta. Se
comanda cosa chiaramente buona si hà
da osservare, facendo quello, che si commanda
per timore di non cascare nella scommunica
et può essere, che tale sentenza sia ingiusta,
non havendo preceduto tre monitione, se
bene sia valida, perche commanda una
cosa buona, et è fulminata da chi hà potes-
tà di fulminarla, et è preceduto almeno
una monitione; se la sentenza è dubbio, se
commandi cosa mala, ò non mala si hà da
osservare et temere, perche in caso di dubbio
deve il suddito stare al giuditio del supe-
riore, e non al proprio, come di sopra si è
detto

si è detto, et è Dottrina commune dei Santi Padri.
Se la sentenza commanda una cosa che chiaramente sia peccato all'hora non si deue osseruare, ne temere, et chi dicesse che si deue osseruare saria in errore, e di tale assertione sariano vere le cinque propositioni di Gerson, perche senza dubbio è falso, che una sentenza che obliga à peccare si habbia da osseruare et anco è impossibile che una sentenza commandi un peccato, et obblighi all'osseruanza, et di più è sentenza erronea quanto à costumi, perche insegna à far male, et anco quanto alla fede, perche chi dice che sia lecito à far male è heretico, et se non si pente, si deue dare alla giustitia secolare, acciò sia punito, come merita.
Et questa tal sentenza non solo non si deue

osseruare, mà ne anco temere, perche dice il Saluatore. Nolite timere eos qui occidunt corpus: et più tosto hà l'huomo da morire che osseruare una tal Legge. Onde non si troua quel quarto membro, che il Gerzone hà messo in campo, cioè, che alcuna sentenza si debbia, ò si possa temere, mà non osseruare, parlando del timore, che induce all'osseruanza. Se bene si può hauere uno spauento naturale del Tiranno, che commanda l'iniquità. Mà ne anco in questo hà errato il Commissario, perche sempre hà parlato della sentenza ingiusta, mà ualida, quale non è questa, che commanda il peccato, la quale è notoriamente nulla.

Ecco dunque come tutto il discorso del Gerzone è fondato in aria et chi l'hà tradotto, et messo in luce per integrare à i

Venetiani

Veneziani à disprezzare la sentenza giusta et valida del Sommo Pontefice, hà dimostrato di havere più malignità, che giudicio. =

Per esplicatione della sentenza di Gersone, et della verità, oltre le cose dette di sopra, che molto ben si noti sentenza da temere, mà non osservare è necessario caminare con l'istessa distintione dell'Autore, che la sentenza, ò commando una cosa chiaramente buona, ò chiaramente mala, overo dubbia, et quanto al primo membro quando la cosa commandata ò giusta manifestamente concordiamo con l'Autore che si debbe ubidire: nel terzo, quando è dubbia, per il gran timor, che habbiamo delle sue equivocationi gli distinguerremo, come habbiamo fatto di sopra il dubbio, in quello, che precede il debito consiglio, et quello, che lo segue doppo: il primo non

obliga ad osservare, ma' obliga alla consultatione, quando il dubbio doppo la consultatione resta invincibile, concordiamo con lui, che il suddito e' obligato seguir il parer del superiore non il proprio, e prego il lettore di perdonarmi, se tanto spesso replico questa dottrina, poiche tante volte l'auttore ha' messo in campo l'equivoco per fare, che li Christiani corrino alla cieca a' seguire le passioni altrui. Nel secondo caso, quando alcuna cosa cattiva è commandata sotto pena di scommunica, assignato termine à farla, doppo il quale s'incorre: quella sentenza ha' due parti, una, che commanda l'obedienza del precetto tra il termine, e l'altra, che commanda l'astinenza della Communione, se non sarà ubedito spirato quel termine.

quanto

quanto alla prima parte dico ch'è peccato temerla, conforme all'Auttore, et chi la temesse così peccharebbe, et qui si verifica quel, che egli alega: nolite timere eos, qui occidunt corpus. mà quanto alla seconda parte, che s'astenesi dalla Communione, non è obligato il suddito, mà se la volesse fare (purche non contravenga ad altro precetto non peccherebbe) questo dice Gerson nelle parole, che l'Auttore haverà letto, che sono queste: perche possono esser temute dalle timorate conscienze in qualche caso, ancor che perciò non si devono osservare. Imperoche è gran differenza dire, che si debbono osservare, et che si debbano temere, osservare la sentenza di scommunica intende Gerson essequire il precetto

per non incorrerla, overo per esserne assoluto, doppo incorsa: temere la scommunica, in- tende Gerson astenersi dalla Communione. Ora scommunica unita ad un precetto, che commanda cosa ingiusta, chi l'osservera, peccara, chi la temera non peccherà, se ben non è obligato temerla. Adonque è gran differenza il dire le nostre sentenze ancor- che ingiuste si debbono temere, perche questo significa astenersi dalla Communio- ne per loro riuerenza; et così dicendo il Commissario non haverebbe fallato in altro, se non che haverebbe detto, debbono in loco di possono, ma quando hà detto si debbono osseruare, hà commesso maggior fallo, perche non solo non si debbono, mà anco non si possono, se bene non vi è obligo di parlo.

et questo

et questo è il quarto membro espressamente dichiarato dà Gerson, che l'Autor dice non trovarsi, e pur si trova, et in san Gregorio, et in Gratiano, dà chi considera le cose senza desiderio di contraditione. Mà l'Autore sebene di sopra non haueua per certo di che parlasse il Commissario, qui però come se fosse certo dice, ne anco in questo hà errato il Commissario; perche sempre hà parlato della sentenza ingiusta, mà ualida la quale non è quella, che commanda peccato, il che mi sforza far un poco di digressione per dichiarare il fatto, che è materia di questo opusculo. =

Prima del Concilio di Costanza circa il 1399. il Rè Carlo sesto di Francia congregò un Concilio delli Prelati, et Vniuersità del suo Regno, nel quale fù tra l'altre

cose concluso, che non si admettessero le Bolle
della Corte Romana delle reservationi, et gratie
aspettative; ma li beneficij elettivi si confe=
rissero per elettione, et le collationi delli
altri si facessero dalli Ordinarij, il qual Decreto
per metterlo in osservanza fu spesse volte
rinovato nelli vinti anni seguenti, così per
altri Decreti de Prelati del Regno, come per
arresti della Corte di Parlamento iterati, et ri=
novati, con tutto, che la Corte Romana spesso
mettesse impedimenti all'osservatione con
essecutorie et Commissarij. —

Che da Gerson si parli d'un Com=
missario andato in Francia per qualche
causa simile, ciò si vede chiaro nella
seconda propositione. Che il tempo nel
quale esso Gerson scrivia fosse nel
Pontificato di Martino Quinto, si vede
nelli

nell'istesso propositione, dove dice, che il Re' da' vinti anni in quà ha' convocato il Concilio de Prelati, il qual Concilio, come Gua: gnino racconta, la prima volta fu' congregato nel sopradetto anno 1399; et nella terza propositione quando Gerson parla del Figliolo del Re' Carlo Sesto usa queste parole, al suo figliolo Legitimo hora Reggente, il quale assonse questo titolo l'anno 1418, come testifica Francesco Bellaforesto: di modo che da' tutte le sudette cose si cava, che questo opusculo di Gerson fu' scritto doppo quest'anno 1418, et inanzi il 1422 quando mori Carlo Sesto. Però se Martino Quinto fu' eletto del 1417 é chiaro, che il Libro á scritto nel suo Pontificato, oltre che il medesimo Gerson nella quarta propositione nomina il Concilio di Costanza, come anteriore; ador:

que bisogna, che il Commissario del Papa commandasse la essecutione di qualche aspettatiua contra gli ordini della congregationi sopradette, il che secondo Gerson era commendare una cosa ingiusta, et per tanto conteneua errore intolerabile contro la publica giustitia, et tendeua ad una usurpatione indebita secondo l'opinione sua le qual cose se fossero state auuertite dal nostro Auttore si sarebbe astenuto di dire, che il Commissario parlaua di sentenza ingiusta, mà valida uedendosi chiaramente nella quarta propositione, che la sentenza di questo Commissario è una pronuntia contro li Decreti, et statuti nominati di sopra, per il che Gerson non l'haueua per ualida.

Il Commissario

Il Commissario se era huomo di conscienza non poteua hauere le sue sentenze per ingiuste, mà come quello che in qualunque modo uoleua esser ubbidito per leuare la difficoltà di mostrar la giustitia del suo precetto, scrisse in publico processo, che bisognaua osseruare le sue sentenze, ò giuste, ò ingiuste, la sentenza ingiusta fosse stata dizinita inualida et non ualida, tornaua la difficoltà che si hauerebbe combattuto della ualidità, per il che con uocabolo ambiguo senzto il Commissario introdusse l'uniuersale che fosse necessario osseruare tutte le sue sentenze, che così otteneua l'osseruatione di quello, che intendeua non altrimente di quello che adesso alcuni nel caso presente diffidati di mostrar giustitia nelli commandamenti, che il Pontefice

fa' alla Republica) dicono, che si doverebbe obbedire il Pontefice, se ben commandasse cose ingiuste. Certo io resto pieno di ammiratione, trattandosi d'un quesito fondato sopra un fatto, come l'Autore contro l'Historia conclude; ecco dunque come tutto il discorso di Gerson è fondato in aria: Et quasi, che nell'otto propositioni seguenti Gerzon parlasse d'altro, et uscisse di proposito, dice l'Autore. =

Aggionse a questo Discorso il Gerzone alcune Propositioni per mostrare quello, che può, et deve fare il Rè Christianissimo per diffesa della libertà della Chiesa Gallicana, delle quali propositioni non è necessario, che discorriamo in questo luogo. Prima, perche tutte si fondano in quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella

del

del Papa, perche non per altro vuole il Gerson, che non possa il Papa mutare i Canoni antichi, se i quali fondava all'hora la Chiesa Gallicana la sua libertà, se non perche creda, che quei Canoni, essendo dei Concilij non siano soggetti alla volontà, et potestà del Pontefice: Hora questo giuditio è stato dichiarato falso, ne crediamo, che i Venetiani lo possino haver per vero. Secondo, perche doppo i tempi del Gerson nel Concilio Lateranense sotto Leone Decimo fu derogato alla prammatica, che deffendevano le Chiese Gallicane, et furono fatti concordati fra il Sommo Pontefice Leone, et il Rè Christianissimo: et così hora non si nomina più la libertà Gallicana contro il Sommo Pontefice; anzi il Rè Christianissimo, et tutti li Vescovi di Francia conservano pace, et unione con la Madre

loro, che è la Chiesa Romana, et non il Padre loro, che il Papa Vicario di Christo et successore di San Pietro. Terzo, perche la libertà Gallicana della quale scrive Gersone non hà che fare niente, con la libertà che hora pretende la Republica Veneta, poiche quella si fondava nei Canoni antichi, questa è contraria alli Canoni così antichi, come moderni. &c.

Essendo l'intentione di Gerson dimostrare in otto propositione quello, che doveva fare il Rè Christianissimo per diffesa della libertà della Chiesa Gallicana in occasioni simili à quella del Commissario diffendendola dalle riservationi et aspettative, et altri abusi della Corte di Roma di quei tempi, pone otto Propositioni, le quali l'Auttore hà accortamente veduto, che era meglio dissimulare, che toccarle

toccarla, vedendo chiaramente, che il tentar di confutarla era un confirmarla, et era stabilire quello, che di sopra hò oppugnato che li Prencipi possono et debbono opporsi alli commandamenti de Prelati, che sono esorbitanti, et abusivi. Si scusa dal trattare di queste otto Propositioni per tre cause; la prima, perche si fondano sopra quel principio, che la potestà del Concilio sia sopra quella del Papa; et questo principio dice haverlo di sopra dichiarato falso, poteva pur aggiongere, che non ostante la sua dichiaratione è però sostenuto et creduto dalle Università di Francia, et darei per testimonij il Nauarro, et altri.

La seconda perche nel Concilio Lateranense sotto Leone fù derogato alla Pragmatica et così hora non si parla più

di libertà della Chiesa Gallicana. Qui ci regura l'Autore tanto semplici, et ignoranti dell' Historia, che non sappiamo essere altro la libertà della Chiesa Gallicana, di che parla Gerson, et altro la pragmatica: quella è inanzi Gerson, mà la pragmatica fù constituita dal Rè Carlo settimo circa il 1440. molto doppo, che fù scritto questo Opusculo, nel quale si nomina vivo Carlo sesto suo Padre. mà perche non dire, che dalla annullatione, che Leone fece della pragmatica, la università di Parigi appellò al futuro Concilio: Presuppone ancor, che non sappiamo, che cosa sia pragmatica, et che cosa concordato; et se questo leni quella in tutto, ò in certe parti solamente. mà quel, che supera ogni animosità, è il

crederei

crederei serrati in uno prigione, che non sappiamo meno quello, che nelli tempi presenti si faccia, et che non sappiamo se in Francia continuamente s'appelli alli Parlamenti dalle sentenze Ecclesiastiche tamquam ab abusu, et se sopra quelle la Corte conosca: tali veramente ci vorrebbe il nostro Auttore et che non sapessimo cosa alcuna del mondo, se non quanto è utile per gli Ecclesiastici, et che posti in un estrema ignoranza, l'ammirassimo appunto, come numi, et oracoli.

La terza causa, per la quale non tocca le otto Propositioni di Gerson dice essere, perche la libertà Gallicana della qual scrive Gerson era fondata sopra li Canoni antichi, et la Venetiana è contraria alli antichi, et moderni. Della verità di questo ultimo suo detto, io non voglio parlare. Non è la Francia al Giapone, che si debba

aspettare li auuisi anniversarij per sapere, come quel Regno si gouerni. Della libertà di quella Chiesa tutti li Scrittori Francesi fanno mentione, et tutte sono state raccolte in un Libro stampato à Parigi l'anno 1594 dal quale ne raporterò qui alcune et lasciarò far giuditio al Lettore. Così formalmente si contiene nel libro sudetto oltre molti altri particolari. —

Li Papi non possono commandare, ouero ordinare alcuna cosa, nè in generale, nè in particolare di quello, che concerne le cose temporali nelli Paesi, et Terre dell'obedienza et sograniità del Rè Christianissimo; et se commandano, ò statuiscono qualche cosa li sudditi del Rè se ben fossero Clerici non sono tenuti ubbedirli per questo rispetto. —

Quantunque il Papa sia rico=
noscivto

nosciuto per supremo nelle cose spirituali; fuora via in Francia la potestà assoluta, et infinita non ha loco in modo alcuno, mà è ristretta, e terminata dalli Canoni, et regole delli Antichi Concilij della Chiesa riceuuti in questo Regno: Et in hoc maxime consistit libertas Ecclesiæ Gallicanæ.

Li Rè Christianissimi hanno in ogni tempo secondo le occorrenze et bisogni delli loro Paesi, congregato ò fatto congregare Sinodi, ò Concilij Prouinciali, et Nationali, ne quali, trà l'altre cose importanti alla conservatione delli Stati loro, si sono parimente trattati li affari concernenti l'ordine, et disciplina Ecclesiastiche delli Paesi loro, et in questi Concilij gl'istessi Rè han no fatto far Regole, Capitoli, Leggi, Ordinationi, et Sanzioni prammatiche, sotto il lor nome et autorità, et se ne leggono ancora il giorno d'hoggi molte nelle raccolte de

Decreti ricevuti dalla Chiesa universale, et alcuni approvati dalli Concilij Generali.

Il Papa non manda à modo alcuno in Francia Legati à latere con facoltà di reformare, giudicare, conferire, dispensare, et altre cose simili, solite ad esser specificate nelle Bolle della loro facoltà, se non à petitione del Rè Christianissimo, ouero di suo consenso. Et il Legato non usa la sue facoltà, se non doppo fatta promessa al Rè in scritto sopra il suo petto per li suoi ordini sacri di non usar le dette facoltà nel Regno, Paese, Terre, et Signoria di sua soggettione, se non per quanto tempo piacerà al Rè, et che subito che esso Legato sarà auuertito della sua volontà in contrario desisterà, et cesserà. Parimente, che delle dette facoltà non usarà se non quelle, che piacerà al Rè et conforme al suo volere

lare senza attentare, per far cosa in pregiudicio dei santi Decreti, Concilij Generali, Immunità, Libertà, et Privilegij della Chiesa Gallicana, et delle Università, et studij publici di questo Regno.

Et à questo fine si presentano le facoltà delli Legati alla Corte del Parlamento doue sono viste, essaminate, approuate, publicate, et registrate con le modificationi che pare alla Corte espediente per il bene del Regno; con le quali modificationi ancora si giudicano tutte le liti, et differenze, che nascono per causa delle attioni del Legato et non altrimenti.

Li Prelati della Chiesa Gallicana quantonque siano mandati dal Papa per qualunque causa si sia non possono uscir fuori dal Regno senza commandamento, ò licentia, ò commiato del Rè.

Le clausule inserte nella Bolla

in Cera Domini, et particolarmente quelle del tempo di Giulio Papa Secondo, et altri doppo lui non hanno luogo in Francia in quel, che concerne la libertà et privilegij della Chiesa Gallicana et le ragioni del Rè, ò del Regno.

Non può il Papa ne giudicar ne delegar la cognitione di quel, che tocca le ragioni preminenze, et privilegij della Corona di Francia, et sue pertinenze, ne mai il Rè litiga delle sue ragioni, et pretentioni, se non nella sua Corte propria.

La Chiesa Gallicana hà sempre tenuto, che quantunque per la regola Ecclesiastica overo (come dice San Cirillo scrivendo à Papa Celestino) per lo antico costume di tutte le Chiese, li Concilij Generali non si debbano congregare, ne celebrare senza il Papa, Clave non errante; riconoscendo

per

per capo, et primo di tutta la Chiesa militante,
et Padre commune di tutti li Christiani; et
che non si debbe concludere ne determinare
alcuna cosa senza lui et senza la sua aut-
torità: tutta volta non è stato mai tenuto
ne stimato, che egli sia sopra il Concilio uni-
versale, anzi si è tenuto, che sia obligato
alli Decreti, et determinationi d'esso universal
Concilio, come alli commandamenti della
Chiesa Sposa di Nostro Signor Giesù Christo,
la quale principalmente è rappresentata
da tal Congregatione.

Le Bolle, ò Lettere Apostoliche di
citationi, essecutoriali, fulminatorie, d'altre
non si esequiscono in Francia senza il Pareatis
del Rè, ò de suoi Officiali, et la essecutione,
che se ne può fare doppo la permissione,
si fa dal Giudice Regale ordinario, et con
l'auttorità del Rè, e non auttorità Apos=

tolita per evitare la confusione, et miscuglio di giurisditione.

Non può il Papa imponer pensioni sopra li beneficii di questo Regno, che hanno cura d'anime, sopra altri, fuor che se questo fosse di consenso de beneficiati, et conforme alli Santi Decreti de Concilij, et Constitutioni Canoniche, overo in utilità delli resignanti che haveranno resignato con questa conditione espressa, overo per pacificar le parti, che contendono sopra beneficii litigiosi.

La libertà della Chiesa Gallicana si sono conservate osservando diligentemente che tutte le Bolle, et speditioni, che vengono dalla Corte di Roma fussero vedute, et visitate, per sapere se in quelle fosse alcuna cosa, che portasse pregiuditio in qual si voglia maniera alle ragioni, et

libertà

libertà della Chiesa Gallicana, et alla au-
torità del Rè, di che si trova ancora ordi-
natione espressa del Rè Luigi Undecimo, imi-
tata dalli successori dell'Imperator Carlo
Quinto alli loro vassalli della Corona di
Francia, et dà lui stesso in un Editto suo fatto
di Madril l'Anno 1543, et praticato in Spagna,
et altri paesi di sua obedienza con più rigore,
et manco rispetto, che in questo Regno. =

Et per appellationi interposte al
futuro Concilio, de quali si trovano molti
essempij etiamdio nelli ultimi tempi, come
delle appellationi interposte per la Univer-
sità di Parigi dalli Papi Bonifacio Ottavo,
Benedetto Undecimo, Pio Secondo, Leon
Decimo, et altri =

Se la ragionevole brevità di questa
Apologia non lo prohibisse, io porterei
quà ancora li arresti delli Parlamenti in
materia delli giuditij criminali, dove è

Deuto, che in Francia li Clerici di qual si voglia ordine non solo possono essere presi dalli Magistrati Secolari, e rimessi al giudicio Ecclesiastico per li delitti communi, mà giudicati dal Laico per li delitti enormi, ò privilegiati, et quando per delitto commune ancora uno sarà stato due volte rimesso all'Ecclesiastico, la terza volta è riguardato incorregibile, et giudicato dal Secolare. Si veggono li aresti in tutti li Giurisconsulti Francesi in particolare nelle raccolte di Gio: Papon: l. 1. t. 5. art. 4. 9. 30. 31. 33. 34. 35. 44. 45. 46. 47. &.

Dalle quali cose può ciascun vedere che è verissimo quello, che l'Auttor dice, che la libertà Gallicana è fondata sopra li Canoni antichi, se ben non è vero che sia stabilita sopra quelli solamente, mà ancora sopra la Legge naturale, et sopra ogni equità, et ragione; si può anco vedere

che non

che non è vero quello, che l'Auttore dice, cioè
che al tempo presente non si parla più della
libertà della Chiesa Gallicana in Francia,
anzi quel gloriosissimo, et potentissimo Regno,
sicome le hà conservate per lo passato, così
le conserverà hora con ogni studio. Et confron-
tando queste con la libertà, che la Repu-
blica riconosce da Dio, et intende con
tutte le sue forze conservare, si vederà,
che non è differenza se non quanto la diver-
sità delle ragioni ricerca: anzi vederà, che
la Republica non usa molte delle sue
naturali libertà, che potrebbe usare, per
mostrar più abondante riverenza verso la
Santa Sede, per il che ogn'uno immediate
scoprirà, quanto sia lontano dalla verità
la conclusione ultima, che fa il nostro Aut-
tore, che la libertà la qual vuole la Repu-
blica sia contraria alli Canoni vecchi, et a
nuovi. ~ ~

Fine

204
(ult.)

452 Sarpi (Fra Paola) Apologia contra Bellarmino, MS. neatly written on 203 ll. 1 vol. 4to, *Venetia*, 1606

Bt at Sothebys
March 17th 1916
£ 3.16.0
Sale of books of Frank Ward
'Lapley' Tennal Road Harborne.

